

93.072

## **Messaggio a sostegno della legge federale sull'esercito e l'amministrazione militare e del decreto federale sull'organizzazione dell'esercito**

dell'8 settembre 1993

Onorevoli presidenti e consiglieri,

Con il presente messaggio ci pregiamo sottoporvi, per approvazione, il disegno di legge federale sull'esercito e l'amministrazione militare (legge militare, LM) e il disegno di decreto federale sull'organizzazione dell'esercito (Organizzazione dell'esercito; OEs).

Nel contempo, vi proponiamo di togliere di ruolo i seguenti interventi parlamentari:

- |                       |   |
|-----------------------|---|
| 1987 P ad 84.222      | Impiego dell'esercito. Servizi d'ordine<br>(N 25.9.86, Commissione del Consiglio nazionale;<br>S 12.6.87) |
| 1988 P 88.403         | Introduzione di un libretto di servizio uniforme<br>(N 23.6.88, Cincera)                                  |
| 1989 P (II) ad 89.021 | Studi/perfezionamento e servizio militare. Coordinamento<br>(N 15.6.89, Commissione della gestione)       |
| 1989 P 89.459         | Obbligo di prestare servizio militare degli impiegati delle ferrovie<br>(N 6.10.89, Béguelin)             |
| 1989 P 89.532         | Carriera militare. Abbreviamento delle tappe<br>(N 6.10.89, Pini)   |
| 1990 P 90.302         | Ombudsman nell'esercito<br>(N 22.6.90, Loretan)   |
| 1992 P 92.3392        | Esercito 95 - Fanfara militare<br>(S 2.12.92, Bühler Robert)  |
| 1992 P 92.3305        | Condizioni vantaggiose per il perfezionamento militare<br>(N 18.12.92, Keller Anton)                      |

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

8 settembre 1993

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Ogi  
Il cancelliere della Confederazione, Couch



## Compendio

*La legge attualmente vigente sull'organizzazione militare (OM; RS 510.10) risale al 1907. Da allora, le numerose revisioni parziali intese ad adeguarla alle nuove esigenze ne hanno seriamente intaccato l'unità, sia dal profilo sistematico, sia da quello contenutistico. Essa contiene anche diverse sovrapposizioni di ambiti distinti: per esempio, le disposizioni concernenti l'armamento, l'equipaggiamento personale e l'equipaggiamento di corpo e altro materiale di guerra figurano nella seconda parte «Organizzazione dell'armata», ma anche nella quarta «Amministrazione militare, comando dell'esercito e comandanti di truppe». Altri ambiti necessitano ormai da tempo una revisione (ad es. la quinta parte «Servizio attivo»); altri non dovrebbero figurare nella OM (le disposizioni sull'organizzazione del DMF, art. 168 segg. OM) e altri ancora mancano del tutto (il mandato di politica di sicurezza dell'esercito; principi dei diritti generali dei militari; fondamenti giuridici per le formazioni di professionisti, ossia, tra l'altro, la Squadra di vigilanza e il Corpo della guardia delle fortificazioni).*

*Per ciò l'organizzazione militare, designata anche «ordinamento delle forze armate», va totalmente riveduta. La riforma dell'esercito 95 costituisce a questo proposito un'occasione propizia. Del resto, come concepire una ristrutturazione dell'esercito così importante senza rielaborare parallelamente i suoi fondamenti giuridici? La presente revisione totale ha permesso di formulare in modo più conciso le disposizioni dell'attuale OM, di rielaborarne la sistematica e di conformare la lingua alle esigenze odierne, senza trascurare la flessibilità, quanto possibile ampia, affinché ne risulti uno strumento all'altezza dei tempi, capace di far fronte a nuove sfide e a nuovi bisogni. Per questo scopo ci si è avvalsi da un lato di disposizioni quadro e dall'altro di ampie deleghe di competenze al Consiglio federale. Nel contempo, alcuni decreti federali sono stati integrati nella legge militare (in particolare il decreto federale sull'istruzione degli ufficiali), mentre altri, decisamente obsoleti, hanno potuto essere abrogati.*

*Sotto il profilo materiale, la presente revisione ha permesso i seguenti interventi principali:*

- *integrazione del mandato di politica di sicurezza dell'esercito;*
- *integrazione di un capitolo sui diritti e obblighi generali dei militari;*
- *introduzione dell'ombudsman militare;*
- *determinazione dei giorni di servizio che i militari devono prestare;*
- *integrazione del servizio per il promovimento della pace quale impiego volontario in operazioni di mantenimento della pace all'estero;*
- *introduzione del servizio d'appoggio, quale genere di impiego intermedio tra il servizio d'istruzione e il servizio attivo;*
- *adeguamento delle disposizioni concernenti il servizio attivo, con inclusione del servizio d'ordine (in particolare le premesse e la competenza per la chiamata);*
- *nuova ripartizione delle competenze in materia di struttura dell'esercito;*
- *determinazione del numero massimo di piazze d'armi gestite dalla Confederazione e dai Cantoni;*

---

- introduzione di una procedura d'autorizzazione per l'edificazione di costruzioni militari.

*Fondato sulla legge militare, il decreto federale sull'organizzazione dell'esercito tratta delle basi organizzative. Le competenze in materia d'organizzazione saranno ripartite nel modo seguente tra l'Assemblea federale da una parte e il Consiglio federale e il Dipartimento militare federale (DMF) dall'altra: la prima determinerà la struttura basilare dell'esercito e regolerà il suo effettivo globale mediante l'effettivo regolamentare (numero dei militari necessari all'adempimento dei compiti) e non più indirettamente mediante le tabelle degli effettivi regolamentari; i secondi stabiliranno la struttura interna delle unità organizzative militari loro assegnate a tal fine.*

*Il Consiglio federale vorrebbe fare tutto il possibile affinché la riforma dell'esercito possa essere realizzata per il 1° gennaio 1995. Qualsiasi altra opzione non verrebbe capita né dall'opinione pubblica e nemmeno dai militari. Per garantire il conseguimento di questo obiettivo, il Consiglio federale intende avvalersi di due decreti federali speciali (C e D), i quali riprendono, materialmente invariate, le disposizioni essenziali della LM e dell'OEs che sono indispensabili per l'esercito 95 (concernenti l'obbligo di prestare servizio militare, i servizi d'istruzione, la struttura dell'esercito). Il Parlamento potrebbe trattare tutti quattro i decreti in un unico pacchetto e conferire al Consiglio federale la competenza di mettere in vigore soltanto i decreti C e D qualora sia prevedibile che la LM non possa entrare in vigore all'inizio del 1995; viceversa, il Consiglio federale li abrogherebbe non appena entrerà in vigore la LM.*

## Messaggio

### 1 Situazione iniziale e caratteristiche del disegno

#### 11 Necessità di rivedere le basi attuali

Le basi legali attuali sono assai vecchie: la legge sull'organizzazione militare (OM; RS 510.10) risale al 1907; il decreto federale sull'organizzazione delle truppe (OT; RS 513.1) al 1960. Le revisioni periodiche ne hanno seriamente compromesso, in particolare per l'OM, la lingua, la struttura e l'unità. Nel corso del tempo si sono formate sovrapposizioni quanto al contenuto; in parte sono state integrate nel testo disposizioni d'esecuzione che di per sé non dovrebbero figurare a livello di legge. Dal punto di vista attuale si constatano anche lacune che occorrerebbe colmare senza indugio. Fra queste, ad esempio, l'introduzione della missione dell'esercito, i principi degli obblighi e diritti fondamentali dei militari o la forma d'impiego del servizio d'appoggio. È nuovo anche il bisogno di un ombudsman militare.

Una maggiore flessibilità dell'esercito esige anche maggiore elasticità delle basi legali. La legge si limita pertanto a fornire disposizioni quadro; grazie a maggiori deleghe di competenze essa permetterà rapidi adeguamenti delle strutture dell'esercito a nuove esigenze.

La prevista riforma dell'esercito, descritta nel Concetto direttivo Esercito 95 e dotata di basi legali grazie alla nuova legge federale sull'esercito e l'amministrazione militare (Legge militare; LM), comprende tutti gli ambiti, dalla missione dell'esercito, all'obbligo militare, alla formazione di base delle reclute e dei quadri, alle prestazioni di servizio, all'istruzione delle formazioni di truppa fino alle strutture e agli effettivi. L'ordinamento giuridico attuale, vero e proprio «abito d'arlecchino», non può più essere migliorato, ma va sostituito con un ordinamento delle forze armate del tutto nuovo, sotto forma di legge militare. La presente revisione totale è di natura squisitamente formale: ove non vengono introdotti nuovi disciplinamenti sono riprese le disposizioni corrispondenti dell'OM. Prima di descrivere questa nuova tappa della storia dell'esercito svizzero, può forse essere interessante volgere uno sguardo retrospettivo alle precedenti organizzazioni militari della Confederazione.

#### 12 Le Organizzazioni militari della Confederazione; sguardo retrospettivo

##### 121 Dal tempo dei vecchi patti fino alla Repubblica Elvetica

La storia della presente legge militare è parte della storia della Confederazione. I primi patti con la loro clausola di reciproca assistenza obbligatoria contenevano già nuclei di un'organizzazione militare. Patti particolari, come quello di Sempach del 10 luglio 1393, disciplinavano ulteriori dettagli. La formulazione semplice dei trattati primordiali, tuttavia, non fu più sufficiente all'epoca della Guerra dei trent'anni. Così il Difensionale di Wyl del gennaio 1647 (completato a Baden, febbraio/marzo 1647) prevedeva tre truppe – i prototipi delle classi



dell'esercito - di 12 000 uomini ciascuna. Quando Luigi XIV sembrò avvicinarsi troppo alla Svizzera, il 18 marzo 1668 i Cantoni fecero lo sforzo di stringere un nuovo vincolo, il Difensionale di Baden. Le tre truppe vennero aumentate a 13 400 uomini. Per la prima volta fu previsto un comando supremo comune, tuttavia attentamente controllato dalle autorità politiche. Per alcuni Cantoni, da sempre alieni a qualsiasi centralizzazione, questa strategia sembrò già eccessiva. Pertanto, abbandonarono in seguito il Difensionale, che tuttavia continuò ad esistere, sostenuto dai grandi Cantoni. Nel 18° secolo l'evoluzione si concentrò nei singoli Cantoni, benché occupazioni di confini provocassero un minimo di consenso confederale, per l'ultima volta nel decennio prima del declino della vecchia Confederazione. La sconfitta del 1798 non è da ascrivere in primo luogo a carenze organizzative militari, bensì piuttosto alla lentezza delle riforme politiche all'interno della Confederazione e alla costellazione geopolitica. A quell'epoca la Svizzera aggredita non poteva contare su alcun alleato potenziale, dato che l'Austria aveva dovuto concludere la pace con la Francia e che l'Inghilterra non poteva fornire alla Svizzera alcun aiuto efficace. In tali condizioni, le linee strategiche di arroccamento del Gran San Bernardo e del Sempione, da una parte, e le pingui casseforti dei parsimoniosi Cantoni svizzeri, dall'altra, esercitavano un potente fascino sulla Francia rivoluzionaria. La Repubblica Elvetica introdotta dalla Francia vittoriosa conobbe elementi di un esercito professionale atipico per le concezioni svizzere, ma poggiante pur sempre sulla tradizione di milizia.

## 122 Mediazione e Stato federale nel 19° secolo

L'insurrezione popolare armata dall'agosto all'ottobre 1802 significò di fatto la fine della Repubblica Elvetica e costrinse Bonaparte, divenuto nel frattempo console a vita, a imporre una Costituzione più consona alla topografia, alla storia e all'opinione pubblica svizzere: la Mediazione del 1803. La Mediazione si diede il Regolamento militare del 22 giugno 1804, giusta il quale «tutto quanto attiene all'organizzazione, al comando supremo, all'addestramento alle armi, alla disciplina, al servizio, all'armamento, al soldo e al vettovagliamento dei diversi contingenti cantonali deve essere organizzato su un piede di perfetta parità». Questo secondo inizio di un rinnovamento conforme ai tempi, meglio adeguato alle circostanze elvetiche, sopravvisse alla doppia sconfitta (1814 e 1815) di Napoleone, autodefinitosi mediatore, e si ripercosse sia sul Patto federale del 1815 sia sul Regolamento militare del 20 agosto 1817. Al vertice delle forze armate svizzere vi era allora l'autorità militare di vigilanza (in caso di guerra denominata Consiglio di guerra). Il capo supremo del Cantone del capoluogo amministrativo di turno, quindi sempre uno Zurighese, un Bernese o un Lucernese, presiedeva questa autorità ex officio. Gli altri quattro membri erano senza eccezione colonnelli federali, ufficiali di rango equivalente agli attuali alti ufficiali superiori. Il Consiglio di guerra era competente per la chiamata alle armi, il completamento e lo scioglimento dell'esercito. Il comandante in capo, il secondo comandante e il capo dello Stato maggiore generale erano nominati dalla Dieta nel caso di una chiamata alle armi di 24 000 uomini e più. L'istruzione nelle armi speciali divenne federale: le scuole centrali datano da

allora e conobbero come loro allievo più famoso il turgoviese Luigi Napoleone Bonaparte, nipote del mediatore e successivo imperatore dei francesi.

La Costituzione federale del 1848 e l'organizzazione militare dell'8 maggio 1850, nonché atti normativi ad esse connessi, consolidarono le conquiste del 1817. L'obbligo militare vigeva per gli uomini dal ventesimo anno di età fino a 44 anni compiuti. L'effettivo della truppa federale, per il quale ogni Cantone doveva mettere a disposizione il 3 per cento della sua popolazione, era di circa 70 000 uomini, di cui più di 60 000 erano soldati di fanteria e tiratori scelti. Un secondo effettivo, che raggiungeva la metà del primo, costituiva la riserva federale. Il resto faceva parte della Landwehr. L'innovazione più importante del 1848 dal punto di vista militare fu l'istituzione del Dipartimento militare federale: da quel momento un magistrato civile nominato e responsabile gestiva permanentemente gli affari militari garantendo in tal modo una certa continuità.

Il secondo capo del Dipartimento militare federale, Friedrich Frey-Hérosé, aveva partecipato alla rivoluzione di luglio a Parigi e nel 1847 era stato al servizio di Guillaume-Henri Dufour come capo dello stato maggiore generale nella Guerra del Sonderbund. Tuttavia, il suo tentativo di modernizzare le forze armate svizzere fallì. Soltanto quando i servizi attivi del 1870 e 1871 sotto il generale Hans Herzog fecero trasparire le carenze dell'organizzazione militare ancora eccessivamente dipendente dai Cantoni, nacque la spinta riformista a cui sono da ascrivere la Costituzione federale ancora attualmente valida del 1874 e anche l'organizzazione militare del 13 novembre dello stesso anno.

In questi testi fondamentali degli anni '70 del secolo scorso si esprime il compromesso tra una centralizzazione considerata efficiente e un federalismo inteso a mantenere le identità cantonali. D'importanza decisiva fu a quell'epoca l'uniformazione dell'istruzione.

La maggioranza degli Svizzeri credeva a quell'epoca di aver preso sufficienti provvedimenti sul piano militare. Nel 1882, l'anno dell'apertura della Galleria del Gottardo, detta maggioranza venne brutalmente scossa al formarsi di un'alleanza chiaramente diretta contro la Francia, tra la Germania, l'Italia e l'Austria-Ungheria, la Triplice alleanza. I passi Svizzeri e segnatamente quello del Gottardo erano i punti di un possibile arroccamento e il nostro Paese si trovò pertanto in grave pericolo. L'interesse militare di Paesi limitrofi per la Svizzera scatenò nel nostro Paese un'intensa attività. La reintroduzione della Landsturm venne richiesta ed attuata: al 4 dicembre 1886 risale la legge federale che estendeva l'obbligo militare agli uomini di età compresa tra i 17 e i 50 anni e ammetteva quello volontario anche per i più giovani e i più anziani. In quegli anni si portò mano anche alle fortezze del Gottardo per impedire militarmente l'arroccamento della Triplice alleanza, cosa che, come sappiamo da poco grazie all'apertura degli archivi italiani, esplicò l'effetto voluto. Contemporaneamente, mediante un complesso accordo con la Croce Rossa svizzera (fondata nel 1882) e con la Lega dei samaritani, cominciava l'inclusione facoltativa di donne nell'impegno militare. D'altra parte, tuttavia, questo sviluppo della prontezza militare fu aspramente criticato al punto da chiedere la soppressione dell'esercito. Ciò non impedì però il varo di altre riforme e il permanere d'intenti di sviluppo. Così nel 1891 vennero istituiti quattro corpi d'ar-

mata e la Commissione per la difesa nazionale, antesignana della Commissione per la difesa nazionale militare. Il nostro Collegio adottò il 6 dicembre 1893, quindi meno di 20 anni dopo l'entrata in vigore dell'organizzazione militare del 1874, un messaggio per una revisione che da una parte voleva codificare la situazione disciplinata in numerosi testi giuridici e dall'altra introdurre innovazioni promettenti, perfino una compagnia di dirigibili.

Le Camere federali, il 10 dicembre 1894, non entrarono in materia sul testo proposto, ma incaricarono il nostro Collegio di presentare un rapporto e proposte per una revisione degli articoli militari della Costituzione federale. Detto mandato fu assolto il 2 maggio 1895 con soddisfazione dei Consigli. Tuttavia, contro la chiara tendenza centralistica che si esprimeva in questo documento si levarono voci sempre più fortemente federalistiche, in parte anche direttamente democratiche, che esigevano addirittura la nomina degli ufficiali da parte delle truppe. In fine, i nuovi articoli militari furono respinti nella votazione popolare del 3 novembre 1895, con 269 751 no contro 195 178 sì e con 17½ Cantoni contrari contro 4½ favorevoli.

### **123      Genesi e sviluppo della vigente organizzazione militare**

Lo slancio riformistico non fu per niente bloccato dal duro contraccolpo. Vennero realizzate altre innovazioni in materia di organizzazione dell'esercito. Il nostro Collegio venne incaricato dal Parlamento di progettare una nuova organizzazione militare in base alla Costituzione vigente. L'innovazione forse più fondamentale, mantenutasi poi in seguito, del lavoro degli anni successivi è l'inclusione permanente e legalmente disciplinata di donne nell'esercito, nel quadro del Servizio della Croce Rossa creato nel 1903.

D'altra parte, dopo lo scacco del 1895, il Dipartimento militare federale si era fatto più prudente. Il 7 luglio 1904 presentò al pubblico, prima di sottoporlo al nostro Consesso o al Parlamento, un avamprogetto dell'organizzazione militare, invitando il popolo ad inoltrare alla Cancelleria del Dipartimento osservazioni e proposte entro la fine di novembre 1904. Grazie al modo di procedere ampiamente puntellato del Dipartimento militare, il 10 marzo 1906 il nostro Collegio poté sottoporre al Parlamento un messaggio sostenuto da ampi consensi. Il miglioramento dell'istruzione, uno dei punti principali della revisione, era una necessità, poiché il combattimento in formazioni unite non era più pensabile a causa dei nuovi effetti delle armi. Le spese supplementari annue di queste riforme vennero valutate a 3 200 000 franchi, una somma notevole per la situazione di allora.

L'organizzazione militare che le Camere approvarono infine il 12 aprile 1907 corrispondeva ampiamente all'avamprogetto del Dipartimento e al progetto del nostro Collegio. La truppa scelta per il servizio attivo comprendeva gli uomini dai 20 ai 32 anni, la Landwehr gli uomini dai 33 ai 40 anni e la Landsturm quelli dai 41 ai 48. La scuola reclute della fanteria venne portata da 45 a 65 giorni, ai quali si aggiungevano 7 corsi di ripetizione di quattordici giorni ciascuno per la truppa per il servizio attivo e un corso di ripetizione di 11 giorni per la Landwehr.

Tuttavia, anche contro questo progetto ponderato, non contrario alla Costituzione e rispettoso del federalismo venne lanciato il referendum. La votazione del 3 novembre 1907 ebbe come risultato 329 953 sì contro 267 605 no. Determinanti per i voti contrari furono soprattutto le tradizionali considerazioni federalistiche.

L'Organizzazione militare del 1907 consentì di levare dalla legge militare fondamentale i dettagli concernenti la struttura dell'esercito, i quali vennero in un primo tempo disciplinati nell'ordinamento delle truppe del 1911. Tuttavia, diversi settori importanti non erano disciplinati in questo disposto; ad esempio, in pieno servizio attivo si dovette improvvisare l'aviazione, che fu poi resa quasi ufficiale il 13 agosto 1915 con un decreto del Consiglio federale. L'immagine che ci si faceva allora della guerra induceva a considerare che l'esercito dovesse essere rafforzato nell'artiglieria e che necessitasse di più mitragliatrici. Inoltre, i veicoli a motore avevano mostrato chiaramente quale fosse la loro incidenza sulle operazioni e sulla logistica. Il nostro Collegio tenne conto di questi quattro elementi principali quando il 6 maggio 1924 presentò alle Camere il messaggio a sostegno di un nuovo ordinamento delle truppe. L'organizzazione militare fu ridimensionata e adeguata alle esigenze di risparmio del periodo di crisi mediante la legge federale del 23 dicembre 1932, ma gli eventi dell'anno 1933 imposero una svolta: la presa del potere in Germania da parte di Adolf Hitler mostrò fin troppo chiaramente quanto fosse importante preoccuparsi seriamente dell'equipaggiamento, dell'armamento e dell'istruzione dell'esercito per garantire la sua adeguata prontezza alla guerra.

Undici mesi dopo, l'11 giugno 1934, il nostro Collegio licenziò un messaggio che prevedeva una modificazione dell'organizzazione militare. Il nuovo disciplinamento, accettato in una votazione referendaria ed entrato in vigore il 1° gennaio 1936, comportò un certo sgravio dei Cantoni nei settori dell'equipaggiamento e dell'armamento e soprattutto un aumento della durata delle scuole reclute. La gravità del periodo traspare del resto dal ritmo col quale vengono presentate le revisioni dell'organizzazione militare: tra il 24 giugno 1938 e il 22 giugno 1939 furono presentati non meno di quattro progetti di riforma.

Vi fu poi una grande revisione nel 1960. I carri armati acquistati negli anni '50 (AMX 13 e Centurion) imponevano adeguamenti dell'organizzazione dell'armata, poiché la nuova immagine del combattimento era determinata dai carri armati. Quest'ampia riforma organizzativa dell'armata si svolse parallelamente ad un adeguamento dell'organizzazione militare che, come figura nel nostro messaggio del 30 giugno 1960, aveva tra gli altri obiettivi quello di tenere maggiormente conto delle esigenze specifiche della protezione civile, dell'industria, dell'agricoltura, delle aziende pubbliche e dell'amministrazione. Detto obiettivo fu raggiunto con l'abbassamento del limite d'età dell'obbligo militare a 50 anni per soldati, appuntati e sottufficiali e a 55 anni per gli ufficiali. Un esercito così ringiovanito doveva però in futuro essere meglio istruito. Inoltre, occorre abolire la cavalleria. Su questo punto, comunque, l'Assemblea federale non seguì le posizioni del Consiglio federale. Con alcune modificazioni, il 21 dicembre 1960 fu approvata la legge federale sulla modificazione dell'organizzazione militare. Negli anni successivi, la realizzazione della grande riforma del 1960 fu marcata dapprima dal dibattito pubblico circa l'eventualità di un arma-

mento nucleare, culminato in due iniziative senza successo, e in seguito sempre maggiormente dall'affare dei Mirages.

Un punto finale a quest'epoca fu posto nel 1966 da tre documenti del nostro Collegio: il concetto della difesa militare nazionale del 6 giugno 1966, il messaggio del 1° luglio concernente la modificazione dell'organizzazione delle truppe, che mirava ad uno svecchiamento in questo ambito, e infine il messaggio del 19 settembre dello stesso anno concernente la riorganizzazione del dipartimento militare ed una modificazione dell'organizzazione militare. In quest'ultimo messaggio il nostro Collegio si interrogava se non fosse stato il caso di procedere ad una revisione totale dell'organizzazione militare ormai quasi sessantenne, ma dichiarava nel contempo che le mozioni scaturite dall'affare dei Mirages, dichiarate per giunta rilevanti dalle Camere, non lasciavano sufficiente tempo per consacrarsi a siffatto compito.

Nel messaggio del 13 marzo 1972 concernente la modificazione dell'organizzazione delle truppe, il nostro Collegio sollecitava ancora una volta l'abolizione della cavalleria. Questa volta, dopo un'ultima esitazione del Consiglio nazionale, l'Assemblea federale accolse la proposta, convinto che i tempi erano ormai maturi per agire in tal senso. La revisione dell'OM del 22 giugno 1984 comportò in particolare la trasformazione del Servizio complementare femminile nel Servizio militare femminile; quella del 22 giugno 1990 permise segnatamente l'abolizione del Servizio complementare, considerato come una sorta di discriminazione, la riduzione a tre del numero delle ispezioni e l'iscrizione nella legge del diritto di reclamo per i militari. Un'altra modificazione fu decisa dall'Assemblea federale il 5 ottobre 1990, allorché fu introdotta nella legge la possibilità del servizio militare non armato.

La fine della guerra fredda consente oggi una nuova analisi fondamentale della politica della pace e della politica di sicurezza della Confederazione Svizzera, come abbiamo del resto rilevato nel nostro rapporto del 1° ottobre 1990 sulla politica di sicurezza della Svizzera (cfr. n. 13 del presente messaggio). Questa nuova situazione ha pure influito sulla decisione di sottoporre l'intera organizzazione militare ad una revisione. Si può pertanto affermare che la storia della legge basilare della nostra difesa, come già abbiamo definito l'organizzazione militare, rispecchia assai chiaramente, dalle sue origini fino all'attuale revisione totale, gli aspetti militari della storia della nostra nazione.

## **13      La riforma dell'esercito 95**

### **131     Contenuto della riforma**

Nel nostro rapporto del 1° ottobre 1990 sulla politica di sicurezza della Svizzera («Rapporto 90»; FF 1990 III 684) abbiamo formulato gli attuali obiettivi di politica di sicurezza e descritto i mezzi per la loro attuazione.

L'esercito costituisce uno dei mezzi della politica di sicurezza. Secondo la nuova concezione, la missione dell'esercito non deve essere limitata alla difesa. Piuttosto, l'esercito deve essere maggiormente impiegato, di concerto con la politica estera, come elemento della politica svizzera di promozione della pace.

Oltre a questa innovazione rimane però il suo mandato di impedire la guerra e di provvedere alla difesa. Infine, l'esercito deve essere reso più idoneo a fornire il proprio contributo per garantire, in caso di gravi catastrofi, l'esistenza generale, proteggendo e salvaguardando le basi vitali della popolazione.

Questa parziale modificazione della missione dell'esercito necessita una sua riforma di ampia portata e quindi anche una revisione delle corrispondenti basi giuridiche. Pure le trasformazioni avvertibili nell'ambito sociale, demografico e della politica interna impongono una riforma: la diminuzione delle nascite, i bisogni dell'economia altamente specializzata, e quindi vulnerabile, e in particolare anche la situazione modificata della politica estera inducono a diminuire gli effettivi e il numero delle formazioni. Nel nostro rapporto alle Camere sul concetto dell'esercito negli anni '90 (Concetto direttivo Esercito 95; FF 1992 I 729), da voi approvato, abbiamo stabilito il quadro di riferimento a lungo termine per la futura ristrutturazione dell'esercito.

Per rendere possibile l'attuazione della nuova concezione d'impiego l'esercito necessita di nuove strutture. Anche l'istruzione deve essere adeguata. Ne risultano pure conseguenze per l'equipaggiamento. Infine, la nuova concezione deve mostrare sufficiente flessibilità per consentire adeguamenti ad ulteriori cambiamenti.

L'«Esercito 95» poggia sui seguenti capisaldi:

- La durata dell'obbligo militare deve essere diminuita. Attualmente tale obbligo dura dal 20° al 50° anno per le truppe e dal 20° al 55° per gli ufficiali. In futuro l'obbligo di prestare servizio militare (quale parte dell'obbligo militare) durerà per soldati, appuntati, sottufficiali e ufficiali fino al grado di capitano fino al 42 anno di età, per determinati capitani, nonché ufficiali di grado superiore, di massima fino a 52 anni. Pertanto, il passaggio alla protezione civile può essere attuato prima. La riforma dell'esercito è effettuata per conseguenza in coordinazione con la riforma contemporanea della struttura e dei compiti della protezione civile.
- L'effettivo regolamentare dell'esercito viene così ridotto dagli attuali 600 000 militari a 400 000.
- Un'altra novità sarà la rinuncia alle classi dell'esercito.
- Il ritmo delle prestazioni di servizio viene modificato: come modello di base ci si avvarrà di un ritmo biennale per i corsi di ripetizione.

## 132 Realizzazione dell'esercito 95

La nuova legge militare (decreto A) contiene da un lato le basi legali per la realizzazione del progetto di riforma Esercito 95 (struttura dell'esercito, frequenza e durata totale dei servizi). D'altro lato, vi vengono adeguati diversi settori che necessitavano già da tempo di una revisione (p. es. il servizio attivo) e introdotte innovazioni (p. es. la formulazione del compito di politica di sicurezza dell'esercito, l'istituzione di un ombudsman militare, il servizio d'appoggio come nuova forma d'impiego, il numero massimo delle piazze d'armi, procedura d'autorizzazione per costruzioni e impianti militari, biglietti gratuiti per viaggi di congedo), che non sono in relazione diretta con il progetto Esercito 95.

Nella pianificazione del progetto Esercito 95 si presuppone che la riforma possa essere attuata a partire dal 1° gennaio 1995 sulla base della nuova legge militare e del nuovo decreto sull'organizzazione dell'esercito (decreto B). Con il decreto federale del 19 marzo 1993 concernente il proscioglimento anticipato dall'obbligo militare e il passaggio nella protezione civile vengono attuate numerose misure preliminari in previsione del momento in cui sarà introdotto l'esercito 95. Approvando questo decreto, le vostre Camere hanno manifestato il loro consenso di principio circa la data di realizzazione della riforma dell'esercito. La buona accoglienza riscossa in Parlamento del Concetto direttivo Esercito 95, le aspettative del pubblico e i risultati prevalentemente positivi della procedura di consultazione, permettono di concludere che un'entrata in vigore ritardata delle nuove disposizioni non sarebbe capita da larghe fasce della popolazione e soprattutto dagli stessi militari. Inoltre, un'eventuale continuazione dell'esercito 61 con la precedente frequenza dei servizi cagionerebbe spese supplementari stimate a circa 100 milioni di franchi all'anno, il cui finanziamento non è garantito vista l'attuale situazione delle finanze della Confederazione.

Per queste ragioni vorremmo garantire che il 1° gennaio 1995 possano entrare in vigore almeno le basi legali assolutamente indispensabili per la realizzazione dell'esercito 95 (riguardanti l'obbligo di prestare servizio militare, i servizi d'istruzione e la struttura dell'esercito). Proponiamo pertanto alle vostre Camere di licenziare, contemporaneamente alla legge militare e all'organizzazione dell'esercito (decreti A e B), due decreti federali che contengono soltanto le basi legali necessarie per l'introduzione dell'esercito 95 (decreti C e D). Questi decreti federali riprendono materialmente le disposizioni della nuova legge militare e dell'organizzazione dell'esercito per i rispettivi ambiti di disciplinamento. Le disposizioni del decreto federale C prevalgono rispetto alle corrispondenti disposizioni dell'organizzazione militare. Come già previsto nella legge militare, anche nel decreto federale C viene conferita al nostro Collegio la facoltà di emanare, per motivi imperativi, disposizioni normative che derogano al tenore della legge. Il nostro Collegio potrà in vigore i decreti C e D soltanto se la legge militare non potrà entrare in vigore il 1° gennaio 1995. Viceversa, li abrogherà non appena la legge militare avrà effetto.

## **14 Caratteristiche della nuova legge militare e dell'organizzazione dell'esercito**

### **141 La missione in materia di politica di sicurezza**

Gli obiettivi della politica di sicurezza, formulati nel rapporto 90, pongono anche per l'esercito nuove priorità. La missione che ne deriva per l'esercito costituisce un ampliamento rispetto a quella attuale. Si è colta l'occasione dell'elaborazione della nuova legge militare per integrare a livello di legge anche questo mandato. In questo modo, la missione assegnata all'esercito è iscritta per la prima volta nella legge. Governo ed esercito vengono di conseguenza obbligati a trasporre nella realtà questi molteplici e in parte nuovi compiti.

Nella procedura di consultazione l'integrazione della missione dell'esercito nella legge militare è stata in generale accolta favorevolmente. In parte accet-

tata e in parte criticata è stata in particolare la possibilità di impieghi di soccorso all'estero nel quadro del servizio di appoggio. Alcuni partecipanti hanno domandato che si rinunci al servizio di appoggio, in particolare a causa della possibilità di un impiego per rafforzare il corpo delle guardie di confine. Alcuni partecipanti hanno osteggiato in generale impieghi dell'esercito all'interno del Paese (ad eccezione dell'aiuto in caso di catastrofi) e hanno respinto quindi anche il servizio d'ordine.

## **142      Obbligo militare e prestazione di servizio**

Le disposizioni sull'obbligo militare sono state riordinate sistematicamente e presentate secondo il decorso temporale dell'adempimento di detto obbligo. Vengono pertanto distinti i limiti d'età relativi ai diversi obblighi parziali. L'età massima per l'obbligo di prestare servizio militare viene abbassata a 42 anni (maggior parte dei capitani, ufficiali subalterni, appuntati e soldati) rispettivamente al 52° anno di età (rimanenti ufficiali). Il totale obbligatorio dei giorni di servizio viene per la prima volta fissato nella legge, conferendo tuttavia al nostro Collegio una certa flessibilità nel decidere in materia. I corsi di ripetizione si svolgeranno in futuro secondo un ritmo biennale.

Queste innovazioni furono di massima approvate nella procedura di consultazione. Alcuni partecipanti hanno chiesto una riduzione ancora più radicale della durata dell'obbligo militare e del totale dei giorni di servizio.

## **143      Diritti e obblighi generali dei militari**

I diritti e obblighi generali dei militari sono oggi definiti nel Regolamento di servizio (RS 80; cfr. n. 243 segg.). Di massima, i militari godono, anche durante il servizio militare, dei diritti dei cittadini svizzeri sanciti dalla Costituzione, dalle leggi e dalle ordinanze. Nel numero 244 del RS 80 sono esposti i diritti generali e nei numeri seguenti commentati. Nel decreto del 30 marzo 1949 concernente l'amministrazione dell'esercito (RS 510.30) vengono tra l'altro disciplinati il soldo, la sussistenza, l'alloggio e i viaggi di servizio. Le indennità di perdita di guadagno sono fondate sulla legge federale del 25 settembre 1952 sulle indennità di perdita di guadagno in caso di servizio militare o di protezione civile (LIPG; RS 834.1).

Per la prima volta saranno integrati nella legge non soltanto gli obblighi, bensì anche i diritti dei militari. Devono restare riservate le limitazioni indispensabili legate alla missione dell'esercito. La disposizione sulle indennità di perdita di guadagno ha carattere puramente dichiarativo. Una revisione della LIPG si prefigge tra l'altro, mediante miglioramenti dell'ordinamento dell'indennità di perdita di guadagno, di attenuare i casi di rigore connessi all'istruzione dei quadri.

## **144      Ombudsman militare**

Nel RS 80 sono stati nuovamente disciplinati il diritto di presentare reclamo e il diritto penale disciplinare. La revisione dell'OM del 22 giugno 1990 iscrive



nella legge la protezione giuridica per affari patrimoniali del servizio militare.

Il potenziamento della protezione giuridica dei militari è un postulato che affonda le sue radici nell'inizio degli anni '70. Nel caso di problemi con superiori e autorità amministrative militari, vi è il bisogno di ricorrere ad un organismo indipendente dall'amministrazione e dall'esercito. In questo modo, la protezione giuridica dei militari potrà essere ulteriormente migliorata.

L'istituzione di un siffatto servizio di mediazione è stata accettata dalla maggioranza dei partecipanti alla procedura di consultazione. Undici Cantoni e tre organizzazioni hanno sollevato dubbi e proposto di rinunciarvi anzitutto per ragioni finanziarie. Un partito vorrebbe escludere le truppe dall'ambito d'azione dell'ombudsman.

Tuttavia, il bisogno per i militari di disporre di un'istanza che funga da interlocutore è evidente. Le truppe e le amministrazioni militari cantonali non possono essere escluse da detto ambito d'azione. Le persone interessate desiderano una protezione quanto possibile completa in tutti gli affari militari. Gli appartenenti a formazioni cantonali devono inoltre ottenere la stessa protezione giuridica degli appartenenti a formazioni federali.

L'ombudsman militare rafforzerà la fiducia tra cittadini ed esercito, rispettivamente l'amministrazione militare, nel senso che aiuterà chi è soggetto all'obbligo di leva e chi è obbligato a prestare servizio militare a prender coscienza dei propri diritti e interessi. Potranno però farvi ricorso soltanto queste persone e non terzi. L'ombudsman militare opera indipendentemente; fa da mediatore, consiglia, ma non ha però competenze di decisione e di impartire istruzioni. La procedura è gratuita e non è vincolata a prescrizioni di forma.

Una richiesta all'ombudsman militare non incide sui termini dei rimedi giuridici e non ha effetto sospensivo sulle procedure ordinarie. Alla carica di ombudsman sarà nominata una sola persona. Il rendiconto sarà pubblicato.

## **145 Tipi di impiego dell'esercito**

Visto l'ampliamento della missione dell'esercito, la legge distingue tra servizio d'istruzione e impiego. I tipi di impiego vengono inoltre ampliati con il servizio di promovimento della pace e il servizio d'appoggio.

### **145.1 Servizio di promovimento della pace**

Come base giuridica per interventi non armati è servita fino ad ora l'ordinanza del 22 febbraio 1989 sull'impiego di personale in azioni di prevenzione della pace e buoni uffici. Il 18 giugno 1993 è stata promulgata la legge federale concernente le truppe svizzere per operazioni di mantenimento della pace (LOMP; FF 1993 II 809). Con questa legge il servizio di promovimento della pace può essere svolto nell'ambito delle operazioni dell'ONU e della CSCE. L'introduzione di un riferimento generale al servizio di promovimento della pace nella LM ha come effetto il fatto di porre questo servizio nel nuovo novero sistematico dei tipi d'impiego. Siffatti impieghi sono considerati servizio militare ai

sensi dell'articolo 12; il DMF li può computare in parte o, a titolo eccezionale, integralmente sul totale obbligatorio dei giorni di servizio.

Nella procedura di consultazione, i Cantoni e la maggioranza dei partiti e delle organizzazioni hanno accettato questo nuovo tipo d'impiego. In senso negativo si sono espressi soltanto tre partiti e un'organizzazione.

## 145.2 Servizio di appoggio

L'ampliamento e lo spostamento del ventaglio delle minacce e dei pericoli impone l'introduzione di un nuovo tipo d'impiego. Il servizio d'istruzione comprende l'istruzione militare di militari e di truppe in scuole e corsi, mentre il servizio attivo comprende il servizio di difesa nazionale e il servizio d'ordine. Il servizio attivo dovrebbe essere limitato ad eventi bellici o a situazioni immediatamente precedenti e al servizio d'ordine. Dal canto suo, il servizio d'ordine è un tipo d'impiego dell'esercito su cui gravano precedenti storici e la cui stessa natura risulta assai problematica. Perciò, in siffatti casi, è indispensabile ordinare il servizio attivo. Il servizio d'istruzione dovrebbe invece limitarsi a pure e semplici attività d'istruzione all'interno dell'esercito.

Il servizio d'appoggio, quale nuova forma d'impiego, comprende tutte le forme di assistenza dell'esercito ad autorità civili in una situazione straordinaria, quando i mezzi delle stesse non sono più sufficienti. Per siffatti impieghi dell'esercito le due forme d'impiego summenzionate sono inadeguate. Tenuto conto della sistematica della legge e dell'importanza di questa forma d'impiego, il servizio d'appoggio deve precedere il servizio attivo. La creazione di una base legale per il servizio d'appoggio garantisce in maniera ottimale la libertà e capacità d'azione delle supreme autorità civili e militari per far fronte a situazioni straordinarie in tempo di pace, come vengono delineate a mo' d'introduzione nel «Rapporto 90». Le disposizioni legali possiedono la necessaria flessibilità e permettono il disciplinamento dei dettagli a livello di ordinanza.

Questo nuovo tipo d'impiego dell'esercito è stato approvato dalla maggioranza dei partecipanti alla procedura di consultazione. Quattro partiti si sono opposti. I Cantoni hanno espresso il desiderio di avere la competenza per la chiamata in servizio e per l'impiego delle proprie truppe per compiti d'appoggio sul territorio di loro sovranità.

Ciò non è tuttavia auspicabile per le ragioni seguenti: le catastrofi che esigono l'impiego di truppe per assistere la popolazione civile travalicano di norma i limiti cantonali. Le formazioni cantonali (battaglioni di fucilieri, battaglioni di fucilieri da montagna, battaglioni di carabinieri, battaglioni di carabinieri da montagna, compagnie di stato maggiore dei reggimenti territoriali) non si prestano materialmente per detti impieghi. Sono piuttosto necessarie formazioni con mezzi del genio, di salvataggio e sanitari di cui i Cantoni non dispongono. Questi ultimi possono, come finora, esigere dalla Confederazione truppe di appoggio. A seconda dell'evento, la Confederazione attribuisce le truppe e il materiale necessari alle autorità civili. In principio la competenza in materia di chiamata in servizio e attribuzione spetta al nostro Collegio. L'assemblea federale autorizza l'impiego se questo comprende più di 2000 militari o dura più

di tre settimane. Previa intesa con il DMF, l'autorità civile formula il compito dell'impiego. La truppa durante l'impiego viene guidata dal comandante militare. I militari hanno nel servizio d'appoggio di massima gli stessi diritti e doveri come durante il servizio d'istruzione.

### 145.3 Servizio attivo

Le disposizioni attuali sul servizio attivo vengono essenzialmente riprese nella nuova legge. Il servizio attivo va limitato al servizio di difesa nazionale e al servizio d'ordine. Nella nuova legge, il disciplinamento delle competenze dell'Assemblea federale è formulato più chiaramente. La competenza del generale di disporre dei mezzi in materia di personale e materiale del Paese viene limitata. Una novità è che invece di prestare giuramento può anche essere fatta promessa solenne. Nel caso di requisizione o di distruzione ci si attiene espressamente al principio di sussidiarietà e di proporzionalità. Un'altra innovazione è che l'esercizio militare potrà essere ordinato anche per imprese private che svolgono compiti pubblici. Sono però escluse le imprese di trasporto titolari di una concessione da parte della Confederazione. Nel caso del servizio d'ordine il carattere sussidiario (incontestato) viene iscritto nella legge.

Nella procedura di consultazione la maggioranza dei partecipanti ha accettato il disciplinamento proposto, secondo il quale il servizio attivo comprende il servizio di difesa nazionale e il servizio d'ordine. Una minoranza respinge impieghi dell'esercito all'interno: il mandato conferito all'esercito dovrebbe limitarsi a fornire un contributo alla diminuzione della violenza bellica (p. es. con impieghi intesi a mantenere la pace all'estero), alla protezione della popolazione, nonché all'aiuto in caso di catastrofe all'interno e all'estero.

La possibilità di un impiego dell'esercito per la difesa contro gravi minacce della sicurezza interna dovrebbe tuttavia essere mantenuta di massima come «ultima ratio». Quando le minacce raggiungono proporzioni tali da interessare l'intero Stato, non sarebbe giudizioso che quest'ultimo rinunciassi a priori al suo estremo mezzo di potere, l'esercito, per far fronte al pericolo.

## 146 Organizzazione dell'esercito

Secondo il diritto vigente l'esercito è suddiviso in classi (l'attiva, la Landwehr e la Landsturm). L'esercito comprende stati maggiori di comando, lo stato maggiore generale, le Armi, i servizi ausiliari, il servizio militare femminile e il servizio della Croce Rossa. L'esercito si articola in Armi, in corpi d'armata, in brigate e in unità d'armata. L'Assemblea federale ha competenze molto estese quanto a organizzazione dell'esercito. Il nostro Collegio si limita a fissarne l'articolazione. Secondo il nuovo disciplinamento proposto, spetta all'Assemblea federale stabilire la struttura fondamentale dell'esercito ed i principi organizzativi. È invece nostro compito stabilire la struttura delle Grandi Unità e il numero dei corpi d'armata e delle formazioni. Il DMF e l'Aggruppamento dello stato maggiore generale stabiliscono l'organizzazione di dettaglio. Per il resto viene disciplinata l'aggregazione degli stati maggiori. Le attuali fra-

zioni di stato maggiore dell'esercito, a cui sono affidati compiti da espletare per il Consiglio federale, diventano nostri stati maggiori e non rientrano nell'effettivo regolamentare dell'esercito. In un ulteriore capitolo è stabilito l'ordinamento quadro dell'organizzazione e dei compiti del servizio d'informazioni e del servizio di sicurezza militare. Seguono le basi legali per il Corpo della guardia delle fortificazioni e la Squadra di vigilanza come formazioni di professionisti, nonché le prescrizioni sulle promozioni. Dette prescrizioni sono state formulate in modo molto più conciso rispetto alla versione attuale.

Il nuovo disciplinamento delle disposizioni organizzative è stato approvato dalla maggioranza dei partecipanti alla consultazione; soltanto un partito si è dichiarato contrario. Alcuni partecipanti hanno domandato l'iscrizione nella legge di un controllo parlamentare del servizio d'informazioni e del servizio di sicurezza militare. Questi servizi dovrebbero essere limitati al servizio attivo.

La limitazione degli effettivi dell'esercito e la soppressione delle classi rende irrinunciabile una rielaborazione delle strutture esistenti. La flessibilità imposta dal mandato e la presupposta multifunzionalità dell'esercito si ripercuotono sulla sua organizzazione. La struttura delle formazioni deve poter essere adeguata in tempo utile ai rispettivi mandati e alle esigenze modificate. La procedura attuale per la modificazione dell'organizzazione delle truppe dura da 24 a 28 mesi. Per poter adempiere questo postulato sia l'organizzazione sia la ripartizione delle competenze organizzative deve essere molto flessibile. Il disciplinamento del servizio d'informazioni e del servizio di sicurezza militare risponde a quanto richiesto dalla Commissione d'inchiesta parlamentare del DMF. La legge prevede controlli per entrambi i servizi.

#### **147 Limitazione del numero delle piazze d'armi**

La legge militare innova limitando il numero delle piazze d'armi federali e cantonali a 40. Questa disposizione è stata accolta come controproposta indiretta all'iniziativa popolare «40 piazze d'armi sono sufficienti - Protezione dell'ambiente anche per i militari».

Nella procedura di consultazione questo disciplinamento è stato espressamente accettato da un Cantone, da un partito e da due organizzazioni. Contro la determinazione del numero si sono opposti due Cantoni, due partiti e quattro organizzazioni.

#### **148 Autorizzazione obbligatoria per costruzioni e impianti militari**

La legge militare innova disponendo che opere e impianti destinati alla difesa nazionale potranno essere costruiti, modificati od essere adibiti ad un altro scopo militare soltanto con un'autorizzazione della Confederazione. Questo disciplinamento sostituisce la disposizione attuale nella OM, giusta la quale i lavori che servono alla difesa nazionale non possono sottostare ad alcuna tassa o autorizzazione cantonale o comunale. A tal fine in futuro sarà quindi applicata una procedura federale nella quale ai Cantoni, ai Comuni, ai privati direttamente interessati e a organizzazioni ecologiche svizzere verrà concesso il di-

ritto di essere sentiti e quello di interporre ricorso. Le parti autorizzate a interporre ricorso hanno a disposizione una procedura che può giungere fino al Tribunale federale.

La maggioranza dei partecipanti alla procedura di consultazione ha ritenuto buona questa soluzione. Particolarmente favorevoli si sono dimostrate le organizzazioni di protezione della natura e del patrimonio culturale che si sono pronunciate in merito. Sfavorevoli per contro sono stati alcuni partecipanti che caldeggiavano l'applicazione della procedura cantonale ordinaria, nonché un'organizzazione che teme lavori gravosi eccessivi nella realizzazione di progetti di opere militari. Anche questa novità è stata ripresa nel presente progetto, quale controprogetto indiretto all'iniziativa popolare «40 piazze d'armi sono sufficienti - Protezione dell'ambiente anche per i militari».

## **149      Decreto federale sull'organizzazione dell'esercito**

Il decreto federale sull'organizzazione dell'esercito (OEs) contiene le disposizioni organizzative che riguardano l'esercito. Il concetto direttivo Esercito 95 esige strutture dell'esercito che possano facilmente essere scomposte o sviluppate, affinché sia possibile adeguare gli effettivi a seconda del bisogno, senza ristrutturazioni fondamentali. A tal fine occorre che le competenze in materia di organizzazione siano ripartite in modo nuovo, vale a dire che l'Assemblea federale stabilisca la struttura fondamentale dell'esercito e ne disciplini gli effettivi globali. Per il resto, il Parlamento può continuare ad esercitare un influsso mediante l'autorizzazione dei crediti e nel quadro dell'acquisizione di materiale militare. Il nostro Collegio e il DMF si divideranno, a seconda dei livelli, il compito di stabilire l'articolazione interna delle corrispondenti unità militari. Questa ripartizione delle competenze si basa sugli stessi principi sanciti, per l'amministrazione civile della Confederazione, nella legge sull'organizzazione dell'amministrazione. Raggruppamenti e cambiamenti di denominazione di unità organizzative militari dovranno essere delegate a livelli inferiori mediante trasferimenti di competenze.

Il disegno dell'OEs è stato accettato dalla maggior parte dei partecipanti alla procedura di consultazione, come pure la riduzione dell'effettivo regolamentare a 400 000 uomini, prevista da questo atto normativo. La OEs è stata per contro rifiutata da alcuni partecipanti secondo i quali l'effettivo regolamentare dovrebbe essere ridotto a 100 000 fino a 120 000 uomini, cosa che esigerebbe una ristrutturazione totale dell'esercito. D'altra parte, un'organizzazione auspica che la limitazione dell'effettivo regolamentare sia già fissata anche per tempi di servizio attivo. Un'altra organizzazione vorrebbe già intavolare ora la discussione circa un'ulteriore riduzione, per esempio a 300 000 uomini.

## **15        Altri risultati della procedura di consultazione**

### **151      Rapporti tra Confederazione e Cantoni**

Diversi Cantoni hanno sollevato il problema fondamentale dei rapporti tra Confederazione e Cantoni nell'ambito militare e sollecitato, oltre a maggiori

competenze riguardo a singoli punti (p. es. per la chiamata al servizio d'appoggio o per l'acquisto di armamento), maggiori consultazioni in generale.

La nuova legge militare deve attenersi al quadro delimitato dagli articoli militari della Costituzione federale, poiché non è prevista una revisione di questo atto normativo fondamentale. Dette disposizioni costituzionali sono in parte superate e non tengono conto degli attuali bisogni della difesa integrata sotto ogni aspetto. D'altra parte esse attribuiscono determinate competenze ai Cantoni alle quali la nuova legge deve attenersi (p. es. art. 19 cpv. 4, art. 20 cpv. 1 e 3, art. 21 Cost.).

Occorre d'altronde partire dal principio del primato della Confederazione nei confronti dei Cantoni per quanto riguarda l'istruzione (art. 20 cpv. 2 Cost.) o le piazze d'istruzione (art. 22 Cost.). Nelle questioni d'istruzione la coordinazione dell'impiego è discussa in stretta collaborazione tra i Cantoni e i servizi di coordinazione della Confederazione, badando di massima a coinvolgere direttamente le regioni interessate.

Inoltre, come prescrive la Costituzione, la Confederazione deve avere riguardo per i bisogni cantonali fondamentali nel quadro della compensazione degli oneri. Non è tuttavia compito degli organi della Confederazione competenti in materia militare, segnatamente del DMF, fornire un sostegno alla politica regionale. Per contro questi organi devono salvaguardare essenziali interessi regionali; a tal fine, dato che così facendo forniscono prestazioni di economia globale, hanno diritto all'attribuzione dei mezzi corrispondenti. La coordinazione dei provvedimenti di politica regionale deve tuttavia, nell'interesse generale, essere curata da un servizio centrale della Confederazione.

Nel 1979 è stato iniziato il progetto Koberio, quale studio di scienza dell'amministrazione, con l'obiettivo di «mostrare una possibile compensazione delle ripercussioni economiche e di politica sociale di provvedimenti di riorganizzazione nella regione di montagna». Lo studio si è concluso con il rapporto del 15 ottobre 1990. Dal 1991, il delegato del Capo del DMF per questioni di politica regionale cura gli intenti che risultano da questo rapporto. Tuttavia le modificazioni fondamentali delle circostanze esterne (riduzione dei posti di lavoro, contrazione dei mezzi finanziari) hanno limitato le corrispondenti possibilità della Confederazione e del DMF. Ciononostante, grazie alla politica regionale del DMF, si sono potuti attuare molti intenti KOBERIO a favore delle regioni meno favorite: per esempio maggiore trasferimento di investimenti per le infrastrutture in regioni marginali; aumento massiccio delle aliquote d'indennizzo rilevanti; riduzione delle emissioni foniche con provvedimenti edili e maggior impiego di simulatori.

Le esperienze effettuate hanno messo in evidenza l'esistenza di un bisogno di maggiori contatti tra i servizi attivi sul piano della politica regionale. A causa della richiesta riduzione in materia di personale e di finanze, il DMF deve limitarsi a una decentralizzazione. Quest'ultima è dettata da un lato dalle esigenze dell'esercito, ma d'altro lato è limitata dai principi di una gestione razionale dell'amministrazione. Per veri e propri provvedimenti di politica regionale il mandato di prestazioni non offre quasi alcun margine di manovra al DMF. Responsabile di siffatti provvedimenti (p. es. infrastruttura non condizionata

dall'esercito, sviluppo dell'industria, dell'artigianato e dei servizi) non può però essere il DMF. Tutto questo è eventualmente compito della Confederazione e deve essere curato da un suo servizio centrale conformemente al programma di legislatura e nell'ambito delle istruzioni del Consiglio federale sulla coordinazione in materia di politica regionale dell'attività della Confederazione.

## 152      **Concetto d'impiego dell'esercito**

Alcuni partecipanti alla procedura di consultazione hanno espresso critiche fondamentali riguardo alla concezione d'impiego dell'esercito, sostenendo che il progetto è caratterizzato da concezioni superate. In particolare, respingono l'idea della dissuasione e postulano invece un concetto della sicurezza comune e della pace comune. In quest'ottica, l'esercito andrebbe ridotto a 100 000 fino a 120 000 uomini, l'età di prestare servizio militare fino al 29° o 30° anno, rispettivamente per ufficiali fino al 45° anno di età e il periodo di servizio notevolmente riaccuriato.

Le condizioni quadro e i presupposti per l'Esercito 95 sono stati esposti nel Concetto direttivo Esercito 95. Quest'ultimo, di cui le vostre Camere hanno preso atto, dovrà essere realizzato ed integrato nella legge mediante le presenti revisioni della legge militare e dell'organizzazione dell'esercito. Le proposte di rifiutare tale progetto che esigevano dal nostro Collegio altri concetti dell'esercito sono state chiaramente respinte. Ci fondiamo pertanto su quanto esposto nel citato concetto direttivo e respingiamo le proposte dei summenzionati partecipanti alla procedura di consultazione per le seguenti ragioni brevemente riassunte:

Se la Svizzera vuole continuare ad affermarsi come Stato sovrano e indipendente anche nel caso in cui sia costretta a difendersi, non può rinunciare alla capacità di proteggere permanentemente tutto il suo territorio. Questa capacità di difesa è quanto mai necessaria, in quanto le speranze di pace che gli sconvolgimenti politici degli ultimi anni avevano destato sono state disilluse. La situazione in Europa e nel suo contesto strategico è di nuovo viepiù caratterizzata da instabilità, focolai di conflitti e insicurezza. Limitando gli obiettivi a quanto previsto dalla concezione che preconizza un esercito ridotto non si potrebbe più garantire la sufficiente salvaguardia della sovranità della Svizzera. L'essere disposti consciamente ad accettare una capacità di difesa molto ridotta fino al momento della creazione di un sistema efficace europeo di sicurezza non è un modo di tener adeguatamente conto degli sviluppi negativi testé indicati. Un sistema di sicurezza collettiva è presente nel nostro continente soltanto allo stadio di singoli intenti e si deve tener conto del fatto che dovranno ancora passare molti anni prima che questa situazione si modifichi in maniera decisiva.

La protezione e la sicurezza all'interno del Paese sarà inoltre anche in futuro un mandato alla Confederazione. Di fronte a situazioni straordinarie le forze di polizia attualmente esistenti potrebbero essere superate dagli eventi. Se la libertà d'azione del Governo va mantenuta anche in siffatti casi rimangono soltanto i mezzi di un rafforzamento delle forze di polizia o del ricorso a forze

dell'esercito come mezzo sussidiario. Contrariamente ai timori di alcuni partecipanti alla procedura di consultazione, l'aiuto dell'esercito viene dato nel quadro del servizio d'ordine, il quale, oltre ad essere del tutto costituzionale, è posto sotto la responsabilità delle autorità civili.

Per l'adempimento del mandato dell'esercito è quindi necessario e adeguato un effettivo di 400 000 militari, capace di difendere il Paese e il popolo anche nel caso peggiore. Parimenti, impieghi sussidiari sarebbero garantiti anche per lunghi periodi, poiché tale effettivo permette d'effettuare sostituzioni di militari.

## **2           Commento alle singole disposizioni**

### **21          Legge militare**

#### *Ingresso*

Il riferimento alla competenza generale della Confederazione in materia di politica estera è imposto dal previsto impiego dell'esercito in operazioni di mantenimento della pace (art. 71).

#### **Titolo primo: Missione dell'esercito**

Il primo titolo del disegno di legge definisce il mandato di politica di sicurezza dell'esercito. Quale elemento della difesa integrata, l'esercito contribuisce a perseguire gli obiettivi della Confederazione annoverati, in modo non esaustivo, segnatamente nell'articolo 2 della Costituzione federale (Cost.). Questa definizione, che include i Cantoni, è stata introdotta su proposta di diversi Cantoni in occasione della procedura di consultazione nella quale l'integrazione nella legge del mandato all'esercito è stata unanimemente accettata.

I differenti aspetti della missione possono essere descritti come segue:

- a. L'esercito contribuisce alla prevenzione della guerra esplicando un effetto di dissuasione. Questo resta il compito primario dell'esercito. Un altro contributo preventivo è fornito dal Dipartimento federale degli affari esteri nell'ambito delle sue attività diplomatiche.
- b. La difesa concerne il territorio e lo spazio aereo del nostro Stato, nonché la sua popolazione e le sue basi essenziali. In senso lato, anche le istituzioni svizzere, la libertà e i diritti dei cittadini.
- c. La missione comprende pure il servizio d'ordine, disciplinato in dettaglio nell'articolo 88 LM. Il testo proposto intende sottolineare in particolare il carattere sussidiario del servizio d'ordine, ovvero il fatto che l'esercito interviene in tal senso soltanto nel caso in cui i mezzi civili (della polizia) non siano sufficienti per far fronte a una minaccia alla sicurezza interna. Deve inoltre trattarsi di una minaccia *grave*, il che pone la soglia per permettere simili interventi ad un livello alquanto elevato.
- d. Il rapporto 90 sulla politica di sicurezza attribuisce un'importanza del tutto particolare agli aiuti prestati dall'esercito in caso di minaccia contro le condizioni generali di esistenza, per esempio in caso di catastrofe. Tali



interventi non dovrebbero essere circoscritti unicamente all'interno delle nostre frontiere, ma dovrebbero, estendendo le possibilità d'impiego dell'esercito, consentire anche un sostegno all'estero, segnatamente in caso di grandi catastrofi nelle regioni limitrofe. L'assistenza delle autorità può tuttavia anche consistere ad esempio in un rafforzamento della polizia aerea, nell'assunzione di compiti di vigilanza in occasione di conferenze internazionali in Svizzera oppure nell'intervento dell'esercito per assistere rifugiati o per coadiuvare gli organi di sorveglianza delle frontiere nell'ambito dei servizi d'assistenza in situazioni straordinarie dovute a flussi migratori.

- e. Il contributo dell'esercito al promovimento della pace, della stabilità e della sicurezza a livello internazionale si concreta per esempio nell'impiego di berretti blu o, come previsto, di caschi blu sotto l'egida dell'ONU o di altre organizzazioni internazionali (servizio di promovimento della pace).

## **Titolo secondo: Nuovo ordinamento sistematico**

La riforma dell'esercito 95 impone la modificazione della maggior parte degli articoli delle sezioni I-III della prima parte dell'attuale OM. Ciò consentirà di conferire alle disposizioni concernenti l'obbligo militare un nuovo ordinamento sistematico, corrispondente alla successione temporale dell'adempimento dei differenti obblighi. Il primo obbligo del cittadino Svizzero sotto il profilo militare è l'obbligo di leva; segue poi il reclutamento e, se del caso, l'obbligo di prestare servizio militare. Tale decorso sarà dunque iscritto nella struttura stessa della legge.

Conseguentemente, i limiti d'età dei differenti obblighi dovranno pure figurare in modo distinto: l'obbligo di annunciarsi per l'iscrizione dura dal 19° al 41° anno d'età, poiché un uomo che acquisisce la cittadinanza svizzera a 35 anni, ad esempio, deve essere registrato nel controllo militare ed è tenuto ad assolvere il suo obbligo militare pagando la tassa militare. Non avrebbe senso in questo caso prescrivere il reclutamento e l'assolvimento del servizio militare. Il limite d'età per il reclutamento è stato pertanto abbassato (19°-25° anno d'età; art. 8 del disegno). I limiti di età dell'obbligo di prestare servizio militare sono evidentemente molto importanti per le persone interessate e la loro differenziazione abolisce il rigido limite attualmente in vigore, il quale, del resto, è già oggi applicato differentemente a seconda dei vari tipi di obblighi.

## **Capitolo 1: Disposizioni generali**

### **Art. 2 Principio (art. 1 OM)**

Il capoverso 1 ribadisce il principio dell'obbligo militare generale sancito dalla Costituzione. Nel capoverso 2 è fornito un compendio del contenuto dell'obbligo militare. Questo novero costituisce la base per l'ordinamento sistematico del secondo capitolo. Visto che popolo e Cantoni hanno approvato la revisione costituzionale del 17 maggio 1992 che introduce il principio di un servizio civile, occorre menzionare come elemento dell'obbligo militare anche la prestazione di un servizio sostitutivo (cpv. 2 lett. c). Analogamente alle disposizioni

sull'obbligo di prestare servizio militare, si dovrà prevedere una tassa d'esenzione in caso di non adempimento del servizio civile (lett. d).

Nella procedura di consultazione è stato criticato il fatto che l'obbligo di prestare servizio civile sia presentato come parte dell'obbligo militare. Tuttavia è giusto assegnarlo all'ambito militare perché si tratta di un servizio sostitutivo che va prestato in luogo del servizio militare.

#### *Art. 3 Servizio militare della cittadina Svizzera (art. 3<sup>bis</sup> OM)*

Nell'esercito 95 il Servizio militare femminile e il Servizio della Croce Rossa non saranno più elementi distinti dell'esercito: i militari donne saranno completamente integrati nelle Armi o nei servizi ausiliari in cui presteranno servizio (cfr. a questo proposito anche le osservazioni concernenti il titolo sesto). I militari donne avranno, ovunque ciò sia possibile, i medesimi diritti e obblighi degli altri militari. Per esempio l'istruzione specialistica potrà essere svolta insieme agli uomini, il che imporrà alcuni adeguamenti nelle scuole reclute degli ambiti in cui saranno impiegate anche le donne. Resta invece immutato il principio secondo il quale le donne non svolgono alcuna missione di combattimento e secondo cui, pertanto, non possono essere obbligate ad un impiego armato. Questo principio è stato espressamente accettato nella procedura di consultazione. L'articolo ha un tenore volutamente aperto onde poter tener conto delle eventuali prossime evoluzioni sotto il profilo della parità tra uomo e donna in ambito militare.

Una volta che l'autorità competente ha accolto l'annuncio, la donna è obbligata a partecipare al reclutamento. Se in occasione di quest'ultimo è dichiarata abile, diventa soggetta all'obbligo di prestare servizio militare. Ne consegue, ad esempio, che in caso di obiezione per motivi di coscienza, potrà anch'essa venir ammessa al servizio civile.

Nella procedura di consultazione si è suggerito di limitare per le donne (ad es. a 5 anni) la durata dell'obbligo di prestare servizio militare e quindi di levare un possibile fattore dissuasivo per le potenziali interessate.

Ove l'istruzione lo permette, le donne presteranno servizi più brevi di quelli degli uomini. Il nostro Collegio preciserà i dettagli.

Questo nuovo ordinamento dovrebbe consentire anche uno sgravio di oneri amministrativi. Resta mantenuto il principio secondo cui i militari donne che non hanno prestato un servizio non devono pagare la tassa militare, ma, per ragioni sistematiche, figurerà soltanto nella pertinente legge federale sulla tassa d'esenzione dal servizio militare.

#### *Art. 4 Svizzeri all'estero (art. 1 cpv. 4 OM)*

Gli articoli 4 e 5 permettono di integrare nella legge militare i principi dell'obbligo militare per gli svizzeri all'estero e per le persone aventi doppia cittadinanza, e quindi di abrogare il decreto federale dell'8 dicembre 1961 concernente il servizio militare degli Svizzeri all'estero e di quelli aventi doppia cittadinanza (RS 519.3). Dal punto di vista materiale il contenuto degli obblighi resterà il medesimo. In tempo di pace vige un'esenzione alquanto ampia (cpv. 1 e 3). Saranno tuttavia ancora possibili eccezioni, in particolare, per esempio,

per gli Svizzeri all'estero che vivono nelle regioni limitrofe e che lavorano in Svizzera o vi seguono una formazione.

Il disciplinamento attuale prevede che in caso di mobilitazione parziale gli Svizzeri all'estero non entrano in servizio. In caso di mobilitazione generale sono tenuti ad entrare in servizio a determinate condizioni (durata del soggiorno all'estero; domicilio in uno degli Stati designati dal nostro Collegio). Di principio, tali prescrizioni resteranno immutate sotto il profilo materiale, ma saranno disciplinate dal nostro Collegio a livello d'ordinanza (cpv. 5).

Gli Svizzeri all'estero che hanno dimorato o soggiornato all'estero per sei anni ininterrottamente (questo termine non è evidentemente interrotto in caso di vacanze o brevi soggiorni in Svizzera) non saranno di regola più incorporati al loro rientro in Svizzera, ma saranno a disposizione della protezione civile (cpv. 4).

#### *Art. 5* Persone con doppia cittadinanza (art. 1 cpv. 4 OM)

Occorrerà riconoscere il più possibile l'adempimento degli obblighi militari all'estero. Si terrà conto non solo del servizio militare, ma anche del versamento di tasse d'esenzione o dell'adempimento di un servizio civile sostitutivo. Il fatto di non computare questi due ultimi tipi di prestazioni sostitutive ha cagionato ultimamente diverse difficoltà; si è dunque trovata una soluzione condiscendente che permette anche di prendere in considerazione la nuova situazione giuridica venutasi a creare in Svizzera dopo l'introduzione del servizio civile. Saranno tuttavia possibili alcune eccezioni, per esempio qualora la prestazione di servizio all'estero sia avvenuta illegalmente o abusivamente al fine di sottrarsi all'obbligo militare in Svizzera, oppure per i casi in cui l'interessato intenda prestare servizio in Svizzera.

Con l'applicazione dell'articolo 1 capoverso 1 lettera a e dell'articolo 57 capoverso 8 lettera a della legge sulla cittadinanza (nella versione del 14 dicembre 1984) il numero dei cittadini svizzeri aventi la doppia cittadinanza è fortemente aumentato (acquisizione della cittadinanza svizzera in caso di madre svizzera sposata con uno straniero). È pertanto prevedibile nei prossimi anni un aumento degli accordi bilaterali concernenti il riconoscimento dell'adempimento dell'obbligo militare da parte di persone aventi la doppia cittadinanza. Al fine di sgravare l'Assemblea federale dall'onere d'approvazione di tali accordi, materialmente omogenei, il nuovo capoverso 3 ne delega la competenza al nostro Collegio. Gli accordi dovranno evidentemente fondarsi sul principio della reciprocità del riconoscimento. La delega prevista non pone problemi d'ordine costituzionale; essa è contenuta in un atto legislativo soggetto a referendum, è limitata ad una materia specifica e ben determinata e prevede un limite alla delega nella misura in cui il nostro Collegio è vincolato al principio della reciprocità del riconoscimento.

#### *Art. 6* Attribuzione e assegnazione di altre persone (art. 20 OM)

Motivi d'ordine sistematico giustificano l'assunzione dell'attuale articolo 20 OM nel presente capitolo. Sotto il profilo materiale l'unica modificazione consiste nell'eliminazione dell'articolo 16 OM dal riferimento figurante alla lettera

b del capoverso 1, dal momento che esso sarà abrogato nella nuova legge. Inoltre, per quanto concerne i volontari giusta la lettera a, vien stabilita la primazia della protezione civile, come è già attualmente il caso in pratica.

## **Capitolo 2: Contenuto dell'obbligo militare**

### **Sezione 1: Obbligo di leva**

#### *Art. 7* Annuncio per la registrazione nel controllo militare (*nuovo*)

Secondo il nuovo ordinamento le formalità d'iscrizione e la consegna del libretto di servizio avverranno per posta (oggi è invece necessaria la comparsa dell'interessato).

#### *Art. 8* Obbligo di partecipare al reclutamento (art. 1<sup>bis</sup>, 3 cpv. 2 e 4 OM)

Quale conseguenza della riduzione della durata dell'obbligo di prestare servizio militare, l'età massima per il reclutamento è stata abbassata da 28 a 25 anni. Il nostro Collegio potrà prevedere eccezioni.

Il fatto di presentare una domanda di prestare servizio civile non dispensa dall'obbligo di partecipare al reclutamento, dato che l'obbligo di prestare il servizio sostitutivo dipende dall'obbligo e dall'abilità di prestare servizio militare e pertanto dal reclutamento. Occorrerà disciplinare detti principi nella pertinente legislazione.

Il riferimento alla protezione civile (cpv. 4) è dichiarativo. Il fatto che gli interessati restino «a disposizione della protezione civile» sottolinea che l'obbligo di prestare servizio di protezione civile è disciplinato dalle pertinenti norme della protezione civile e che gli organi competenti per questo ambito sono autorizzati a decidere. Le persone domiciliate in Svizzera sono a disposizione della protezione civile.

#### *Art. 9* Reclutamento (art. 4 cpv. 3 e 5 OM)

Gli esami attitudinali e gli esami speciali dovranno essere menzionati nella legge militare (cfr. l'ordinanza del 3 marzo 1986 concernente gli esami d'attitudine e gli esami speciali dei reclutandi, RFM 88/368). Il concetto di attitudini fisiche è sostituito da quello di attitudini, che permette di esaminare altre componenti per perseguire una più precisa e corretta assegnazione o per individuare precocemente potenziali futuri quadri.

Nell'ambito del reclutamento viene anche valutata l'abilità al servizio militare delle persone che saranno soggette all'obbligo di prestare servizio civile. Si può invece rinunciare ai chiarimenti e ai provvedimenti di cui al capoverso 1 lettere b-d.

#### *Art. 10* Libretto di servizio (art. 7 OM)

È mantenuto il concetto di libretto di servizio quale documento d'identità militare. Al nostro Collegio però sarà conferita la competenza di determinare il genere e la forma di tale documento (cpv. 3 lett. a), in modo da permettere in futuro anche una raccolta di dati elettronica con una corrispondente presentazione. Per gli Svizzeri all'estero si potrà anche prevedere il Foglio militare quale

documento d'identità. Inoltre è stata definita una nuova utilizzazione del libretto di servizio; in futuro potrà essere usato anche nella protezione civile, nel servizio civile, per le prestazioni di servizio negli organi di condotta civili della difesa integrata.

*Art. 11* Competenza e ripartizione dei costi (art. 4 cpv. 1 OM)

I Cantoni sono tenuti ad informare i reclutandi circa il reclutamento, ma possono procedere a tal fine come meglio credono, ad esempio inviando il materiale informativo a domicilio. Ragioni di proporzionalità impongono la minaccia di sanzioni soltanto nel caso di non adempimento di obblighi d'interesse fondamentale per lo Stato, come ad esempio l'obbligo d'iscrizione e di presa in consegna del libretto di servizio. L'informazione concernente il reclutamento interessa principalmente il reclutando e quindi chi non vuole riceverla non dovrà più essere punito.

Il capoverso 4 si fonda sull'articolo 4 capoverso 1 seconda frase OM recentemente modificato dall'Assemblea federale nell'ambito della nuova ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni (LF del 22 marzo 1991 concernente modificazioni della legislazione militare, FF 1991 I 1078). Occorre adottare il principio secondo il quale i Cantoni devono assumere i costi del reclutamento. Si precisa tuttavia che i costi dovuti alla collaborazione di agenti della Confederazione (inclusi militari a cui è dovuto il soldo ed esperti per l'esame delle attitudini fisiche) sono assunti dalla Confederazione, compresi quelli del materiale da essa fornito.

**Sezione 2: Obbligo di prestare servizio militare**

*Art. 12* Principio (art. 8 e 9 OM)

Questo articolo enumera in modo esaustivo i tipi di servizio, fra i quali figurano ora anche il servizio di promovimento della pace e il servizio d'appoggio, descritti nel titolo quinto.

L'articolo 1 lettere d ed e innova in quanto prevede per l'esercito un mandato di politica di sicurezza, che comprende il contributo alla generale preservazione delle basi esistenziali e il promovimento della pace a livello internazionale. Pertanto, il concetto di servizio militare non si limita più soltanto al servizio d'istruzione e al servizio di difesa nazionale, ma include anche impieghi per la salvaguardia della sopravvivenza e per il promovimento della pace.

*Art. 13* Durata dell'obbligo di prestare servizio militare  
(art. 1 cpv. 2 e 3 OM)

Il nuovo limite di età della soggezione all'obbligo di prestare servizio militare per sottufficiali, appuntati, soldati, capitani e ufficiali subalterni (nonché ufficiali specialisti delle rispettive funzioni) è fissato a 42 anni. Per capitani e ufficiali specialisti con funzione analoga il limite può essere, in caso di bisogno, di 52 anni. Ciò è il caso quando tali ufficiali svolgono funzioni speciali (p. es. in stati maggiori, nel servizio sanitario, ufficiali di giustizia, piloti militari, cappellani) oppure dispongono di capacità particolari (p. es. istruttori). Alti ufficiali superiori, ufficiali superiori e ufficiali specialisti con funzioni analoghe

sono soggetti all'obbligo di prestare servizio militare fino a 52 anni. In caso di bisogno, per gli alti ufficiali superiori questo limite può estendersi fino a 62 anni. A questo proposito, il nostro Collegio ha la facoltà di prevedere eccezioni per alti ufficiali superiori e per gli ufficiali superiori (cpv. 5 lett. a).

Per esigenze speciali dell'esercito e di altri settori della difesa integrata occorre estendere l'obbligo di prestare servizio fino a 52 anni (cpv. 3). Tale disposizione interessa ad esempio funzionari e impiegati del Dipartimento militare federale incorporati in stati maggiori o in formazioni di aziende militarizzate, agenti delle PTT incorporati nel servizio dei telegrafi, dei telefoni o della posta da campo, impiegati delle FFS e di altre aziende di trasporto incorporati nel servizio militare delle ferrovie, impiegati di Swisscontrol con funzioni nel controllo del traffico aereo, impiegati dell'Istituto svizzero di meteorologia, dell'Istituto di ricerca sulle valanghe, del servizio sismologico svizzero e del laboratorio di fisica dell'atmosfera del PFZ, incorporati in stati maggiori o nelle formazioni meteo o di valanghe. Occorre inoltre estendere l'obbligo di prestare servizio militare fino a 52 anni per i militari che dispongono di conoscenze particolari. In questa categoria rientrano in particolare i membri delle truppe per operazioni di mantenimento della pace, membri della giustizia militare, medici, dentisti, guide di cani del reggimento d'aiuto in caso di catastrofe, membri degli stati maggiori del Consiglio federale, dello stato maggiore dell'esercito e degli stati maggiori di mobilitazione, personale insegnante ed istruttori di milizia, specialisti dei mezzi di comunicazione di massa, membri delle formazioni dei carburanti. I militari che prestano servizio militare giusta il capoverso 3 sono soggetti all'obbligo di prestare servizio militare e, conseguentemente, non soggiacciono inoltre all'obbligo di prestare servizio di protezione civile. Non occorre dunque aprire una procedura d'esenzione dalla protezione civile. La persona di cui l'esercito non ha più bisogno prima che abbia compiuto i 52 anni viene di regola assegnata alla riserva di personale.

La determinazione della durata dell'obbligo di prestare servizio militare permette in particolare di regolare gli effettivi dell'esercito. Le esigenze in questa materia devono essere fissate tenendo conto della situazione sotto il profilo della politica di sicurezza. Qualora quest'ultima subisca modificazioni, generando nuove necessità di effettivi, il nostro Collegio deve avere la facoltà di modificare i limiti di età di cui ai capoversi 2-4 nel quadro dei limiti massimi fissati dal Parlamento (cpv. 5 lett. b). Nel caso in cui si presenti la necessità di eccedere il limite massimo, la competenza spetta all'Assemblea federale che può decidere in merito con decreto federale non soggetto a referendum (cpv. 4 combinato con l'art. 151). Tali disposizioni consentono pertanto un disciplinamento estremamente flessibile.

Chi è stato prosciolto dall'obbligo di prestare servizio per aver raggiunto il limite d'età, non dovrebbe più poter essere incorporato, anche in seguito ad un eventuale innalzamento dei limiti d'età (cpv. 6). Una simile norma è non da ultimo necessaria anche per soddisfare alle esigenze della protezione civile.

#### *Art. 14* Impiego ulteriore (art. 35 OM)

Un militare può essere mantenuto nell'esercito oltre i limiti di età di cui all'articolo 13 soltanto con il proprio consenso. È segnatamente il caso per le persone

che svolgono un'attività professionale strettamente connessa con la loro funzione militare. Ciò spiega perché in questi casi il limite d'età è fissato a 65 anni.

*Art. 15* Obbligo di accettare un grado e di assumere una funzione (art. 10 OM)

L'obbligo di accettare un grado e di assumere una funzione è stato in parte respinto nella procedura di consultazione, ma ha continuato ad essere suffragato da una considerevole maggioranza che lo ritiene necessario. Un esercito di milizia basato sull'obbligo militare generale deve poter reclutare un numero sufficiente di quadri ben qualificati. In ultima analisi, ciò è possibile soltanto prevedendo per legge l'obbligo di accettare un grado o una funzione, anche se nella selezione occorrerà tenere conto nella misura del possibile del criterio del volontariato.

Ora anche i compiti da adempiere prima e dopo il servizio militare sono menzionati nel testo di legge. Si tratta in particolare di quelli incombenti ai comandanti di truppa come la preparazione del servizio, la tenuta del controllo, la redazione di rapporti, ecc.

*Art. 16* Servizio militare non armato (art. 10<sup>bis</sup> OM)

La presente versione è stata ripresa dal disciplinamento vigente dell'OM, a sua volta basato sull'articolo 81 numero 2<sup>bis</sup> del Codice penale militare (CPM; RS 321.0). Il capoverso 2 è stato completato per ragioni formali. Nell'introdurre un servizio civile sostitutivo, occorrerà provvedere affinché le condizioni d'ammissione al servizio non armato siano le stesse che per il servizio civile.

*Art. 17* Esenzione dal servizio dei parlamentari (art. 12 OM)

Nel capoverso 1 sono state aggiunte le sedute delle commissioni e dei gruppi, in conformità della pratica attuale (art. 3 dell'ordinanza del 22 dic. 1986 concernente l'esenzione dal servizio militare secondo gli art. 12 a 14 dell'organizzazione militare, RS 511.31). L'esenzione dalla tassa militare è disciplinata nella legge federale sulla tassa d'esenzione dal servizio militare (RS 661). Il recupero del servizio è ora disciplinato nella legge (cpv. 2).

*Art. 18* Esenzione dal servizio per attività indispensabili (art. 13, 14 OM)

L'attuale articolo 13 OM subisce poche modifiche. In particolare, le persone esentate dal servizio militare continueranno ad essere esentate dalla tassa militare poiché la loro attività è considerata indispensabile per gli interessi della difesa integrata. Una soppressione o una limitazione delle attività prese in considerazione non potrebbe inoltre essere gestita sul piano del personale dalla maggior parte dei datori di lavoro. L'esenzione dal servizio militare degli ecclesiastici è in parte un privilegio del loro statuto. Le disposizioni sono state adeguate alla lingua e alla prassi odierne.

Sono stati integrati i vicecancellieri (lett. a), coloro la cui attività professionale principale consiste nell'operare in seno ai servizi di salvataggio (lett. d) e ai servizi della difesa civile. Fanno parte dei servizi della difesa civile in particolare i servizi e i corpi dei vigili del fuoco, la protezione contro gli idrocarburi e la

protezione chimica. Alla lettera f si menziona per la prima volta il concetto di servizi di polizia organizzati, il che consente da un lato una distinzione chiara rispetto agli organi amministrativi comunali o cantonali che svolgono compiti di polizia in senso lato (polizia del commercio, polizia sanitaria, polizia degli stranieri, ecc.) ma che non rientrano nella presente disposizione, che interessa esclusivamente i servizi di polizia con funzioni di polizia locali (di regola agenti di polizia in uniforme). D'altro lato si tralascia il presupposto che un tale servizio di polizia debba essere composto da un numero minimo di agenti (art. 13 cpv. 1 n. 4 OM: «corpi di polizia»): il servizio di polizia in alcune piccole località, composto forse di un solo agente, è infatti altrettanto importante di un vero e proprio corpo di polizia nei grandi comuni. Nella lettera h si è estesa l'esenzione dei funzionari indispensabili nelle situazioni straordinarie (attualmente: in caso di guerra). Gli altri concetti sono stati adattati sotto il profilo linguistico. Nelle imprese di trasporto concessionarie della Confederazione rientrano per esempio le ferrovie private, le imprese private di autobus concessionarie e le aziende di trasporto urbane. Tuttavia, non tutti gli impiegati di queste imprese di trasporto saranno esentati dal servizio. Il nostro Collegio definirà chiaramente in un'ordinanza le attività e le funzioni indispensabili per la difesa integrata.

È di regola esentato chi esercita una di queste attività in media almeno 35 ore alla settimana. Chi non soddisfa queste condizioni può essere per lo meno dispensato dal servizio attivo. Per tutte le persone soggette all'obbligo di prestare servizio militare, eccettuati i magistrati della Confederazione e gli ecclesiastici, sarà richiesto l'assolvimento della scuola reclute (cpv. 4).

Giusta l'articolo 26 della vigente ordinanza del 22 dicembre 1986 concernente l'esenzione dal servizio militare secondo gli articoli 12 a 14 dell'organizzazione militare (RS 511. 31) hanno diritto di ricorrere anche i militari e le persone esentate dal servizio interessate dalla decisione. Queste persone sono dunque già secondo il diritto odierno parti alla procedura (cfr. l'art. 6 della procedura amministrativa: «Sono parti le persone ... cui spetta un rimedio di diritto contro la decisione.»). Il diritto attuale prevede tuttavia che il datore di lavoro presenti da solo una pertinente richiesta in materia d'esenzione. La formulazione proposta intende iscrivere anche nella legge lo statuto di parte degli interessati. La precisazione «presentata congiuntamente dall'interessato e dal suo datore di lavoro» garantisce che non siano presentate richieste senza approvazione del datore di lavoro.

La lista proposta contempla le funzioni più essenziali che possono essere considerate indispensabili per la difesa integrata. Deve tuttavia essere quanto possibile breve, poiché l'esenzione dal servizio costituisce una forma di limitazione dell'obbligo militare generale e quindi deve essere restrittiva. Il mantenimento dell'efficienza di istituzioni in situazioni straordinarie può essere conseguito spesso con le esenzioni, di minore portata, dal servizio di appoggio o dal servizio attivo.

#### *Art. 19 Reincorporazione (nuovo)*

La rinuncia ad una reincorporazione nell'esercito dopo sei anni d'esenzione dal servizio è una novità. Sei anni corrispondono ad una serie di tre corsi di ripe-



tizione di ritmo biennale. L'introduzione di questa norma intende ovviare ai frequenti problemi d'incomprensione da parte della persona reincorporata dopo un lungo periodo d'esenzione, ma anche alle difficoltà a livello d'istruzione cagionate da simili casi nei corsi di ripetizione. Il medesimo discorso vale per gli Svizzeri in congedo all'estero. Sono fatte salve le esigenze dell'esercito. Il pagamento della tassa d'esenzione dal servizio militare garantisce l'uguaglianza di trattamento dinanzi alla giustizia militare.

*Art. 20 Nuovo esame dell'abilità al servizio, nuova incorporazione (art. 15 OM)*

La modificazione dell'articolo 15 OM è una conseguenza dell'introduzione dell'incorporazione differenziata. In ogni momento il militare dovrebbe poter essere esaminato accuratamente circa l'eventualità di un'altra incorporazione o assegnazione. Qualora un militare non sia più in grado, per motivi medici o perché non dimostra più le attitudini necessarie, di adempiere la funzione assegnatagli nella sua unità, pur rimanendo idoneo al servizio militare (con alcuni limiti), può ricevere una nuova incorporazione o una nuova attribuzione. L'«incorporazione» avverrà in una nuova formazione, mentre l'«attribuzione» verrà fatta di regola ad un'Arma dell'esercito o ad un servizio ausiliario oppure ad una funzione. Si impiega il concetto di «assegnazione» (cfr. art. 6) quando ad esempio vi sono persone che si pongono volontariamente a disposizione dell'esercito, senza venir «attribuite» secondo le modalità summenzionate.

La legge innova attribuendo al nostro Collegio la competenza di disciplinare la procedura per la valutazione dell'idoneità (attualmente DMF), che per gli interessati riveste notevole importanza.

*Art. 16 OM attualmente vigente Esclusione per indegnità*

L'articolo 16 è abrogato. Oltre ad essere reso superfluo dagli articoli 36 e 37 del Codice penale militare, la sua materia si ritrova negli articoli 21-23 del presente disegno.

*Art. 21-24 Esclusione dal servizio militare (art. 17-19 OM)*

Le disposizioni sono state adeguate al linguaggio ed alla prassi odierne. Il concetto di «indegno» figurante nell'articolo 20 è stato sostituito con quello di «intollerabile». Quale motivo per esaminare la possibilità di un'esclusione ci può essere anche la sentenza di un tribunale penale estero (eventualmente anche di un tribunale militare estero), quando le autorità competenti svizzere ne siano a conoscenza. Lo scopo dell'articolo è infatti di escludere dal servizio militare le persone che per delinquenza grave condannata da un tribunale risulterebbero intollerabili ai commilitoni. L'autorità competente dovrà tuttavia considerare se la sentenza è stata pronunciata da un tribunale e dopo una procedura che corrispondono all'ordine pubblico svizzero. I tribunali militari hanno una competenza propria di escludere, mediante condanna, un delinquente dall'esercito (art. 12, 36 e 81 CPM).

È stata inoltre introdotta la base legale per permettere la richiesta di rapporti di polizia, concernenti la persona interessata, necessari per determinare se

un'eventuale insolvenza è dovuta a leggerezza o a un comportamento fraudolento (art. 23) e per esaminare l'opportunità di una riammissione al servizio militare.

#### *Art. 25* Obblighi fuori del servizio (art. 9 OM)

L'integrazione nella legge dell'elenco degli obblighi fuori del servizio consente di rispettare il principio di legalità. Nel capoverso 2 è menzionato il nuovo obbligo di garantire che determinate persone siano raggiungibili. In alcuni casi tale garanzia è assolutamente indispensabile, basti pensare ad esempio ai membri di formazioni d'allarme o di determinati stati maggiori (p. es. di formazioni di aiuto in caso di catastrofe). Tra i possibili mezzi per garantire che una persona sia raggiungibile vi sono ad esempio gli apparecchi di chiamata mobili.

### **Sezione 4: Obbligo di notificazione**

L'articolo 27 precisa l'obbligo di notificazione per le persone soggette all'obbligo militare, già stabilito nell'articolo 150 OM.

In occasione della procedura di consultazione è stato chiesto per esempio di introdurre nella legge la possibilità di far intervenire la polizia per consegnare l'interessato nel caso di violazioni di obblighi di notificazione, in quanto ciò è previsto attualmente soltanto a livello di ordinanza ed è quindi insufficiente sul piano giuridico (art. 130a-130c dell'ordinanza sui controlli militari PISA, RS 511.22). I dati necessari per l'esecuzione dei controlli militari derivano da diverse fonti, segnatamente da registri civili del controllo abitanti. A titolo completo risultano indispensabili anche dati della persona interessata (cfr. art. 148 segg. del presente disegno). Se l'interessato rifiuta di fornirli, sono applicabili le disposizioni penali dell'ordinanza surriferita (art. 139 e 140). Considerato che siffatte contravvenzioni sono bagatelle, si rinuncia alla possibilità di una scorta di polizia che in effetti viola considerevolmente i diritti della personalità degli interessati e deve essere quindi riservata a reati di corrispondente gravità. La rinuncia proposta permetterà agli organi di polizia cantonali e comunali di essere sgravati di un onere sproporzionato e di dedicarsi ai loro compiti più essenziali. Le autorità competenti possono eventualmente imporre l'obbligo di notifica mediante la comminatoria della pena (art. 292 del Codice penale). L'ordinanza di cui sopra dovrà essere corrispondentemente adeguata.

### **Titolo terzo: Diritti e obblighi dei militari**

Questo titolo riunisce le disposizioni concernenti i diritti e i provvedimenti a tutela dei militari, ovvero:

- diritti generali;
- disposizioni sulla protezione in caso di malattia e infortunio;
- protezione giuridica in affari non patrimoniali del servizio militare;
- istituzione dell'ombudsman militare.

I principali obblighi dei militari, segnatamente l'obbligo di obbedienza e di mantenere il segreto, sono elencati al capitolo 2.

## Capitolo 1: Diritti generali

### Art. 28 Diritti fondamentali (*nuovo*)

Questa disposizione iscrive nella legge il principio, figurante oggi soltanto nel regolamento di servizio (RS 80, n. 243 segg.), secondo il quale i militari godono dei diritti sanciti dalle leggi e dalla Costituzione anche durante il servizio militare. Sono fatte salve tuttavia le limitazioni imposte dall'adempimento della missione dell'esercito; il capoverso 2 ha carattere dichiarativo. Giusta il regolamento di servizio ciò implica per esempio che nel servizio militare non può essere svolta alcuna propaganda politica. Altre limitazioni risultano dall'andamento del servizio e dalle relative esigenze, anche se la necessità non costituisce l'unico criterio in materia. Fanno più che altro stato i presupposti generali per consentire una limitazione dei diritti fondamentali (base giuridica, interesse pubblico, proporzionalità).

### Art. 29 Sostentamento (art. 11 OM)

Siccome è affare dell'ente pubblico che chiama di volta in volta in servizio e visto che anche i Cantoni secondo la Costituzione possono disporre delle loro truppe, questa disposizione prevede che il sostentamento sia di competenza dello «Stato», che può essere anche un Cantone.

### Art. 30 Indennità per perdita di guadagno (art. 11 OM)

Questo articolo ha carattere dichiarativo e rinvia ad una legge speciale. Si prevede in particolare di migliorare il disciplinamento delle indennità per promuovere la formazione per le funzioni di quadro nell'esercito. Vi sarà a tal fine una revisione della legge federale sulle indennità di perdita di guadagno in caso di servizio militare o di protezione civile.

### Art. 31 Consulenza e assistenza (*nuovo*)

Anche l'offerta in materia di consulenza o assistenza è stabilita nel RS 80 (n. 246). Questa disposizione innova menzionando inoltre la consulenza e l'assistenza psicologica e sociale fornita dal Servizio psicopedagogico dello stato maggiore dell'Aggruppamento dell'istruzione o dal Servizio sociale dell'esercito (cfr. n. 533 segg. dell'ordinanza concernente lo statuto e il comportamento dei militari, OSM 80; RS 510.107.1). Questa disposizione costituisce la base giuridica formale per tali servizi senza tuttavia fissare diritti alla consultazione per i singoli militari. La consulenza e l'assistenza dei militari durante il servizio è intesa innanzi tutto a loro tutela e rappresenta nel contempo un ausilio per il comandante che, giusta il numero 533 capoverso 1 RS, è responsabile per il servizio sociale presso la truppa.

## Capitolo 2: Obblighi generali (*nuovo*)

### Art. 32 Ordini e obbedienza

La presente disposizione definisce l'autorità di comando dei capi e l'obbligo d'obbedienza dei subordinati. Essendo la conseguenza logica dei particolari rapporti di diritto vigenti nell'esercito, ha valore puramente dichiarativo. Il Co-

dice penale militare prevede sanzioni per le trasgressioni dell'obbligo summenzionato, nonché in caso di abuso di autorità da parte del capo. Pure il capoverso 3, che prescrive il rifiuto di eseguire un ordine che costituisca un crimine o un delitto, corrisponde all'articolo 18 capoverso 2 CPM.

*Art. 33* Obbligo di mantenere il segreto

Anche in questo caso si tratta di una norma per la quale il CPM prevede una sanzione (art. 77).

### **Capitolo 3: Malattia e infortunio**

*Art. 35* Lotta contro le malattie trasmissibili o di natura maligna  
(art. 20<sup>bis</sup> OM)

Per quanto concerne la nostra competenza di attuare provvedimenti per combattere malattie trasmissibili o di natura maligna si è cercata una formulazione più flessibile e globale rispetto alla norma attuale che prevede soltanto vaccinazioni obbligatorie.

Laddove molte persone – come in servizio militare – vivono abbastanza a lungo assieme in uno spazio ristretto, la lotta contro malattie trasmissibili o di natura maligna risulta più difficile, richiedendo pertanto corrispondenti provvedimenti.

A tal fine si prestano ad esempio visite mediche a gruppi e vaccinazioni, che sono efficaci soltanto se lo stato di salute degli interessati può essere diagnosticato senza lacune. È perciò indispensabile prevedere un obbligo, con la conseguente necessità di una base legale. Si tratta quindi di misure per la protezione dei militari durante il servizio, che inoltre dovranno essere ordinate dal nostro Collegio creando così anche le premesse di un controllo politico. Il timore espresso durante la procedura di consultazione secondo cui in base a questa disposizione sarebbero ordinati test generali obbligatori di detezione dell'AIDS sono infondati.

### **Capitolo 4: Protezione giuridica in affari non patrimoniali del servizio militare**

Il disciplinamento figurante in questo capitolo è stato introdotto dalla legge federale del 22 giugno 1990 sulla modificazione dell'OM. A parte quelle menzionate in seguito, il presente disegno non contiene altre modificazioni materiali. È stato invece conferito un nuovo ordine sistematico alle disposizioni.

*Art. 36* Reclamo (art. 34<sup>ter</sup> OM)

*(Concerne soltanto il testo tedesco).*

*Art. 40* Protezione giuridica in altri affari non patrimoniali (art. 34<sup>quater</sup> OM)

Un'ulteriore novità è costituita dalla possibilità di impugnare dinanzi al nostro Collegio le decisioni su ricorso pronunciate dal DMF e concernenti la non autorizzazione del servizio militare non armato (cpv. 2). Visto che quest'ambito può interessare importanti questioni concernenti i diritti fondamentali, motivi legalitari impongono un tale accesso ai rimedi giuridici.

## Capitolo 5: Ombudsman militare (nuovo)

### *Situazione iniziale*

I primi interventi parlamentari concernenti l'introduzione di un ombudsman per l'esercito risalgono agli anni '70. Il 2 ottobre 1973 il consigliere nazionale Hubacher presentò un'iniziativa parlamentare che proponeva l'istituzione di un ombudsman dell'esercito o di un incaricato alla difesa destinati a migliorare lo statuto legalitario del militare. All'epoca, la competente commissione del Consiglio nazionale non era disposta ad entrare nel merito di tale proposta sino a che non fosse stato elaborato un rapporto su un ufficio civile dell'ombudsman. All'inizio del 1979 il DFGP presentò un disegno di legge concernente un ombudsman federale, ma il nostro Collegio decise di rimandarne temporaneamente l'adozione.

Il 5 febbraio 1990 il consigliere nazionale Loretan presentò un postulato che invitava il nostro Collegio ad esaminare l'introduzione di un ombudsman per l'esercito. Anche il gruppo di lavoro Schoch, istituito per analizzare le proposte di riforma ha raccomandato nel suo rapporto della fine del novembre 1990 d'introdurre un ombudsman per migliorare la protezione giuridica nel nostro esercito. Le analisi avevano del resto mostrato chiaramente l'esistenza del bisogno di una istanza mediatrice.

### *Art. 41 Scopo e compiti*

Scopo fondamentale di questa istituzione è instaurare la fiducia nell'esercito e nelle autorità militari. In molti casi già soltanto l'esistenza di un ufficio dell'ombudsman quale organo mediatore può esplicare un effetto positivo.

### *Art. 42 Ambito d'attività*

Nell'organizzare ed istituire detto ufficio occorre definirne chiaramente i compiti principali e l'ambito di attività. Oltre ad intervenire a livello di truppa, l'ombudsman sarà innanzi tutto attivo nell'ambito amministrativo militare cantonale e federale. Le persone interessate (militari, ma anche persone soggette all'obbligo di leva con problemi attinenti ai loro obblighi militari) ricercano un'ampia protezione negli affari militari; pertanto, un'attività dell'ombudsman limitata alle sole truppe non sarebbe soddisfacente perché incompleta.

Sono esclusi dal controllo i decreti dell'Assemblea federale e dei Parlamenti cantonali, dei Governi, nonché le sentenze dei tribunali.

### *Art. 43 Procedura*

L'ombudsman interviene di regola su richiesta dell'interessato o di propria iniziativa. Ad ogni persona soggetta all'obbligo di leva e ad ogni militare direttamente interessati occorre offrire la possibilità di rivolgersi all'ombudsman in ogni momento per scritto o oralmente e senza attenersi a qualsivoglia via di servizio. Può trattarsi di un affare in corso o già concluso, ma il fatto di rivolgersi all'ombudsman non esplica alcun effetto sospensivo in caso di rimedi o di mezzi di diritto formali. È tuttavia previsto che qualora l'ombudsman ritenga che un ordine di un organo o di un'autorità militare sia poco conforme alla

legge o ingiusto, dette istanze possono emanare un nuovo ordine (cpv. 5). Questa procedura corrisponde a quella prevista per il mediatore del Ministero pubblico della Confederazione (art. 14 cpv. 3 dell'ordinanza del 5 mar. 1990 concernente il trattamento dei documenti della Confederazione in materia di sicurezza dello Stato, RS 172.014). Ciò permetterà in alcuni casi di applicare soluzioni adeguate già sperimentate. Dal momento che l'ombudsman non può dare istruzioni vincolanti, l'istanza competente deciderà liberamente in merito a un nuovo ordine.

Di regola, l'ombudsman discute il problema con l'interessato e gli offre consigli sull'ulteriore modo di procedere oppure tenta di conferire con i superiori militari o con l'amministrazione per trovare, di comune accordo, una soluzione leale. Per raggiungere questo scopo egli dispone, entro il suo ambito d'attività, del diritto di principio illimitato di esigere informazioni scritte o orali nonché la produzione di rapporti e atti, restando tuttavia vincolato al segreto professionale (medici, avvocati, ecclesiastici) e alle prescrizioni concernenti il trattamento delle informazioni classificate dal punto di vista militare. L'ombudsman può ovviamente anche visitare le truppe e le autorità militari. La procedura sarà gratuita (cpv. 1) e non sono previsti risarcimenti delle parti.

#### *Art. 44* Nomina, statuto e rapporto d'impiego

È prevista la nomina di un solo ombudsman. Si otterrà così un maggiore effetto e una più accentuata identificazione con la funzione; tale soluzione non esclude che all'ombudsman possano essere subordinati diversi collaboratori per sgravarlo da oneri amministrativi. La prevista nomina da parte del nostro Collegio dovrebbe garantire all'ombudsman la necessaria indipendenza rispetto all'esercito e all'amministrazione.

Per soddisfare adeguatamente le diverse esigenze linguistiche del Paese e quelle organizzative, l'ombudsman disporrà di uno stato maggiore di collaboratori e di una segreteria.

#### *Art. 45* Resoconto

I resoconti che egli deve presentarci annualmente hanno una particolare funzione preventiva. D'altra parte sono anche un elemento essenziale delle sue relazioni pubbliche.

### **Titolo quarto: Istruzione dell'esercito**

#### **Capitolo 1: Disposizioni generali**

#### *Art. 46* Servizi d'istruzione (art. 115 cpv. 2 e 118 cpv. 1 OM)

Nella legge devono figurare i differenti tipi di servizio che rientrano nella categoria «Servizi d'istruzione».

Quale elemento dei tipi di servizio «scuole» e «corsi» vi è anche il «servizio pratico», concetto che corrisponde e sostituisce quello che nel linguaggio comune

si definiva «pagare il grado». Il servizio pratico serve a consolidare e ad applicare quanto imparato e può essere prestato sia in scuole che in servizi della truppa. I corsi speciali rientrano nel concetto di «corsi».

Il capoverso 2 contiene la base giuridica per la chiamata ai corsi preparatori dei quadri. Il riposo del sabato e domenica limita notevolmente le possibilità d'istruzione nell'attuale struttura di tali corsi. Il sabato le esercitazioni di tiro e di tiro di combattimento possono essere svolte soltanto parzialmente. La domenica, l'istruzione si limita necessariamente sovente alla teoria, allo sport e al servizio divino. D'altro canto, occorre perfezionare l'istruzione dei quadri di milizia, soprattutto quella dei capigruppo e dei capisezione. La soluzione prospettata consente di effettuare in buone condizioni corsi preparatori, di una durata massima di cinque giorni, da lunedì a venerdì. La nuova concezione permette:

- una preparazione puntuale ed intensa del corso di ripetizione (più giorni d'istruzione effettivamente proficui);
- un adeguato perfezionamento dei quadri (p. es. istruzione della condotta, condotta umana e personale, istruzione della comunicazione, metodica applicata e didattica);
- un perfezionamento integrato nei settori tecnici (condotta radio, condotta del fuoco con simulatori, ecc.).

Infine, il capoverso 4 pone le basi legali per effettuare le inchieste svolte già oggi nelle scuole reclute e denominate «esame pedagogico delle reclute» e per altre inchieste concernenti l'idoneità. Queste indagini sono valutate scientificamente e servono a rilevare l'opinione dei giovani di una determinata età. D'altra parte permettono anche di trarre preziose conclusioni per la futura organizzazione dell'istruzione. Esse dovranno essere effettuate garantendo la necessaria protezione della personalità e dei dati.

#### *Art. 47 Totale obbligatorio dei giorni di servizio (art. 122 OM)*

In concomitanza con la riforma dell'esercito 95 occorre iscrivere nella legge il limite massimo di 330 giorni di servizio per appuntati e soldati. Il precedente limite massimo di giorni è pertanto in principio mantenuto, anche se sono possibili, e anche previsti, aggiustamenti verso il basso.

Determinante ai fini della fissazione del numero totale dei giorni di servizio è la valutazione della minaccia attuale e prevedibile. Qualora la situazione della politica di sicurezza europea si riveli stabile questo verrà ridotto, mentre in caso di instabilità o di evoluzioni pericolose verrà aumentato. Sulla base della situazione attuale, una durata totale dei servizi obbligatori di 300 giorni per soldati e appuntati sembra adeguata. La competenza di aumentare i giorni di servizio sino alla soglia massima prevista dalla legge dovrebbe spettare al nostro Collegio.

In principio, ogni servizio d'istruzione è computato sul totale obbligatorio dei giorni di servizio. Le eccezioni devono essere espressamente previste dalla legge.

Conformemente al capoverso 2, il nostro Collegio disciplina il totale obbligatorio dei giorni di servizio per ufficiali, sottufficiali, militari con funzioni nel ser-

vizio di volo militare, nuovi cittadini e per i casi speciali di cui all'articolo 13 capoverso 3 (proroga dell'obbligo di prestare servizio militare in caso di attività indispensabile) e all'articolo 14 (impiego ulteriore).

Rispetto alla situazione attuale, viene ridotto il totale dei giorni di servizio dei quadri, in particolare mediante una riduzione della durata dell'obbligo di prestare servizio militare e l'introduzione di corsi di ripetizione biennali anziché annuali. I disciplinamenti dettagliati dovranno tenere conto delle esigenze dell'istruzione e dell'effettivo indispensabile dei quadri, nonché dei differenti modelli dei servizi.

Il capoverso 3 contiene il principio applicato già oggi secondo il quale i servizi che, per una ragione o per l'altra, non sono stati prestati devono essere ricuperati.

#### *Art. 48-50* Computo di servizi supplementari (art. 116 e 123 OM)

Circa il computo di prestazioni di servizio obbligatorie (art. 48) decide il nostro Collegio, mentre sul computo di quelle volontarie (art. 49 e 50) decide il DMF. Deve valere il principio secondo il quale sono computati sul totale obbligatorio dei giorni di servizio, nella misura del possibile, tutti i servizi d'istruzione, i servizi supplementari e parzialmente le prestazioni di servizio volontarie.

A titolo di prestazioni di servizio volontarie ai sensi dell'*articolo 49* vanno ad esempio computati i corsi d'istruzione di montagna. Nelle prestazioni di servizio all'estero ai sensi dell'*articolo 50* rientrano segnatamente la partecipazione ad azioni di mantenimento della pace organizzate militarmente, missioni militari, l'attività quale addetto alla difesa o suo assistente, l'esercitazione dell'aviazione e i tiri con ordigni teleguidati, la partecipazione a concorsi internazionali di sport militare e l'attività nel Corpo svizzero d'aiuto in caso di catastrofe. A seconda del tipo d'impiego all'estero, la persona interessata ottiene eventualmente, per la durata dello stesso, lo statuto della rispettiva organizzazione.

#### *Art. 51* Obiettivi e condotta dell'istruzione (art. 110 OM)

Affinché gli obiettivi dell'istruzione valgano per l'insieme dell'esercito essi sono emanati dal DMF. L'istruzione nell'esercito deve svolgersi in modo più puntuale ed essere condotta coerentemente dal capo dell'istruzione. Quest'ultimo è del resto responsabile a livello dell'esercito della conformità dell'istruzione ai pertinenti obiettivi. Un elemento importante della condotta dell'istruzione è la definizione di obiettivi e la loro attuazione in piani d'insegnamento, programmi d'istruzione e di lavoro e l'introduzione di un moderno controllo del livello d'istruzione.

#### *Art. 52* Personale insegnante (art. 105-107 e 113 OM)

Per soddisfare l'esigenza di maggiore professionalità e i bisogni supplementari (personale istruttore in impianti d'istruzione permanenti e nell'ambito del movimento della pace) vengono create nuove funzioni d'istruttore.

Gli istruttori sono impiegati per l'istruzione in ambito pedagogico, operativo, tattico-tecnico, della tecnica di combattimento, tecnicospécialistico e della con-



dotta. Sono responsabili dell'istruzione nelle scuole e nei corsi. Gli istruttori sono assistiti da insegnanti specialisti a tempo pieno o a tempo parziale, i quali impartiscono insegnamento tecnico quali funzionari con supplemento di funzione o per contratto. Gli specialisti civili e i conferenzieri istruiscono su materie speciali nell'ambito del loro obbligo di servizio.

Il personale insegnante è a sua volta istruito in corsi e cicli d'insegnamento speciali, fra cui figurano segnatamente la Scuola centrale per sottufficiali istruttori, la Scuola di condotta militare presso il PF di Zurigo e altri cicli d'insegnamento. L'istruzione del personale insegnante, in particolare quella degli ufficiali istruttori, può essere delegata ai politecnici federali. Questi ultimi sono tenuti a mettere gratuitamente a disposizione la necessaria infrastruttura e ad assumere l'organizzazione di manifestazioni d'istruzione destinate allo studio per il diploma (studio di base) degli ufficiali istruttori o per il loro perfezionamento e formazione continua. Il personale insegnante può essere impiegato anche per l'istruzione in corsi della truppa. Il personale istruttore soggiace alla direzione centrale del capo dell'istruzione. Quest'ultimo lo attribuisce segnatamente agli uffici federali e alle regioni d'istruzione.

#### *Art. 53 Istruzione e prontezza d'impiego delle truppe (art. 109, 190 OM)*

Tra i compiti dei comandanti di truppa figura anche quanto previsto nell'articolo 190 OM. Il concetto di «prontezza alla guerra» non comprende però tutti gli ambiti del compito definito dal rapporto 90 sulla politica di sicurezza e del resto non può essere verificato. I comandanti di truppa mantengono la responsabilità per l'istruzione e la prontezza d'impiego delle truppe loro subordinate. Può comunque accadere che negli impianti d'istruzione già esistenti e permanenti, l'istruzione non venga diretta dal comandante. Il capo dell'istruzione può stabilire altre competenze in materia d'istruzione, ad esempio per consentire uno sfruttamento ottimale dell'infrastruttura d'istruzione disponibile.

Nella responsabilità per la prontezza d'impiego rientrano anche il controllo della completezza degli effettivi, il controllo dell'equipaggiamento personale e dell'armamento dei militari nonché dell'equipaggiamento di corpo.

Come sinora, le formazioni subordinate direttamente al comando dell'esercito sono assegnate per l'istruzione ad una Grande Unità (p. es. brigate di carri armati, reggimento d'allarme), ad un ufficio federale (p. es. il reggimento di aiuto in caso di catastrofe) oppure ad uno stato maggiore d'aggruppamento (p. es. formazioni del servizio militare delle ferrovie, piazze di mobilitazione).

## **Capitolo 2: Istruzione di base**

#### *Art. 54 Scuola reclute (art. 1<sup>bis</sup>, 118 OM)*

Si è ritenuto opportuno riunire le disposizioni fondamentali concernenti la scuola reclute. Analogamente a quanto stabilito per il reclutamento, anche il limite di età per assolvere la scuola reclute è stato ridotto di tre anni. La scuola reclute dura di regola 103 giorni ed è assolta nell'ambito del totale obbligatorio dei giorni di servizio. Per poter meglio tener conto delle esigenze in continua

evoluzione proprie all'istruzione, è necessario che la competenza di fissarne la durata sia conferita al nostro Collegio, il quale del resto già oggi può prevedere che l'assolvimento di alcune scuole sia frazionato in più periodi.

*Art. 55 Corsi tecnici (art. 119 OM)*

Per funzioni particolarmente impegnative può essere prevista un'istruzione supplementare oltre alla SR. I corsi tecnici si svolgono nell'ambito del totale obbligatorio dei giorni di servizio.

**Capitolo 3: Servizi d'istruzione delle formazioni**

*Art. 56 Corsi di ripetizione (art. 120 e 121 OM)*

L'abolizione delle classi dell'esercito e il nuovo ritmo dei corsi di ripetizione (CR) impongono una nuova formulazione di questo articolo. Per il grosso dell'esercito sono previsti CR di 19 giorni a frequenza biennale. Determinate formazioni (p. es. le truppe d'aviazione e di difesa contraerea, organi di mobilitazione, stati maggiori e battaglioni di stato maggiore delle Grandi Unità) assolvono corsi di ripetizione annuali di 12 giorni. Il licenziamento dai CR avverrà il venerdì.

Dovrebbe essere possibile sopprimere o aggiungere corsi di ripetizione o prolungarne la durata in funzione della situazione politica. Nella misura in cui provvedimenti di questo genere sono attuati entro il totale obbligatorio dei giorni di servizio (art. 47), sono di competenza del nostro Collegio.

*Art. 57 Corsi speciali (art. 134 OM)*

Durante gli anni in cui non devono assolvere corsi di ripetizione o un anno ogni due nel caso di formazioni con frequenza annuale, tutti gli ufficiali (compresi gli ufficiali subalterni) e gli aiutanti di stato maggiore devono seguire un corso tattico-tecnico di perfezionamento (CTT) di cinque giorni (dal lunedì al venerdì). I numerosi corsi tattici e tecnici previsti attualmente dall'ordinanza sulla formazione degli ufficiali dovranno essere ridotti al minimo necessario e integrati nei CTT. Frazioni degli stati maggiori dei corpi di truppa possono inoltre essere chiamati in servizio a un corso di quadri per il CTT (o per altri corsi speciali). Il corso tattico-tecnico è computato sul totale obbligatorio dei giorni di servizio. In caso di necessità, anche sottufficiali devono poter essere convocati a corsi speciali (cpv. 2).

*Art. 58 Lavori di preparazione e di licenziamento (art. 115 OM)*

La ricognizione è considerata come lavoro di preparazione. La preparazione dei corsi non è da assimilare al corso preparatorio dei quadri, poiché è destinata a lavori generali di preparazione e non ha alcun carattere quale corso di perfezionamento.

I militari possono anche essere chiamati in servizio in corsi preparatori dei quadri relativi a corsi di ripetizione e a corsi tattici-tecnici; è per esempio il caso di una parte degli ufficiali (frazioni degli stati maggiori dei corpi di truppa) che possono essere chiamati ai corsi preparatori dei quadri per i CTT.

Col termine lavori di licenziamento s'intendono lavori da effettuare al termine del servizio. Essi sono svolti nell'ambito del totale obbligatorio dei giorni di servizio.

*Art. 59 Servizio al di fuori della formazione (nuovo)*

Questa disposizione costituisce la base legale per i giorni d'addestramento obbligatori che devono assolvere i piloti, gli esploratori, i soldati di carro armato o i soldati di cacciacarri. A seconda delle difficoltà d'utenza e dell'impiego eventuale di nuovi sistemi d'armi moderni non è da escludere che siano introdotti giorni di addestramento anche per altri militari. Questi servizi sono computati sul totale obbligatorio dei giorni di servizio.

**Capitolo 4: Istruzione dei sottufficiali e degli ufficiali**

In questo capitolo sono state integrate, in forma concisa, le disposizioni fondamentali del decreto federale concernente l'istruzione degli ufficiali. Non vi sono motivi materiali che giustificherebbero il disciplinamento di queste disposizioni in un atto legislativo non soggetto a referendum. Dal profilo sistematico, questa disposizione rientra nel presente contesto. I dettagli concernenti le singole scuole, corsi e la loro durata figurano nella pertinente ordinanza d'esecuzione.

*Art. 60 Istruzione degli allievi caporali (art. 127 e 128 OM)*

Il prolungamento della scuola sottufficiali rende necessaria una modificazione della legge. La nostra competenza di stabilirne la durata permette un rapido adattamento alle esigenze della situazione (riduzione o prolungamento). Di regola, la scuola sottufficiali dura 40 giorni, benché sia difficile fissare un numero di giorni unico per tutte le differenti armi visto che i singoli uffici federali hanno differenti esigenze in materia d'istruzione. A questo proposito giova ad esempio rilevare che la differenza tra le esigenze d'istruzione delle armi «tecniche» e le altre armi s'accentua sempre più.

*Art. 61 Istruzione degli allievi tenenti (art. 130 OM)*

Di regola la scuola ufficiali dura 117 giorni, ma è possibile prevedere eccezioni (p. es. nell'ambito del servizio sanitario o del servizio veterinario). Quale novità, il nostro Collegio dispone della competenza di suddividere i servizi d'istruzione, soprattutto i servizi pratici.

*Art. 62 Altri servizi d'istruzione (art. 72 e 129 OM)*

Per l'avanzamento gli ufficiali devono di regola assolvere un ciclo d'insegnamento tecnico e aver seguito un ciclo d'insegnamento di stato maggiore o di condotta. Questi cicli d'istruzione sono offerti in forma modulare. Le esigenze d'istruzione proprie ad una funzione determinano se per l'avanzamento è necessario il servizio pratico, quanto deve durare e il luogo ove dev'essere assolto. I particolari sono disciplinati dal nostro Collegio.

### *Art. 63* Servizi speciali (art. 136 OM)

La presente disposizione crea la base legale per numerosi servizi particolari, come ad esempio i corsi e le esercitazioni nell'ambito della difesa integrata, i lavori di stato maggiore, servizi di giudice da campo, servizi per il controllo di impianti. I rispettivi periodi di servizio sono computati sul totale obbligatorio dei giorni di servizio.

## **Capitolo 5: Servizio nelle scuole, nei corsi e nell'amministrazione militare**

L'*articolo 64* conferisce una base legale alle prestazioni di servizio nell'amministrazione militare e nelle sue aziende, un tipo di servizio che ogni anno interessa oltre 2000 militari. Le attuali basi legali figurano a livello di Consiglio federale e di DMF. Questo genere di impiego di militari è soprattutto indicato quando il servizio presso l'amministrazione militare risulta proficuo per la truppa (impiego o istruzione) o consente la partecipazione a grandi manifestazioni nazionali o internazionali di sport militare. Quale altra possibilità d'impiego vi sarebbero lavori di manutenzione sulle piazze d'armi e di tiro o attività presso la Segreteria generale del DMF o negli stati maggiori degli aggruppamenti e dell'Aggruppamento dell'armamento. Dal momento che la Confederazione è competente per l'esecuzione delle scuole e dei corsi, gli impieghi menzionati al capoverso 1 avvengono sempre presso le autorità militari federali, mentre quelli di cui al capoverso 2, sempre che siano soddisfatte le premesse, possono avvenire sia presso le autorità militari della Confederazione sia presso quelle dei Cantoni.

Per assicurare un buon funzionamento dell'istruzione, il capo dell'istruzione deve poter far ricorso a personale di milizia, atto, sia tecnicamente sia professionalmente, ad essere impiegato quale personale insegnante a titolo accessorio nei servizi d'istruzione. Tale personale è formato specificamente per questo compito.

Occorrerà inoltre garantire la prontezza d'esercizio delle piazze d'istruzione (p. es. l'utenza e la manutenzione delle installazioni di simulatori o l'istruzione tattica assistita da ordinatore [IAO]) e l'assolvimento di altri compiti nell'ambito dell'istruzione facendo ricorso a personale di milizia idoneo. I militari incorporati in formazioni saranno in tal modo esonerati dai relativi servizi. Tale provvedimento si ripercuoterà inoltre positivamente sugli effettivi nei corsi di truppa.

Per gli impieghi a favore dell'istruzione e dell'amministrazione militare saranno necessari sia specialisti (ad es. informatici) che personale ausiliario (ad detto all'esercizio e alla manutenzione). Occorrerà, per quanto possibile, cercare di soddisfare questi bisogni mediante l'impiego di militari che, ad ogni modo, non entrano in servizio in caso di servizio d'appoggio o di servizio attivo in quanto svolgono compiti indispensabili nell'ambito della difesa integrata e sono dispensati a tal fine. Possono inoltre essere incorporati nella riserva di personale per detti impieghi i militari che non raggiungono più un livello di abilità sufficiente per poter svolgere una funzione connessa all'incorporazione nell'esercito. I militari che per necessità impellenti sono impiegati regolarmente

nell'amministrazione militare non rimarranno di massima incorporati nella truppa, ma saranno messi a disposizione dell'ufficio federale corrispondente alla rispettiva Arma o servizio ausiliario.

## Capitolo 6: Impiego dei militari al di fuori della truppa

### Art. 65 Riserva di personale (art. 51 OM)

Non solo ufficiali, ma anche sottufficiali, appuntati e soldati possono non essere incorporati in formazioni dell'esercito. Come gli ufficiali, sarebbero a disposizione degli aggruppamenti o degli uffici federali.

La riserva di personale presenta una composizione estremamente eterogenea e può essere impiegata per differenti compiti. Il nostro Collegio designerà i militari che non sono incorporati in formazioni e ne disciplinerà i compiti. Visto che non contribuiscono direttamente all'esecuzione delle missioni dell'esercito nel servizio d'appoggio o nel servizio attivo e che non sono incorporati in alcuna formazione, non sono neanche computati sull'effettivo regolamentare dell'esercito.

La riserva di personale è composta di quattro principali categorie di militari:

- I militari che non assolvono servizi di istruzione ordinari e che non sono chiamati in servizio in caso d'impiego dell'esercito. Si tratta, tra l'altro, degli Svizzeri all'estero che non sono assoggettati all'articolo 4 capoverso 2 del decreto federale dell'8 dicembre 1961 concernente il servizio militare degli Svizzeri all'estero e di quelli aventi doppia cittadinanza (RS 519.3) e non devono pertanto entrare in servizio in caso di mobilitazione generale di guerra dato che, in quanto beneficiari di un congedo, soggiornano ininterrottamente da più di tre anni all'estero. Secondo il diritto vigente, sarebbero invece ancora incorporati nelle formazioni.
- I militari regolarmente impiegati nelle scuole, nei corsi e nell'amministrazione militare conformemente all'articolo 64.
- Possono essere incorporati nella riserva di personale anche militari che hanno assolto completamente il servizio obbligatorio. Non sarebbero tenuti direttamente ad entrare in servizio in caso di servizio d'appoggio o di servizio attivo, ma rimarrebbero a disposizione in quanto riserva di personale. Sarebbe per esempio opportuno incorporare nella riserva di personale i quadri di cui gli stati maggiori e le unità non hanno più bisogno (attualmente giusta l'art. 51 OM).
- I militari dispensati dal servizio d'appoggio o dal servizio attivo. Secondo l'articolo 64, possono parimenti essere impiegati in scuole e corsi, nonché nell'amministrazione militare.

### Art. 66 Impiego nella protezione civile o in altri settori della difesa integrata (art. 52 OM)

La nuova formulazione di questa disposizione intende conferire alla procedura una struttura più consona alle esigenze della prassi. Inoltre, visto l'abbassamento del limite d'età dell'assoggettamento all'obbligo di prestare servizio mili-

tare per gli ufficiali, è divenuto superfluo precisare il limite d'età di 50 anni. Tralasciando la menzione del limite massimo d'età si può beneficiare di un ampio margine d'azione. Per quanto concerne invece l'età minima per poter essere messo a disposizione, essa non dovrebbe essere inferiore ai 30 anni.

Tale disciplinamento sarà d'ora innanzi applicato a tutti i militari e agli organi di condotta civili della difesa integrata. Tale estensione corrisponde alle reali esigenze in questo settore ed assicura la parità di trattamento per tutti i militari. Pur rimanendo assoggettati agli obblighi fuori servizio, i militari interessati sono dispensati da tutti i servizi (servizio d'istruzione, servizio d'appoggio e servizio attivo) e non pagano la tassa d'esenzione.

## **Capitolo 7: Attività fuori del servizio**

### *Art. 67* Sussidi della Confederazione (art. 125, 126 OM)

Il Consiglio federale definisce l'attività di tiro fuori del servizio nella pertinente ordinanza d'esecuzione. Vi stabilisce in particolare le esercitazioni di tiro sussidiabili perché conformi all'interesse della difesa nazionale e che valgono come esercitazioni pubbliche (a differenza delle esercitazioni private) ai sensi delle norme concernenti la tutela dell'ambiente. Il riconoscimento delle società di tiro è disciplinato nell'articolo 135.

Parallelamente, la Confederazione svolge i seguenti corsi d'istruzione: corsi di condotta di formazioni, corsi per capi tecnici, corsi di nuovo addestramento, corsi per monitori di tiro nonché corsi per capi di giovani tiratori.

### *Art. 68* Tiro obbligatorio (art. 124 OM)

Si è rinunciato all'obbligo di essere membro di una società di tiro per poter assolvere il tiro obbligatorio. Quest'ultimo dovrà comunque essere svolto, come è già il caso attualmente, nell'ambito di un esercizio di tiro organizzato da una società di tiro. Per i loro lavori, le società di tiro saranno indennizzate dalla Confederazione. Come attualmente, il tiro obbligatorio dovrà essere assolto una volta all'anno. Tale obbligo vige in principio durante l'assoggettamento all'obbligo di prestare servizio militare (cpv. 1). In virtù della competenza di cui al capoverso 4, prevediamo tuttavia di limitare l'obbligo fino ai quarant'anni. In questo modo, il nuovo disciplinamento non dovrebbe cagionare un'estensione di quest'obbligo.

I tiratori che non conseguono i risultati minimi richiesti devono assolvere un corso di ricupero con soldo. Chi invece non assolve l'obbligo poiché non si presenta ai tiri frequenta un corso di tiro per ritardatari senza soldo.

## **Capitolo 8: Istruzione premilitare (art. 104 OM)**

Al capoverso 1 dell'*articolo 69* è stata data una formulazione più concisa, ma non vi è stata alcuna modificazione materiale.

Nel capoverso 2 sono state integrate le basi legali e i principî dei corsi d'istruzione premilitare. Non tutti questi corsi sono svolti dal DMF, in quanto alcuni

sono organizzati, su mandato, da organizzazioni indipendenti (p. es. corsi radio, corsi per l'identificazione di aerei e corsi d'istruzione aeronautica preparatoria).

## **Titolo quinto: Impiego dell'esercito; poteri di polizia**

### **Capitolo 1: Tipi d'impiego (art. 195 OM)**

Nell'*articolo 70* sono elencati i tipi di impiego. Contrariamente al servizio d'istruzione, sono menzionati il servizio di promovimento della pace, il servizio d'appoggio, nonché il servizio attivo. Ai membri della giustizia militare è attribuita una posizione particolare, visto che la loro attività non è né pura istruzione, né rientra nei tipi d'impiego elencati. Considerato tuttavia che sino ad oggi detta attività è sempre stata parificata al servizio d'istruzione (soprattutto per quanto concerne il computo sul totale obbligatorio dei giorni di servizio), non occorre creare un nuovo genere di impiego speciale. Per siffatti impieghi verrà pertanto mantenuto il disciplinamento attuale.

### **Capitolo 2: Servizio di promovimento della pace (nuovo)**

Il servizio di promovimento della pace è stato integrato nella legge militare. Come sinora, la base legale per impieghi senz'arma resta l'ordinanza del 22 febbraio 1989 sull'impiego di personale in azioni di preservazione della pace e di buoni uffici (RS 172.221.104.4). La legge federale concernente le truppe svizzere per operazioni di mantenimento della pace, licenziata dalle vostre Camere il 18 giugno 1993 (LOMP; FF 1993 II 809) costituisce la base legale per impieghi armati nell'ambito delle operazioni di mantenimento della pace sotto l'egida dell'ONU e della CSCE. Non è il caso, per il momento, di ampliare tale ambito d'interventi. L'articolo 71 permette di assumere la LOMP nell'ordine sistematico dei tipi d'impiego senza subire modificazioni materiali. Per quanto concerne il commento a tale disciplinamento, possiamo pertanto rinviare al messaggio a sostegno della LOMP (FF 1992 V 987). Giova precisare, in particolare, che siffatti impieghi restano volontari. Il DMF può computare tali servizi sul totale obbligatorio dei giorni di servizio (art. 50 LM). Per tener conto adeguatamente del nuovo ordinamento sistematico di questo tipo di servizio (cfr. appendice alla LM, n. 5 e 14), la presente revisione deve iscrivere direttamente nel Codice penale militare l'applicabilità del diritto penale militare e delle relative pene disciplinari supplementari al servizio di promovimento della pace.

### **Capitolo 3: Servizio d'appoggio (nuovo)**

L'ampliamento e l'evoluzione del ventaglio delle minacce e dei pericoli impone l'introduzione di un nuovo tipo di servizio. Mentre il servizio d'istruzione è definito come istruzione militare di militari e truppe in corsi e scuole, il servizio attivo comprende il servizio di difesa nazionale, prima e dopo l'inizio di attività belliche, e il servizio d'ordine.

L'esercito svolge attività d'istruzione o si trova in situazione d'impiego. Il servizio attivo dovrebbe *stricto sensu* limitarsi ad eventi di natura bellica o a situazioni immediatamente precedenti e al servizio d'ordine. Il servizio d'ordine, dal canto suo, è una forma d'impiego dell'esercito non solo fortemente connotata dal punto di vista storico ma anche di per sé estremamente problematica. In questi casi è pertanto inevitabile ordinare il servizio attivo. Il servizio d'istruzione, invece, dovrebbe limitarsi esclusivamente a mere attività d'istruzione in seno all'esercito.

Questi due tipi d'impiego non s'addicono tuttavia a tutte le altre forme d'impiego dell'esercito. Il nuovo tipo di servizio, denominato servizio d'appoggio, comprende tutti gli interventi di aiuto alle autorità civili in situazioni straordinarie. Vi rientra anche la protezione della capacità di condotta e d'azione delle più alte autorità civili e militari. Dal profilo sistematico è evidentemente lecito domandarsi dove siffatto nuovo servizio dev'essere integrato a livello di legge. Trattandosi di un impiego dell'esercito destinato a far fronte a determinate situazioni, senza aver tuttavia l'importanza del servizio attivo, si è pensato di porlo prima di quest'ultimo.

La creazione di una base legale per il servizio d'appoggio permette di garantire alle autorità civili e militari la libertà d'azione e i mezzi d'intervento necessari per far fronte alle situazioni straordinarie in tempo di pace, come rilevato in apertura del rapporto 90 sulla politica di sicurezza. Le disposizioni legali previste presentano la necessaria flessibilità e consentono di disciplinare i particolari a livello d'ordinanza.

#### *Art. 72 Servizio d'appoggio a favore di autorità civili*

Giusta il capoverso 1 il servizio d'appoggio comprende l'impiego di truppe nonché del personale necessario per far fronte ad una situazione straordinaria al di fuori del servizio attivo. Si ha una situazione straordinaria ai sensi del presente capitolo quando le autorità civili non sono più in grado di svolgere i propri compiti con i loro mezzi. I compiti definiti al capoverso 1 comprendono tutte le eventualità in cui per far fronte ad una situazione occorre l'intervento di truppe e del necessario personale nell'ambito di un servizio d'appoggio. Una più precisa descrizione dei singoli concetti e settori d'applicazione di questa disposizione si trova nel messaggio del 28 giugno 1989 concernente la revisione parziale dell'organizzazione militare e la revisione totale del decreto federale sulla formazione degli ufficiali (FF 1989 II 942; commento all'art. 160 cpv. 2 e 3 OM). La lettera d sarebbe per esempio applicata quando occorrerebbe chiamare in servizio truppe per proteggere conferenze internazionali (protezione di persone; cfr. p. es. l'impiego di truppe per il summit tra Reagan e Gorbaciov a Ginevra nel 1985 o per la conferenza sulla Palestina nel 1988) o impianti delicati (Servizio di guardia per oggetti degni di particolare protezione). Per permettere un'ampia flessibilità d'applicazione, la lettera e contiene una clausola generale che consentirebbe ad esempio interventi per coadiuvare il Corpo delle guardie di confine in caso di flussi migratori straordinari o per garantire l'assistenza ad ingenti quantità di rifugiati. Siffatti interventi di aiuto possono essere effettuati anche per coadiuvare servizi civili di polizia, in particolare sotto forma di impieghi per sgravare la polizia in ambito logistico. Impieghi diretti



di truppe per garantire la sicurezza interna sarebbero autorizzati soltanto nel quadro del servizio d'ordine.

Una novità è costituita dalla possibilità d'impiego dell'esercito all'estero per prestare aiuto in caso di catastrofe (lett. d e art. 74 del disegno). Si tratta in fondo di una conseguenza della ridefinizione della missione dell'esercito figurante nel rapporto 90 sulla politica di sicurezza. Dal momento che le basi logistiche per impieghi di questo tipo si trovano in principio in Svizzera, si pensa ad interventi nelle regioni limitrofe nell'ambito dell'aiuto di vicinato. Da un lato è nel nostro proprio interesse prestare aiuto in caso di importanti catastrofi che potrebbero avere effetti anche sul nostro territorio nazionale. D'altro lato, questa possibilità consentirebbe di tenere adeguatamente conto del principio della solidarietà fra Stati. Dato che entrerebbero in linea di conto soltanto in caso di grosse catastrofi, interventi di questo tipo dovrebbero essere decisi solo raramente e con estrema prudenza.

Il capoverso 2 sancisce il principio della sussidiarietà nel caso di aiuto alle autorità civili. L'aiuto è prestato qualora tutti i mezzi civili impiegati a tutti i livelli s'avverino insufficienti sotto il profilo materiale, temporale e di personale per far fronte alla situazione. Inoltre, viene prestato aiuto soltanto su esplicita richiesta delle autorità civili.

*Art. 73 Servizio d'appoggio per accrescere la prontezza dell'esercito*

Quando sono impiegati stati maggiori militari di condotta per accrescere la prontezza dell'esercito non si tratta di un compito sussidiario di sostegno alle autorità civili. Si intendono comunque esclusivamente situazioni che non costituiscono alcuna minaccia grave per la sicurezza interna o esterna della Svizzera, poiché altrimenti dovrebbe essere ordinato il servizio attivo.

*Art. 74 Servizio d'appoggio per l'aiuto in caso di catastrofe all'estero*

Occorre distinguere tra azioni umanitarie e azioni di mantenimento della pace all'estero. Per queste ultime vi sono già le pertinenti basi legali (art. 71). Dal canto loro, le azioni umanitarie si limitano agli aiuti in caso di catastrofe. Dal punto di vista geografico tali interventi dovrebbero essere circoscritti, come già rilevato (cfr. commento all'art. 72 cpv. 1), prevalentemente alle regioni limitrofe. Inoltre essi sarebbero ordinati soltanto quando i mezzi a disposizione del Corpo svizzero di aiuto in caso di catastrofe non fossero più sufficienti. È inoltre essenziale che tali impieghi, che peraltro avvengono esclusivamente su richiesta del singolo Stato o di un'organizzazione internazionale, siano disciplinati precisamente in un accordo. Di regola simili interventi si svolgono senz'arma, benché d'intesa con lo Stato interessato siano possibili anche altre soluzioni (p. es. impieghi con l'arma per difesa personale o per missioni di guardia).

A questo proposito è pure lecito domandarsi se militari possono essere obbligati a partecipare ad azioni umanitarie all'estero. Riteniamo che simili interventi di aiuto da parte dell'esercito, di portata limitata e concepiti soprattutto quale aiuto ai Paesi limitrofi, sono leciti, poiché tutelano in ultima analisi anche gli interessi del nostro Paese. Questa concezione è stata già presentata al

Parlamento in relazione con il Rapporto 90 sulla politica di sicurezza e con il Concetto direttivo Esercito 95 e non ha dato adito, nel corso dei dibattiti, a nessuna opposizione. A questo proposito rimandiamo comunque a quanto precisato al termine del presente messaggio (n. 61). Per queste ragioni dovrebbe essere possibile rendere obbligatori impieghi nelle regioni limitrofe. Eventuali interventi oltre tale area dovrebbero invece restare facoltativi, analogamente agli altri impieghi all'estero.

L'aiuto in caso di catastrofe all'estero rimane uno strumento importante nell'ambito dell'aiuto umanitario internazionale fornito dalla Confederazione. Le attività del Corpo svizzero d'aiuto in caso di catastrofe (ASC) non subiscono alcun pregiudizio dal sostegno fornito dall'esercito. L'ASC potrà anche in futuro far ricorso a determinate persone impiegate in un servizio di istruzione o a gruppi di truppe di protezione aerea e utilizzare il materiale dell'esercito. Per le persone convocate si tratta tuttavia di un impiego facoltativo, come è precisato nell'ordinanza del 2 dicembre 1985 concernente l'impiego di militari delle truppe di protezione aerea per l'aiuto in caso di catastrofi all'estero (RS 512.28). Non si esclude la possibilità di poter ricorrere, in futuro, a volontari di altre armi.

#### *Art. 75 Chiamata in servizio e assegnazione*

La distinzione dei differenti tipi di servizio avviene, tra l'altro, mediante il genere di chiamata in servizio. Secondo il diritto vigente la chiamata al servizio attivo compete in primo luogo all'Assemblea federale (art. 85 n. 9 Cost.), e in secondo luogo al nostro Collegio (art. 102 n. 11 Cost.). La chiamata ai servizi d'istruzione avviene mediante notificazione pubblica da parte del DMF (tabelle dei corsi e delle scuole, annunci di chiamata, ecc.).

I compiti dell'esercito nel servizio d'appoggio pongono meno difficoltà di quelli nel servizio attivo. In alcune situazioni, inoltre, è necessario poter reagire rapidamente. In questo senso è opportuno designare in principio il Consiglio federale quale autorità competente per la chiamata in servizio. Ciò corrisponde del resto al disciplinamento deciso il 22 giugno 1990 dal Parlamento con la modificazione dell'articolo 160 capoverso 2 OM. I corrispondenti compiti saranno ora assunti nell'ambito del servizio d'appoggio.

Le truppe sinora impiegate in caso di catastrofe prestavano servizio d'istruzione nell'ambito del loro corso di ripetizione. Visto che in questo settore si tratta di interventi puntuali e non d'istruzione, occorrerà in futuro chiamare queste truppe al servizio d'appoggio. La pertinente competenza dovrebbe spettare in questo caso al capo del DMF.

In occasione della procedura di consultazione, numerosi Cantoni hanno auspicato che anche i Cantoni possano avere la competenza di chiamare proprie truppe per il servizio d'appoggio. Una siffatta competenza, tuttavia, creerebbe non poche difficoltà, dal momento che i Cantoni non dispongono sempre di truppe idonee in servizio. La Confederazione, presso la quale i Cantoni possono, in caso di necessità, sollecitare una simile chiamata, dispone di maggiori possibilità per affidare siffatti compiti a truppe idonee. Tale maggiore flessibi-

lità consente pure di evitare che l'attività d'istruzione non venga eccessivamente pregiudicata da continui interventi d'aiuto.

L'articolo 102 numero 11 Cost. limita la competenza del nostro Collegio per chiamate di servizio sia dal profilo quantitativo (fino a 2000 uomini) che da quello della durata dell'impiego (fino a tre settimane). Oltre tali limiti è necessario un decreto o l'assenso dell'Assemblea federale, a cui è conferita la competenza di disporre dell'esercito (art. 85 n. 9 Cost.). È pertanto lecito domandarsi se tale limite fissato per chiamate nel servizio attivo sia applicabile anche per il servizio d'appoggio. Il capoverso 2 propone una via di mezzo, nel senso che mantiene il principio della necessità del consenso dell'Assemblea federale a posteriori, prevedendo tuttavia che si rinunci di regola ad una sua convocazione immediata, chiamando dunque le truppe necessarie. Una simile procedura tiene da un lato conto dell'importanza politica di ogni impiego dell'esercito per un lungo periodo, ma considera anche, d'altro lato, che l'intervento nell'ambito del servizio d'appoggio è una decisione politicamente meno delicata che il servizio attivo, e può quindi essere discussa in Parlamento nel corso di una sessione ordinaria.

#### *Art. 76 Missione e condotta*

La missione è stabilita dall'autorità civile (Confederazione o Cantone), anche se per ragioni pratiche occorre dapprima consultare il DMF. La struttura del comando viene stabilita dal nostro Collegio o dal DMF. Durante l'impiego, la truppa è diretta da comandanti militari e non da capi d'intervento civili.

#### *Art. 77 Aiuto spontaneo*

Resta riservato l'aiuto spontaneo sul luogo, che deve però garantire un intervento d'aiuto rapido e senza complicazioni burocratiche.

#### *Art. 78 Statuto dei militari e del personale necessario*

Vista l'eterogeneità degli impieghi nel servizio d'appoggio, i diritti e gli obblighi dei militari non sono identici in ogni singolo caso. Dovranno quindi essere chiaramente precisati a livello d'ordinanza. Nella maggior parte dei casi sono identici o analoghi a quelli nel servizio d'istruzione, ma vi possono essere differenze per quanto concerne i congedi e in alcuni casi è possibile il conferimento di poteri di polizia (cfr. art. 97), segnatamente quando occorre coadiuvare le autorità civili per assolvere il loro compito. Si pensi ad esempio alla sorveglianza di conferenze, la salvaguardia della sovranità sullo spazio aereo, il servizio di polizia di frontiera, ecc. Se del caso, tali poteri di polizia dovranno essere definiti in modo preciso (impiego di armi o intervento in stato di necessità o per legittima difesa; preavvertimento o misure preliminari; norme internazionali del traffico aereo, ecc.).

A titolo di regola, il capoverso 2 precisa che il servizio d'appoggio deve essere computato sul totale obbligatorio dei giorni di servizio. Saranno previste eccezioni soltanto qualora sia necessario un impiego per un lungo periodo (più settimane o più mesi) e se il computo integrale di simili impieghi renda il periodo

di servizio rimanente non più sufficientemente lungo per garantire un'istruzione adeguata. In questi casi, l'impiego verrà pertanto computato soltanto parzialmente.

Nella maggior parte dei casi già prima dell'impiego della truppa vengono presi provvedimenti preventivi per far fronte ad una situazione straordinaria. A tal fine, le autorità responsabili devono poter ricorrere al personale dell'amministrazione. Qualora un'istituzione di cui si ha bisogno non sottostia alla facoltà di impartire istruzioni dell'autorità competente, occorre colmare tale lacuna mediante accordi contrattuali (cpv. 3).

#### *Art. 79* Requisizione nel servizio d'appoggio

Il diritto di procedere a requisizioni nell'ambito del servizio d'appoggio viene applicato soltanto in casi eccezionali, ad esempio in caso di grande catastrofe. Qualora venga ordinata una requisizione, il relativo disciplinamento corrisponde a quello nel servizio attivo (art. 85). La messa fuori uso di beni materiali non viene presa in considerazione nell'ambito del servizio d'appoggio.

#### *Art. 80* Disposizioni speciali

Per il servizio d'appoggio dovrebbero essere impiegate, per quanto possibile, truppe che si trovano in servizio. Dovranno essere impiegati soprattutto i reggimenti di prontezza, i quali presteranno i loro corsi di ripetizione sotto forma di un servizio d'appoggio. In questo contesto non è da escludere che detto servizio possa essere prestato anche al di fuori dei periodi previsti dalla tabella dei corsi, e più precisamente sotto forma di un prolungamento di un corso o di un suo anticipo. Tali situazioni dovranno però essere evitate nella misura del possibile. Qualora, tuttavia, si verifichi un simile caso, il servizio prestato sarà di regola computato sul totale obbligatorio dei giorni di servizio, giusta l'articolo 78 capoverso 2. La medesima normativa sussiste già oggi nell'articolo 160 capoverso 3 OM.

Il nostro Collegio disciplina i provvedimenti necessari per garantire la prontezza degli stati maggiori di condotta dell'Aggruppamento dello stato maggiore generale, degli stati maggiori ridotti delle Grandi Unità, delle formazioni d'allarme nonché del personale professionista e di milizia necessario (come ad es. la Squadra di vigilanza, il Corpo della guardia delle fortificazioni, gli organi d'intendenza del materiale, i membri di formazioni di trasmissione).

Data l'ampia eterogeneità degli impieghi nell'ambito del servizio d'appoggio, è necessario che il nostro Collegio disponga di sufficiente libertà di azione e che quindi sia abilitato per legge a costituire formazioni militari ad hoc nonché a procurarsi materiale ed equipaggiamenti speciali.

### **Capitolo 4: Servizio attivo**

#### **Sezione 1: Disposizioni generali**

##### *Art. 81* Definizione (art. 196 OM)

Il servizio attivo dev'essere limitato esclusivamente alla difesa nazionale e al servizio d'ordine. Visto che non è più opportuno far riferimento a specifiche

situazioni strategiche e ai relativi concetti, il precedente termine di servizio di protezione della neutralità è sostituito dal servizio di difesa nazionale.

Il servizio d'ordine, dal canto suo, ha uno statuto proprio che rende inevitabile il servizio attivo.

È del tutto possibile che durante il servizio attivo l'esercito debba assolvere compiti che in circostanze normali sarebbero svolti nell'ambito del servizio d'appoggio. In simili casi le norme sul servizio attivo sono peggiori rispetto a quelle sul servizio d'appoggio. Dovrà pure essere permesso, per quanto possibile e se necessario, effettuare un impiego a favore del promovimento della pace.

#### *Art. 82* Competenza (art. 197, 198 e 203 OM)

Questa disposizione è stata rielaborata per giungere ad una più chiara formulazione della ripartizione delle competenze figurante nella Costituzione, come più volte richiesto dalla dottrina di diritto pubblico. L'Assemblea federale ha la competenza di «disporre dell'armata federale» (art. 85 n. 9 Cost.). Tale competenza comprende in particolare anche l'ultima e fondamentale decisione circa l'ordine del servizio attivo e la mobilitazione. In casi urgenti è tuttavia indispensabile poter agire rapidamente; in tali eventualità il nostro Collegio ha la facoltà, in virtù del suo compito di provvedere alla sicurezza interna ed esterna del Paese, di prendere questa decisione, con riserva tuttavia dell'immediata convocazione delle Camere. Nell'ambito di tale decisione fondamentale, il Consiglio federale deve poter essere anche abilitato a decretare gli adeguati provvedimenti del caso (messa di picchetto, mobilitazione parziale o totale). Pure in questo caso sono fatte salve le attribuzioni dell'Assemblea federale, cui spetta la decisione in caso di chiamata in servizio di ingenti effettivi di truppa o di truppe per un lungo periodo (art. 102 n. 11 Cost.). Chiamate in servizio da parte dei Cantoni sono già previste nel diritto attuale soltanto per il servizio d'ordine.

#### *Art. 83* Giuramento (art. 197 OM)

La disposizione è completata in modo da lasciare la scelta fra giuramento e promessa.

#### *Art. 84* Obblighi dei Cantoni, dei Comuni e dei privati (art. 199, 202 OM)

Gli articoli 199 e 202 OM sono stati riuniti senza modificarne il tenore. Il concetto di «stato di guerra» è stato sostituito con quello di «stato di grave necessità». Si tratta di una definizione che deve sottolineare l'ultima estrema situazione in una circostanza straordinaria alla quale potrebbe essere esposta la Svizzera. Ciò è ulteriormente sottolineato dall'aggiunta della condizione «quale ultimo mezzo». Il concetto comprende pertanto l'intensità di un conflitto ed ha determinati effetti giuridici sul diritto interno (cfr. art. 96). D'altra parte, nel presente contesto il concetto non ha alcun significato o effetto sul diritto internazionale. È il nostro Collegio, quale autorità politica, che stabilisce quando ci si trova in stato di grave necessità.

La disposizione secondo cui in stato di grave necessità tutti gli Svizzeri devono mettersi a disposizione del Paese, concerne secondo la nuova interpretazione esclusivamente i cittadini uomini. Questa interpretazione si attiene al dettato costituzionale concernente l'obbligo militare: secondo la Costituzione le donne non sono soggette all'obbligo militare, pertanto il loro coinvolgimento nella difesa del Paese non può attualmente essere previsto. Ciò sarebbe possibile soltanto in virtù d'un atto legislativo di carattere urgente che consentirebbe, a determinate condizioni, di poter derogare alla Costituzione (cfr. GAAC 1987, n. 27, n. 2.1.).

#### *Art. 85* Requisizione e messa fuori uso (art. 200 OM)

Il capoverso 1 prevede una restrizione rispetto all'attuale articolo 200 OM, nella misura in cui stipula che le ampie competenze di requisizione della Confederazione valgono soltanto quando quest'ultima chiama in servizio truppe per il servizio attivo. Il capoverso 2 precisa espressamente lo stretto principio di sussidiarietà o di proporzionalità su cui si fondano questi provvedimenti radicali. Detti principi, applicabili anche alle altre attività dell'esercito, vengono menzionati anche per ragioni psicologiche.

#### *Art. 86* Esercizio militare (art. 201)

Rispetto alla formulazione attuale questo articolo è stato ristrutturato e completato in modo da poter assoggettare all'esercizio militare anche le aziende private che svolgono compiti amministrativi (ad es. Swiscontrol). Le disposizioni delle autorità militari devono tenere conto delle esigenze della difesa integrata.

Le aziende di trasporto statali e quelle titolari di una concessione federale non vi sono invece più contemplate, visto che sono sistemi a tal punto complessi da rendere indispensabile una gestione regolare anche in situazioni straordinarie e da essere impiegate soltanto in casi di estrema emergenza. Una modifica della legge sui trasporti pubblici terrà comunque conto delle esigenze della difesa integrata. In situazioni straordinarie, il nostro Collegio potrà sopprimere gli obblighi d'esercizio, di trasporto, di fissare tariffe e di allestire orari (cfr. allegato della LM, n. 15).

È precisato poi che il personale soggetto all'obbligo di prestare servizio militare presta lavoro a titolo di servizio militare e che il nostro Collegio è abilitato ad emanare disposizioni speciali concernenti il rapporto d'impiego del personale che non soggiace all'obbligo di servizio: in questo ambito dovremo adeguare alcune prescrizioni pertinenti del diritto del lavoro e disciplinare il rapporto con l'obbligo di prestare servizio nella protezione civile. In questa categoria di personale rientrano anche le donne e gli stranieri. Per quanto attiene alla posizione giuridica degli stranieri, restano riservati i disciplinamenti sanciti da accordi internazionali, di cui occorrerà tenere conto nell'adeguamento del diritto del lavoro.

La disposizione concernente il risarcimento corrisponde all'analoga disposizione nell'ambito della requisizione, che prevede un'equo indennizzo in caso di danno. Ciò significa che a seconda delle circostanze non è previsto un risarcimento totale del danno.

*Art. 87* Durata dell'obbligo di prestare servizio militare (art. 204 OM)

A complemento della versione attualmente in vigore è menzionato un limite inferiore d'età e la possibilità del differimento del proscioglimento dall'obbligo di prestare servizio militare. Inoltre, il nostro Collegio deve tenere conto delle altre esigenze della difesa integrata. I concetti di «neutralità armata» e di «guerra» sono stati sostituiti con quello di «servizio di difesa nazionale».

*Art. 88* Servizio d'ordine (art. 203 OM)

Con il postulato delle vostre Camere del 12 giugno 1987 (ad 84.222 Impiego dell'esercito. Servizio d'ordine), siamo stati invitati ad esaminare se non sia opportuno presentare una revisione delle disposizioni concernenti il servizio d'ordine, al fine di poter meglio tenere conto delle nuove conoscenze in questo settore, segnatamente quelle concernenti le nuove forme di terrorismo e i nuovi metodi per combatterlo. Le vostre Camere proponevano un adeguamento del concetto di servizio d'ordine e della definizione dell'impiego dell'esercito, con particolare riguardo alla garanzia del carattere sussidiario di tale servizio e ad un esame della ripartizione dei compiti e della collaborazione tra Confederazione e Cantoni.

La nuova legge militare deve in principio mantenere la possibilità di un impiego dell'esercito contro gravi minacce all'ordine interno quale «ultima ratio». Infatti, qualora siffatte minacce assumano proporzioni tali da interessare tutto lo Stato, non sarebbe giudizioso che quest'ultimo debba rinunciare a priori all'esercito quale strumento di potere per far fronte alla situazione. A questo proposito giova precisare che dai passati impieghi del servizio d'ordine, i quali avevano dato adito a critiche in parte fondate, si sono potuti trarre i dovuti insegnamenti. Oggi, simili interventi non sarebbero più pensabili. Fatte tali riserve, il concetto di servizio d'ordine deve essere mantenuto, poiché un nuovo concetto non contribuirebbe affatto a levarne la connotazione politica. Il nuovo disciplinamento deve tuttavia definire più precisamente le condizioni per l'impiego e riprendere la competenza in materia di chiamata in servizio fissata nella Costituzione. Del rimanente, occorre definire a livello di legge soltanto le condizioni quadro, mentre gli ulteriori dettagli saranno specificati, come sinora, in un'ordinanza (cfr. l'ordinanza del 17 gen. 1979 sull'impiego della truppa per il servizio d'ordine, RS 121). È ovvio che per il servizio d'ordine possono essere impiegate soltanto truppe adeguatamente istruite a tal fine (cfr. art. 97 cpv. 4).

Il capoverso 1 sancisce l'indiscusso carattere sussidiario del servizio d'ordine. Il capoverso 2 disciplina chiaramente le competenze per ordinare il servizio d'ordine: a livello federale la competenza spetta in primo luogo all'Assemblea federale e in casi urgenti al nostro Collegio. I Cantoni mantengono la competenza per la chiamata delle truppe da loro fornite, come del resto prescritto dalla Costituzione.

Il capoverso 3 precisa che la definizione della missione spetta all'autorità civile, previa intesa con il DMF o con la direzione del dipartimento militare cantonale oppure, se del caso, con il comandante in capo.

La disposizione concernente l'assunzione dei costi tiene conto della competenza per la chiamata in servizio stabilita dalla Costituzione (cpv. 4).

Al capoverso 6 il concetto di «servizio di difesa nazionale» sostituisce la locuzione «in caso di neutralità armata o di guerra». Nel servizio di difesa nazionale la tutela della sicurezza interna è compito della Confederazione, sempre che sia necessario impiegare truppe a tal fine.

## **Sezione 2: Comando supremo**

Le disposizioni concernenti il comando supremo devono avere una struttura più flessibile e aperta; in particolare, le facoltà del nostro Collegio e del generale non devono più essere vincolate a determinati scenari strategici (stato di neutralità armata, guerra), per poter meglio tener conto di future esigenze.

### *Art. 89 Generale (art. 209 OM)*

All'inizio della sezione occorre stabilire chiaramente che il generale esercita il comando supremo sull'esercito.

### *Art. 90 Elezione, supplenza (art. 205, 206, 207, 210 OM)*

Per quanto concerne l'elezione del generale ci si attiene al disciplinamento attuale. Lo scopo della chiamata in servizio che cagiona l'elezione del generale risulta dalla posizione sistematica di questa disposizione (servizio attivo) e non deve pertanto essere espressamente menzionato nel testo di legge.

Nel capoverso 2 occorre chiarire chi, prima dell'elezione del generale, esercita il comando supremo sulle truppe chiamate in servizio. La prevista delega di competenze al nostro Collegio consente un disciplinamento adeguato alle circostanze particolari del singolo caso.

Giusta il capoverso 3, al generale è offerta la possibilità di proporre una persona di fiducia per esercitare la funzione importante di suo sostituto. Il generale non è vincolato dalle nomine intervenute prima della sua elezione, ragion per cui può anche proporre un nuovo capo dello stato maggiore generale. Quale supplente può essere nominato il precedente o il nuovo capo dello stato maggiore generale oppure un'altra persona. La funzione di aiutante generale non è più prevista nell'esercito 95.

### *Art. 91 Autorità suprema; missione del generale (art. 208 OM)*

Visto il principio fondamentale della primazia del potere politico, il nostro Collegio resta anche dopo l'elezione del generale la suprema autorità direttoriale ed esecutiva. Stabilisce di conseguenza la missione del generale e, ipso facto, quella dell'esercito.

### *Art. 92 Licenziamento di truppe e attribuzione di mezzi materiali (art. 211 cpv. 1 e 2 OM)*

Il precedente disciplinamento viene ridotto alla competenza di licenziare, su proposta del generale, le truppe chiamate in servizio attivo e di attribuire mezzi materiali alla truppa. Conformemente alla Costituzione, la competenza di chia-



mare truppe in servizio, anche se si tratta di una chiamata che avviene dopo che è stato ordinato il servizio attivo, spetta in primo luogo all'Assemblea federale (art. 82).

*Art. 93 Organizzazione dell'esercito (art. 211 cpv. 3 OM)*

Viene ripreso il disciplinamento precedente, con semplice adeguamento delle designazioni.

Nell'*articolo 94* (conferimento e revoca di comandi; art. 211 cpv. 4 OM) e nell'*articolo 95* (subordinazione di unità amministrative; art. 213 OM) viene ripreso il precedente disciplinamento.

*Art. 96 Facoltà del generale di disporre (art. 212 OM)*

Il concetto di «guerra» va sostituito con quello di «stato di grave necessità», concetto già descritto nel commento all'articolo 84. Esso garantisce un certo margine di valutazione. I presupposti di una tale situazione sono la decisione di ordinare il servizio attivo nonché, inoltre, il sopraggiungere di una situazione estrema, come ad esempio un'aggressione armata contro il nostro Paese. Quale novità, tale ampia competenza non deve spettare automaticamente al generale in un determinato scenario strategico, ma dovrà essere conferita dal nostro Collegio quando se ne presenti la necessità.

La versione attuale dell'articolo 212 OM è da anni motivo di controversie, dovute non da ultimo alla contestata corrispondenza tra il testo tedesco e il testo francese. Conformemente ai principi della difesa integrata non è giustificato conferire al generale la competenza di disporre di tutte le forze e di tutti i mezzi materiali del Paese. Tale facoltà deve essere limitata ai mezzi che non sono oggetto di un'eccezione o che non sono stati assegnati ai settori civili della difesa integrata conformemente alla legge o a una decisione del Consiglio federale (mediante la definizione di limiti in occasione del conferimento di questa competenza). Deve trattarsi esclusivamente di mezzi di cui il generale ha bisogno per adempiere la sua missione, ovvero di mezzi che nell'OM erano stati designati col termine lato di «forze».

Le facoltà conferite al generale devono rispettare i limiti del diritto internazionale. Dal punto di vista giuridico è un principio evidente, che non deve essere menzionato nella legge.

**Capitolo 5: Poteri di polizia (nuovo)**

L'*articolo 97* conferisce una base legale ai poteri di polizia di cui le truppe già dispongono. Conformemente al capoverso 1, detti poteri sono limitati ai casi in cui le truppe debbano farvi ricorso per adempiere i loro compiti. Esse dovranno inoltre attenersi al principio della proporzionalità. Nei servizi di istruzione occorrerà pertanto far uso dei poteri di polizia con estrema moderazione, mentre in un servizio d'appoggio o in un servizio attivo si potrà disporre in modo più esteso. Siffatti poteri di polizia sono tuttora limitati all'ambito della truppa.

La truppa dispone di facoltà di polizia quando sorveglia le proprie installazioni, i propri alloggi, nonché il materiale o i veicoli. Effettua un servizio di guardia con munizioni di guerra e può fermare persone sospette, interrogarle e, se del caso, trattenerle sino all'arrivo della polizia. Se necessario può inoltre perquisire i sospetti e ritirare gli oggetti pericolosi (cpv. 2). L'arresto provvisorio di militari da parte di superiori militari è disciplinato nell'articolo 54 della procedura penale militare (PPM; RS 322.1). Questa disposizione, quale *lex specialis*, è piziore al presente articolo della legge militare. L'arresto provvisorio di militari può durare al massimo tre giorni e presuppone un motivo ordinario d'arresto (pericolo di fuga o pericolo di collusione in caso di crimini o delitti) oppure imperativi motivi di servizio.

Per legittima difesa o in stato di necessità nonché in determinati casi anche per adempiere il suo compito di guardia, la truppa può impiegare un'arma da fuoco (cpv. 3). L'uso di armi da fuoco è attualmente disciplinato dall'ordine del 23 novembre 1979 per il servizio di guardia con munizioni da combattimento (RFM 492). La presente disposizione crea ora una base legale per l'impiego di armi nell'ambito dei poteri di polizia. Per il senso dei concetti di legittima difesa e di stato di necessità ci si può riferire al Codice penale (cfr. art. 33 e 34 CP o gli art. 25 e 26 CPM). Il nostro Collegio dovrà stabilire nel modo più chiaro possibile in quali altri casi, oltre a quelli di legittima difesa e di stato di necessità, si può e si deve far uso dell'arma nell'esercizio dei poteri di polizia. Ciò sarà ad esempio il caso per la protezione di persone, guardia ad esplosivi, protezione di materiale classificato, impianti, installazioni ed informazioni. Anche in questi casi, naturalmente, l'impiego dell'arma è soltanto l'ultimo mezzo coercitivo da utilizzare quando tutti gli altri provvedimenti o mezzi s'avverano insufficienti per proteggere l'integrità personale e la vita o per adempiere il compito ricevuto. Il principio della proporzionalità impone inoltre la ponderazione dei beni giuridici in questione, ovvero, per esempio, l'importanza di un impianto da proteggere. Infine, occorre tenere conto del tipo di missione e del livello d'istruzione della truppa.

## **Titolo sesto: Organizzazione dell'esercito**

### *Considerazioni generali*

Occorre rinunciare al concetto di «armata» visto che non trova più riscontro nel linguaggio contemporaneo tranne in un'accezione ben precisa e limitata (forze armate terrestri). Esso è stato sostituito, come già nel Codice penale militare, con quello di «esercito».

La sezione 1 (Classi dell'armata) con gli articoli 35-37 OM può essere abrogata, vista l'abolizione delle classi dell'esercito. D'altra parte, gli articoli 48-50 OM contengono principi dell'articolazione che non dovrebbero figurare a livello di legge e che quindi saranno contemplati in ordinanze.

Il capitolo 1 «Elementi e struttura dell'esercito» menziona gli elementi principali della struttura dell'esercito e la ripartizione delle competenze in materia di articolazione. L'obiettivo è conseguire una ripartizione chiara e specifica per ogni livello delle competenze in materia di organizzazione dell'esercito. Nell'ot-

tica di eventuali futuri adeguamenti della struttura dell'esercito agli sviluppi sul piano della politica di sicurezza, e quindi anche di un'eventuale ridefinizione della missione dell'esercito, tale struttura deve permettere tempestivi aggiustamenti. Occorrerà pertanto ripartire le competenze in modo che siano possibili rapidi adattamenti strutturali fino al livello delle piccole e medie unità (unità di truppa e corpi di truppa). Tale obiettivo è raggiunto mediante un'adeguata delega di competenze:

- l'Assemblea federale stabilisce la struttura di base dell'esercito e i principi dell'organizzazione;
- il Consiglio federale disciplina la struttura delle Grandi Unità e il numero dei corpi di truppa e delle formazioni (stati maggiori e unità di truppa);
- il DMF e l'Aggruppamento dello Stato maggiore generale stabiliscono l'organizzazione di dettaglio (struttura dei corpi di truppa e delle formazioni).

Il capitolo 2 concerne l'attribuzione degli stati maggiori. Le attuali frazioni di stato maggiore dell'esercito che svolgono compiti per il Consiglio federale (p. es. la Divisione stampa e radio, la Centrale nazionale d'allarme) diventano stati maggiori del Consiglio federale. Il capitolo successivo contiene l'ordinamento quadro concernente l'organizzazione e i compiti del servizio informazioni e del servizio di sicurezza militare. Con il capitolo 4, «Formazioni di professionisti», viene creata la base giuridica per il Corpo della guardia delle fortificazioni e per la Squadra di vigilanza. Infine, il capitolo 5 disciplina la funzione dei quadri.

## **Capitolo 1: Elementi e struttura dell'esercito**

### *Art. 98 Elementi (art. 38 e 42 OM)*

Le Armi dell'esercito e i servizi ausiliari sono, sotto il profilo organizzativo, elementi intermedi tra la struttura militare (articolazione giusta l'art. 99 e ordine di battaglia) e la mera organizzazione amministrativa. Esse rappresentano i differenti settori d'assegnazione dei militari. Di regola, in occasione del reclutamento ogni persona abile al servizio è attribuita ad un'Arma dell'esercito, visto che in principio soltanto le Armi svolgono scuole reclute. L'attribuzione ai servizi ausiliari avviene generalmente mediante trasferimenti o reincorporazioni dalle armi. Il novero delle Armi e dei servizi ausiliari figura, come già attualmente, in un decreto federale (oggi: Organizzazione delle truppe (OT), RS 513.1).

Visto che il Servizio militare femminile (SMF) e il servizio della Croce Rossa (SCR) non costituiscono un servizio ausiliario e che i loro membri fanno parte di un'Arma (SCR) o addirittura di più Armi o servizi ausiliari (SMF), non è più opportuno menzionare separatamente questi due servizi. In futuro, i loro membri non saranno più registrati due volte come è oggi il caso (SMF o Armi), vista la completa integrazione dei militari donne (cfr. art. 3). Sussisterà comunque ancora in seno all'Aggruppamento dell'istruzione un ufficio preposto agli affari concernenti i militari donne.

Il capoverso 2 iscrive nella legge il Corpo degli ufficiali di stato maggiore generale.

Gli stati maggiori di comando non sono più menzionati in quanto non costituiscono alcun elemento nel senso precisato precedentemente e poiché quale unità organizzativa militare fanno di regola parte di una Grande Unità e come tali figurano nel decreto federale. Nella misura in cui costituiscono elementi dell'organizzazione militare, gli stati maggiori di comando delle Grandi Unità figurano nella legge sull'organizzazione dell'amministrazione (LOA; RS 172.010) a titolo di comandi militari (art. 58 cpv. 1 lett. F LOA).

*Art. 99* Struttura (art. 38, 39 OM)

Questo articolo descrive l'articolazione militare dell'esercito, a partire dalla quale è formata la struttura di base dell'esercito quale organizzazione di combattimento militare (ordine di battaglia). L'articolo 39 OM è stato completato semplicemente con l'aggiunta dello stato maggiore dell'esercito e con le definizioni. Visto che sono già una parte di uno degli elementi organizzativi qui menzionati, gli stati maggiori di comando (stato maggiore di una Grande unità o di una formazione di allarme con truppe da combattimento) e gli stati maggiori dei corpi di truppa non devono essere nominati. Figurano invece nell'ordinamento specifico a livello d'ordinanza. Inoltre, gli elementi organizzativi qui menzionati danno l'ordine di grandezza per la ripartizione delle competenze in materia d'organizzazione (art. 100).

*Art. 100* Competenze (art. 45 OM)

Nella nuova ripartizione delle competenze in materia di organizzazione dell'esercito (articolazione in tempo di pace) occorre tener conto innanzi tutto dei seguenti obiettivi:

- Riduzione dell'effettivo regolamentare ad un massimo di 400 000 persone soggette all'obbligo di prestare servizio militare incorporate in formazioni, mediante la riduzione della durata dell'obbligo di prestare servizio militare: La prevista riduzione dell'effettivo regolamentare impone la riforma totale delle strutture dell'esercito. Tale rielaborazione dovrà perseguire strutture più semplici e chiaramente adeguate all'impiego. Dal momento che gli effettivi in eccesso dovranno nei prossimi anni essere rapidamente ridotti, saranno necessari un controllo centrale e un'efficiente gestione dell'effettivo dell'esercito.
- Flessibilità nell'impiego, nuove forme d'impiego e di missioni. La polivalenza richiesta all'esercito esige un'organizzazione flessibile e un'adeguata ripartizione delle competenze organizzative. Le strutture dell'esercito, segnatamente quelle delle piccole e medie formazioni, devono poter essere impiegate in tempo utile per assolvere diverse missioni e per soddisfare nuove esigenze. Un tale risultato può essere conseguito soltanto delegando le corrispondenti facoltà in materia di organizzazione militare.
- Applicazione di principi organizzativi generali, sia sotto il profilo della struttura dell'esercito che per quanto attiene all'organizzazione funzionale (decorso dei processi decisionale e lavorativo). Visto che l'amministrazione dell'esercito non rappresenta un'amministrazione speciale, il disciplinamento delle competenze organizzative e della stessa organizzazione devono attenersi

ai principi validi per l'organizzazione dell'amministrazione federale (cfr. LOA). Ciò significa perseguire una chiara e differenziata ripartizione delle competenze nonché evitare l'esistenza di competenze concorrenti (come si riscontrano parzialmente già oggi tra Parlamento e Consiglio federale, cfr. p. es. art. 6 e 7 OT). L'orientamento dell'organizzazione deve essere conforme alla missione e all'impiego.

Da tali principi consegue la seguente ripartizione di competenze:

a. *Competenza dell'Assemblea federale* (cpv. 1 e 2):

Spetta all'Assemblea federale stabilire la struttura di base e la grandezza dell'esercito, mediante la determinazione del numero e del tipo di armi (corrispondenti ai differenti uffici federali giusta l'art. 58 cpv. 1 LOA), dei servizi ausiliari e delle Grandi Unità (a ciascuna delle quali corrisponde un comando militare; art. 58 cpv. 1 lett. F LOA). Secondo il disciplinamento vigente, il Consiglio federale stabilisce il numero delle brigate (art. 2 cpv. 2 OT). Nella nuova normativa le competenze già esistenti in virtù degli articoli 1 e 2 OT sarebbero mantenute e in parte anche ampliate, segnatamente per quanto concerne il numero delle brigate. Per il resto, l'Assemblea federale dovrebbe fissare i principi organizzativi, come statuito dal legislatore negli articoli 44 e 63 LOA. Oltre a queste competenze, l'Assemblea federale potrebbe continuare, come attualmente, ad esercitare il suo influsso sull'organizzazione dell'esercito mediante le decisioni in materia di stanziamento di crediti e quelle concernenti l'armamento e l'equipaggiamento.

In futuro l'Assemblea deve inoltre poter continuare a delegare le proprie facoltà al Consiglio federale (cpv. 2). Tale delega deve però garantire un disciplinamento più chiaro e trasparente di quanto sia il caso oggi (competenze concorrenti). Sarebbe ad esempio opportuno che il nostro Collegio possa procedere, nell'ambito di competenze dell'Assemblea federale, a nuove denominazioni o riunioni di armi, di servizi ausiliari o di Grandi Unità, corpi di truppa e formazioni (come accade già oggi per altri settori dell'amministrazione federale giusta l'art. 58 cpv. 2 e 3 LOA).

b. *Competenza del Consiglio federale* (cpv. 3):

Giusta il disciplinamento vigente (art. 46 OM) il nostro Collegio è in principio competente per l'allestimento dell'ordine di battaglia, ovvero per stabilire la struttura delle Grandi Unità. L'introduzione dell'articolo 3 OT ha però creato una situazione di competenza concorrente tra Parlamento e Consiglio federale, nella misura in cui conferisce alla prima autorità, per lo meno a livello quantitativo e in modo astratto, la facoltà di decidere circa l'ordine di battaglia. La specifica competenza del Consiglio federale si limita in fondo all'assegnazione di determinate formazioni. Con la revisione dell'OT del 1969 la competenza del Consiglio federale in questo ambito è stata leggermente estesa (articolazione delle truppe d'aviazione e di difesa contraerea, delle zone territoriali e delle brigate), senza tuttavia rendere più chiaro e trasparente l'ordinamento delle competenze. Inoltre, il disciplinamento attuale non consente un rapido adeguamento a nuove esigenze, nella misura in cui presuppone la decisione delle Camere ogni qual-

volta occorra modificare la struttura delle Grandi Unità, almeno per quanto concerne i corpi d'armata e le divisioni.

Occorre pertanto, in applicazione di quanto prescritto per l'amministrazione federale dall'articolo 58 LOA, che l'Assemblea federale statuisca circa il numero delle Grandi Unità, mentre il nostro Collegio decida circa la loro articolazione interna (lett. a), in ogni caso senza introdurre la riserva d'approvazione da parte del Parlamento ivi prevista. Nello stabilire la struttura delle Grandi Unità, il Consiglio federale potrebbe determinare anche la suddivisione dei corpi di truppa e il loro numero (lett. b). Il Collegio governativo fisserebbe pure il numero totale delle formazioni (unità di truppa e Stati maggiori); nuove formazioni possono pertanto essere costituite soltanto previo accordo del nostro Collegio.

Il nostro Collegio dovrebbe inoltre poter stabilire, d'intesa con i Cantoni interessati e attenendosi a chiare direttive del Parlamento, anche il numero di formazioni e corpi di truppa che i Cantoni devono fornire e amministrare. Il numero delle formazioni e dei corpi di truppa cantonali dovrebbe dipendere dalle possibilità del singolo Cantone di fornire sufficienti nuove leve per mantenere la formazione (art. 21 cpv. 2 Cost.). Occorrerebbe inoltre garantire al reclutando e alle autorità preposte al reclutamento reali possibilità di scelta nell'assegnazione alle singole Armi. Del resto, non sarebbe opportuno assegnare intere annate di reclute alla fanteria soltanto per mantenere il contingente cantonale. I problemi di effettivo presenti già oggi nelle truppe recentemente «cantonalizzate» (formazioni di mobilitazione, ecc.) avranno come conseguenza che saranno soprattutto le formazioni di fanteria a essere designate truppe cantonali.

c. *Competenza del DMF (cpv. 4):*

Il disciplinamento proposto consente di adeguare in modo rapido e semplice l'organizzazione dell'esercito, fino al livello di corpi di truppa, alla missione e all'impiego. L'esperienza insegna che modificazioni fino a questo livello sono le più frequenti. Ciò comporterebbe pure un notevole sgravio dell'Assemblea federale e del nostro Collegio.

d. *Competenza dell'Aggruppamento dello stato maggiore generale (cpv. 5):*

La rapida riduzione degli effettivi dell'esercito 95 nei prossimi 10 anni comporterà il decremento degli eccedenti e conseguentemente la contrazione dei margini di manovra. Evidentemente, un effettivo ridotto e l'auspicata rapida capacità di reazione e di adeguamento esigono anche una gestione degli effettivi più rigorosa e centralizzata. Da questo punto di vista, ma anche considerando la responsabilità del capo dello stato maggiore generale per la prontezza operativa, l'allestimento della contabilità (dati numerici circa il reclutamento e assegnazioni dovute a motivi medici) e il conteggio degli effettivi dell'esercito (comunicazione e conteggio degli effettivi), pare del tutto giustificato conferire questo compito all'Aggruppamento dello stato maggiore generale (ASMG), considerato anche che quest'ultimo già dispone, in gran parte, dei mezzi e del materiale necessari. Per le truppe cantonali la compensazione va effettuata d'intesa con i Cantoni.

## Capitolo 2: Stati maggiori

### *Art. 101 Stati maggiori del Consiglio federale (nuovo)*

Questa disposizione costituisce la base giuridica per la costituzione degli stati maggiori del nostro Collegio, formati sinora nell'ambito dello stato maggiore dell'esercito anche se non svolgevano i loro compiti sotto il comando della direzione dell'esercito. Si tratta segnatamente della Divisione stampa e radio (DSR), dello stato maggiore dell'Ufficio centrale della difesa, della Centrale nazionale d'allarme (CENAL) e dello stato maggiore della Cancelleria federale. Tali formazioni non sono computate nell'effettivo regolamentare dell'esercito. Le persone che vi fanno parte hanno i medesimi obblighi e diritti che gli altri militari.

### *Art. 102 Stato maggiore dell'esercito (art. 40 OM)*

Oltre all'organizzazione dello stato maggiore dell'esercito, il nostro Collegio deve poter disciplinare anche i suoi compiti e la sua chiamata in servizio. Potrebbe ad esempio essere necessario che in situazioni straordinarie frazioni dello stato maggiore dell'esercito siano chiamate in servizio in altre forme, prima o per periodi più lunghi di quanto non sia il caso per altre truppe (p. es. nell'ambito del servizio d'appoggio: condotta di impieghi di polizia aeronautica come durante la guerra del Golfo, preparazione di una mobilitazione). Occorre inoltre disciplinare l'impiego dello stato maggiore o di sue frazioni per rafforzare gli organi di condotta della difesa integrata.

Visto che le situazioni strategiche non sono più utilizzate nella nuova formulazione e che la loro definizione non è più fissata per legge, per determinare il momento sino in cui il capo dello stato maggiore generale dirige gli affari dello stato maggiore dell'esercito è stato optato per l'elezione del generale (cpv. 2).

### *Art. 103 Stati maggiori delle Grandi Unità e dei corpi di truppa (art. 41 OM)*

Il capoverso 1 dell'articolo 41 OM è stato adeguato dal profilo linguistico.

Visto che una parte delle formazioni d'allarme (reggimento di fanteria a Ginevra e a Berna e il reggimento d'aeroporto), saranno, come le Grandi Unità, costituite da militari appartenenti a truppe da combattimento di diverse armi, anche a queste formazioni occorre aggregare uno stato maggiore di comando (e non uno stato maggiore di corpo di truppa).

## Capitolo 3: Servizio informazioni, Servizio di sicurezza militare (nuovo)

L'articolo 104 contiene la base legale per il Servizio d'informazioni militare, l'articolo 105 quella per il Servizio di sicurezza militare. Ciò consente di soddisfare le richieste formulate dalla Commissione parlamentare d'inchiesta istituita per far luce sugli eventi di grande portata in seno al Dipartimento militare federale (CPI-DMF). Questi servizi sono in parte incorporati nell'amministrazione militare e in parte nell'esercito, anche se il disciplinamento della precisa organizzazione spetta al nostro Collegio. È comunque essenziale che i principi organizzativi e gli ambiti d'attività siano definiti a livello di legge. Occorre operare una scissione sia tra il Servizio di sicurezza militare e il Servizio informa-

zioni, che tra i servizi militari e i servizi civili di difesa e d'informazioni, disciplinando in modo chiaro lo scambio d'informazioni. Una simile separazione permette una migliore definizione dei compiti e delle rispettive competenze.

Per quanto concerne il *controllo* delle attività di questi servizi sarebbe concepibile che il nostro Collegio o una nostra delegazione assuma il compito di controllarne regolarmente l'attività e di vigilare o ridefinire i loro compiti. Il controllo da parte nostra e da parte del DMF è inoltre garantito dall'obbligo di presentare un rapporto alla commissione parlamentare della gestione (art. 47<sup>quinquies</sup> della legge sui rapporti fra i Consigli; RS 171.11), la quale è tenuta ad esaminare regolarmente e da vicino l'attività nel settore della protezione dello Stato e dei servizi d'informazione.

In merito alla protezione dei dati ci si può riferire alla legge federale sulla protezione dei dati (LFPD; RS 235.1). Visto che le disposizioni d'eccezione previste dall'articolo 24 LFPD diventano superflue in seguito alla promulgazione delle presenti disposizioni della LM, gli adeguamenti necessari per il servizio informazioni e per il servizio di sicurezza militare figurano nei capoversi 2 e 3 degli articoli 104 e 105.

#### *Art. 104 Servizio informazioni*

Il servizio d'informazioni militare raccoglie ed elabora soltanto le informazioni concernenti tutte le minacce provenienti *dall'esterno*, che potrebbero richiedere l'impiego dell'esercito o di parti di esso e fornisce pertinenti rapporti agli uffici competenti. L'attività all'interno del Paese dovrebbe limitarsi alla protezione contro lo spionaggio nel servizio stesso. Quest'ultimo, inoltre, non dovrebbe disporre d'alcun potere di polizia.

Qualora nell'esercizio delle proprie attività riscontri azioni punibili penalmente, dovrebbe informarne le autorità competenti del perseguimento penale.

Diverse sono le esigenze per un servizio attivo e, in misura minore, per un servizio d'appoggio. Se del caso, le informazioni che interessano l'esercito devono poter essere raccolte anche all'interno del Paese. Spetta al nostro Collegio stabilire l'attività in situazioni straordinarie, al fine di garantire la massima capacità d'adattamento alle esigenze nel singolo caso. Per quanto concerne dette attività dovranno essere stabiliti anche i provvedimenti organizzativi da adottare ai fini di una collaborazione con uffici civili in occasione di situazioni straordinarie.

Il nostro Collegio o una sua delegazione dovrebbe esaminare regolarmente i compiti del Servizio d'informazioni militare e disciplinarne le attività in base alle proprie esigenze in materia d'informazioni e in funzione dell'evoluzione della minaccia. Detto servizio dovrà inoltre raccogliere soltanto le informazioni che non possono essere acquisite con i mezzi accessibili al pubblico o che non possono essere raccolte per tempo.

La separazione tra servizio informazioni e servizio di difesa è praticata anche all'estero, per esempio negli Stati Uniti, in Germania, Gran Bretagna e Francia. Anche in questi Paesi, la questione circa l'opportunità di mantenere diversi servizi simili aveva dato adito a controversie, ma alla luce delle infelici esperienze effettuate nei Paesi dotati di organi di sicurezza investiti di ampi poteri



è stato tuttavia optato per la scissione tra i servizi, non da ultimo anche perché servizi più piccoli con un ambito d'attività chiaramente delimitato possono essere diretti e controllati più facilmente.

#### *Art. 105 Servizio di sicurezza militare*

I compiti principali e fundamentalmente indiscussi incombenti al Servizio di sicurezza militare sono i seguenti:

- Per «valutare la situazione sotto il profilo della sicurezza» (*cpv. 1 lett. a*) s'intende l'interpretazione d'informazioni e la loro elaborazione per effettuare analisi di situazione e allestire scenari di possibili minacce. Non è compito degli organi preposti alla sicurezza militare in tempo di pace, e dunque neppure parte della valutazione della situazione, l'acquisizione attiva di informazioni; questo tipo di attività sarebbe invece autorizzato nell'eventualità di un servizio attivo o di un servizio d'appoggio e di un conferimento del relativo mandato (*lett. d*). La chiamata al servizio d'appoggio è di regola ordinata dal nostro Collegio, il quale ordina nel contempo anche i compiti specifici (art. 75).
- La protezione di informazioni e di oggetti militari (cfr. *cpv. 1 lett. b*) viene effettuata in base alla legge federale del 23 giugno 1950 concernente la protezione delle opere militari (RS 510.518), l'ordinanza del 1° maggio 1990 sulla protezione d'informazioni (RS 510.411), l'ordinanza del 1° maggio 1990 sulla protezione di materiale (RS 510.412), l'ordinanza del 29 agosto 1990 sulla tutela del segreto (RS 510.413), nonché nell'ambito degli accordi internazionali concernenti la tutela del segreto. Inoltre, lo svolgimento di controlli di sicurezza di persone, che troveranno la corrispondente base legale nella futura legge sulla tutela della sicurezza interna, serve pure a questo scopo.
- I compiti di polizia di sicurezza e di polizia criminale (*cpv. 1 lett. c*) incombono come sinora alla polizia militare, il cui ambito d'attività è limitato al provvedere alla sicurezza nell'ambito della truppa nonché nei casi in cui vi sia un comportamento punibile che sottostà alla giurisdizione militare.
- Fatta salva l'eventualità di una chiamata in servizio attivo o in servizio d'appoggio del servizio di sicurezza della polizia militare giusta il *capoverso 1 lettera d*, la salvaguardia preventiva dell'esercito contro spionaggio, sabotaggio e altre azioni illecite dirette contro la difesa militare nazionale incombe esclusivamente alla polizia della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni nell'ambito dei loro compiti in materia di protezione dello Stato. I medesimi principi valgono per la protezione di personalità (*cpv. 1 lett. e*).

#### **Capitolo 4: Formazioni di professionisti (nuovo)**

L'*articolo 106* costituisce il fondamento legale delle formazioni composte da agenti della Confederazione, fondate sinora soltanto sulle pertinenti ordinanze del Consiglio federale. Quest'ultimo conserva comunque la competenza per disciplinare l'organizzazione e i compiti di dette formazioni, estremamente importanti nel nuovo concetto d'impiego quali «mezzi della prima ora».

## Capitolo 5: Quadri

### Art. 107 Gradi (art. 63 OM)

Con l'esercito 95 sarà introdotto il nuovo grado di «aiutante di stato maggiore» quale grado di sottufficiale. L'aiutante di stato maggiore, incorporato nell'ambito della truppa esclusivamente negli stati maggiori dei battaglioni e delle divisioni, è il caposervizio per il servizio del sergente maggiore e la persona di fiducia, nonché il consulente, del comandante per tutte le questioni che interessano i sottufficiali. Nell'ambito dell'amministrazione militare, a livello di Stato maggiore dell'aggruppamento dell'istruzione, di Ufficio federale, di circondario d'istruzione e scuola, egli è sottufficiale di professione e rappresenta gli interessi dei sottufficiali di professione nei confronti del Capo dell'istruzione, del direttore dell'ufficio federale, dell'istruttore di circondario o del comandante di scuola. Assiste i suoi superiori nel disbrigo delle questioni concernenti i sottufficiali professionisti. Nelle scuole per quadri sottufficiali l'aiutante di stato maggiore è responsabile dell'istruzione a titolo di docente di classe e può essere impiegato, in questo contesto, per svolgere funzioni di stato maggiore.

Questo ampliamento della struttura dei gradi al livello sottufficiali intende soddisfare le esigenze manifestate dal Corpo dei sottufficiali e le raccomandazioni formulate dal gruppo di lavoro «riforma dell'esercito». La funzione di stato maggiore per i sottufficiali superiori garantisce la debita rappresentanza dei sottufficiali a livello di stato maggiore.

L'*articolo 65 OM* va tralasciato. Dal punto di vista materiale è ovvio e inoltre ha carattere meramente dichiaratorio.

### Art. 108 Promozioni e nomine (art. 66-72, 156 OM)

Per promozione s'intende l'assegnazione di un grado, mentre per nomina l'assegnazione di un comando o di una funzione.

I principi in materia di promozione (art. 66-72 OM) sono stati formulati in modo più conciso e riuniti in un solo articolo. È mantenuto il rinvio alle competenze del nostro Collegio, che ha del resto disciplinato in dettaglio la materia nella vigente ordinanza del 21 dicembre 1981 sulle promozioni e mutazioni nell'esercito (OPME; RS 512.51).

Il capoverso 3 dà fondamento giuridico all'esame d'idoneità dei candidati quadri, in applicazione anche dell'articolo 28 OPME.

Nelle condizioni per la promozione tralascieremo il numero degli anni di grado quale condizione per una promozione militare. In futuro, sarà prevista una promozione quando l'ufficiale avrà assolto i servizi prescritti (servizi d'avanzamento, anni di funzione o di comando) e quando assume il nuovo comando o la nuova funzione.

### Art. 109 Ufficiali specialisti (art. 72<sup>bis</sup> OM)

Si prevede ora che la nomina a ufficiale specialista non possa essere revocata forzatamente qualora la relativa funzione di ufficiale non sia più esercitata. Una revoca dovrebbe ad esempio essere possibile nel caso in cui la nomina sia

stata giustificata da un'attività professionale e da un impiego specifici, in seguito abbandonati.

## **Titolo settimo: Equipaggiamento dell'esercito**

### *Considerazioni generali*

Le disposizioni sull'*equipaggiamento personale, il materiale di corpo e il rimanente materiale dell'esercito* sono state riunite e formulate in modo più conciso. Dal profilo sistematico, quanto concerne l'equipaggiamento personale e quanto attiene al materiale di corpo e al rimanente materiale dell'esercito è esposto separatamente, in conformità alle disposizioni generali.

Occorre in particolare disciplinare l'acquisto, l'amministrazione e la manutenzione nonché la sostituzione del materiale. Ne risultano, da un lato, una determinata ripartizione del lavoro e delle spesa tra Confederazione e Cantoni e, dall'altro, precisi obblighi per i militari per quanto concerne il loro equipaggiamento personale.

## **Capitolo 1: Disposizioni generali**

### *Art. 110 Equipaggiamento*

Questa disposizione elenca i concetti chiave di questo argomento. Il concetto di equipaggiamento personale, quale nozione superiore, comprende ora, ad esempio, anche l'arma personale del militare.

### *Art. 111 Fornitura del materiale (art. 158 OM)*

Il presente articolo riprende, più concisamente, il disciplinamento dell'articolo 158 OM. In questo contesto occorre attenersi alle pertinenti disposizioni figuranti nella Costituzione. Il disciplinamento lascia sufficiente margine per regolare su contratto la ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni e quindi per giungere ad una pratica flessibile che tenga pure conto dei criteri d'economicità. Tale flessibilità è indispensabile soprattutto considerata la nuova dottrina d'impiego dell'esercito, ovvero la polivalenza.

### *Art. 114 Animali dell'esercito e veicoli (art. 74 OM)*

Rispetto alla versione precedente vi è stato un adeguamento linguistico per esprimere più chiaramente il disciplinamento. Lo scopo di quest'ultimo è il sussidio dell'acquisto di veicoli requisibili, che resta però vincolato ad un obbligo di custodia per un determinato periodo (cfr. art. 3, 8 e 13 dell'ordinanza del 20 dic. 1978 concernente la concessione di sussidi per i veicoli a motore utilizzabili dall'esercito, RS 514.311).

Nel caso di animali dell'esercito, lo scopo è di promuovere il loro allevamento, acquisto e custodia (cfr. ordinanza del DMF del 26 gennaio 1976 concernente il promovimento dell'allevamento dei cavalli e muli idonei per l'esercito, RS 916.320.1; l'ordinanza del 3 settembre 1986 concernente i cavalli del treno e i muli della Confederazione, RS 514.42; l'ordinanza del 19 dicembre 1979 concernente i premi di custodia per i cavalli del treno e i muli utilizzabili dall'esercito, RS 916.320.2).

## Capitolo 2: Equipaggiamento personale

### *Art. 115* Principî (art. 88, 89, 95 OM)

I capoversi 1 e 2 riprendono le pertinenti disposizioni della Costituzione (art. 18 cpv. 3 e art. 20 cpv. 3 Cost.).

A tenore del capoverso 3, al nostro Collegio è conferita la facoltà di fissare in particolare anche i costi che possono essere addebitati ai militari per la riparazione o sostituzione di materiale o per il suo deposito (p. es. costi per la riparazione delle scarpe).

### *Art. 116* Consegna dell'equipaggiamento personale (art. 90 OM)

È ripreso il disciplinamento attuale. Giova rilevare che l'equipaggiamento personale non comprende gli effetti personali come la biancheria, la tenuta da sport, gli articoli per l'igiene personale ecc., tutti articoli ai quali il militare deve provvedere personalmente.

### *Art. 117* Custodia e manutenzione (art. 91, 93 OM)

Sono definiti i relativi obblighi fuori del servizio per il militare. A quest'ultimo incombono la custodia e la manutenzione dell'equipaggiamento personale; *se non se ne occupa personalmente, egli è però responsabile che tali obblighi siano adempiti correttamente.* Per manutenzione s'intende il mantenimento in buono stato e la cura dell'equipaggiamento, ma anche l'obbligo di sostituire in arsenale gli oggetti divenuti inutilizzabili.

### *Art. 118* Ispezione obbligatoria (art. 99 OM)

La modificazione dei limiti d'età per l'obbligo di prestare servizio militare nonché della frequenza delle prestazioni di servizio conferisce maggiore importanza alle ispezioni eseguite in servizio. Nella procedura di consultazione numerosi Cantoni si sono detti favorevoli a rinunciare completamente alle ispezioni eseguite al di fuori del servizio, *proposta di cui si è tenuto ampiamente conto nella presente versione.* Un'ispezione al di fuori del servizio è ora prevista soltanto per i militari che non hanno più prestato servizio per un periodo relativamente lungo. Sono soggetti all'obbligo di presentarsi all'ispezione soltanto gli appuntati e i soldati, mentre ne sono prosciolti i sottufficiali. Qualora non adempiano i loro obblighi di manutenzione, anche a questi ultimi si potrà tuttavia chiedere di renderne conto.

### *Art. 119* Proprietà ed utilizzazione (art. 91, 92, 94 OM)

È stata introdotta una disposizione secondo cui il nostro Collegio designa gli oggetti che saranno riutilizzati nella protezione civile (cpv. 2).

## Capitolo 3: Materiale di corpo e rimanente materiale dell'esercito

### *Art. 120* (art. 97, 159 OM)

La facile disponibilità del materiale di corpo è un elemento della prontezza d'impiego ed è determinata in parte da considerazioni di ordine tattico. Ciò giustifica la relativa competenza del capo dello stato maggiore generale.

Il concetto di «manutenzione» comprende la custodia e il mantenimento in buono stato o la riparazione. Tale distinzione è importante per fissare le indennità.

## **Titolo ottavo: Direzione dell'esercito e amministrazione militare**

### **Capitolo 1: Direzione degli affari militari**

#### *Art. 121* Direzione suprema (art. 146 OM)

L'attuale articolo 146 OM è stato suddiviso e stabilisce nella presente disposizione il conferimento della direzione suprema alla Confederazione. La corrispondente sovranità cantonale in materia militare è menzionata nell'*articolo 123*.

Il capoverso 3 conferisce al nostro Collegio la facoltà di disciplinare le modalità della nostra funzione direttiva, compresa l'istituzione degli organi necessari a tale scopo. La presente disposizione sostituisce la regolamentazione vigente, che cita segnatamente la Commissione per la difesa nazionale militare (art. 185 segg. OM).

#### *Art. 122* Alti ufficiali superiori e capo dell'armamento (art. 194 OM)

La disposizione integra esclusivamente la posizione giuridica degli alti ufficiali superiori e del capo dell'armamento. L'articolo costituisce la base legale dell'attuale ordinanza del 10 marzo 1969 sulla posizione giuridica (RS 510.22).

I compiti e le facoltà degli altri comandanti di cui all'articolo 194 OM risultano dalle singole disposizioni specifiche, per esempio quelle sull'istruzione o sull'impiego dell'esercito, dal regolamento di servizio, dal Codice penale militare, ecc.).

Devono essere abrogate le disposizioni organizzative concernenti il DMF (*art. 168, 183<sup>bis</sup>, e 183<sup>ter</sup> OM*) poiché non vi è più alcun motivo per farle figurare indipendentemente vista la legge sull'organizzazione dell'amministrazione e le sue ordinanze d'esecuzione.

### **Capitolo 2: Confederazione e Cantoni**

#### *Art. 124* Formazioni cantonali e federali (art. 153, 154, 155 OM)

Nel concetto di battaglioni di fucilieri rientrano segnatamente anche i battaglioni di fucilieri da montagna, i battaglioni di carabinieri ed i battaglioni di carabinieri da montagna. A deroga di questa regolamentazione di base, il nostro Collegio può incaricare i Cantoni di fornire altre truppe (art. 100 cpv. 3 lett. d), sempre che ciò sia possibile per tutti i Cantoni tenuto conto del loro potenziale difensivo e qualora appaia opportuno dal punto di vista dell'impiego e dell'equipaggiamento (ad es. le compagnie di stato maggiore dei reggimenti territoriali).

Giusta il capoverso 4, tutte le formazioni che non devono essere fornite dai Cantoni sono formazioni federali sottratte alla facoltà di disporre dei Cantoni. Ciò garantisce che le formazioni federali siano in ogni momento disponibili per

adempire i compiti della Confederazione. La sovranità dei Cantoni in materia di difesa si limita quindi alle formazioni di fanteria da loro fornite, come del resto era già il caso in origine per i contingenti cantonali. Il capoverso 2 consente deroghe a questo principio.

*Art. 127 Ispezione di licenziamento (nuovo)*

Con l'introduzione della presente disposizione viene fissato per legge un compito tradizionalmente di competenza dei Cantoni.

*Art. 128 Esenzione da tasse (art. 164, 165 OM)*

Nel capoverso 1 è stato integrato anche l'articolo 165 OM. L'articolo 164 OM è stato suddiviso per poter disciplinare singolarmente l'esenzione da tasse o da autorizzazioni della Confederazione.

*Art. 129 Piazze d'armi, di tiro e d'esercitazione (nuovo)*

Il limite vincolante di 40 piazze d'armi si fonda sulle promesse politiche connesse all'iniziativa popolare «40 piazze d'armi sono sufficienti - Protezione dell'ambiente anche per i militari» e rappresenta un controprogetto indiretto all'iniziativa. Già oggi, ma anche a medio termine, non sono necessarie più di 40 piazze d'armi.

*Art. 130 Tiro fuori del servizio (nuovo)*

Nell'OM manca una chiara base legale per le attività dei Cantoni nel tiro fuori del servizio. Il presente articolo colma tale lacuna. Gli impianti di tiro collettivi o regionali che non figuravano nella legge vi sono ora espressamente menzionati. Per motivi ambientali l'istituzione di tali impianti verrà promossa qualora essa si riveli possibile ed appropriata.

*Art. 131 e 132 (nuovi)*

Queste due disposizioni permetteranno l'introduzione di una procedura pubblica e formale di diritto federale per la costruzione di costruzioni e impianti militari, la quale sarà adattata all'attuale procedura in vigore per le opere civili. Verranno segnatamente sanciti i diritti di concorso e di ricorso per i terzi interessati.

*Art. 131 Autorizzazione per costruzioni e impianti militari*

*Capoverso 1*

Nell'ordinanza d'esecuzione dovremo definire in modo più dettagliato le costruzioni e gli impianti in questione. Saranno le medesime costruzioni ed impianti che, secondo la prassi attuale, precisata dalle decisioni del Tribunale federale, rientrano nella categoria di cui all'articolo 164 capoverso 3 OM, segnatamente tutte le costruzioni e tutti gli impianti:

- che servono direttamente all'impiego e alla condotta del combattimento dell'esercito (p. es. impianti da fortezza, posti di comando);
- mediante i quali la condotta del combattimento e l'impiego dell'esercito sono preparati, resi possibili e appoggiati (p. es. arsenali, depositi di munizioni,

aziende d'armamento, per quanto l'impianto sia destinato alla produzione militare) ovvero tutte le costruzioni e gli impianti nei settori del sostegno, del servizio sanitario, delle trasmissioni, dei trasporti e del servizio territoriale;

- che servono all'istruzione militare (p. es. caserme, piazze d'esercizio militari con costruzioni attigue);
- che sono direttamente necessari alla gestione delle costruzioni e degli impianti summenzionati (p. es. gli appartamenti di servizio necessari per l'esercizio, l'approvvigionamento e lo sgombero di impianti militari).

La presente disposizione non si applica alle costruzioni che fanno parte dell'amministrazione generale della Confederazione (p. es. edifici contenenti uffici dell'amministrazione militare e le opere destinate al settore civile delle aziende d'armamento): queste sottostanno all'obbligo d'autorizzazione cantonale.

Nell'interesse di una procedura efficiente ed uniforme, questa autorizzazione rimpiazza tutte le autorizzazioni necessarie secondo il diritto federale (p. es. le autorizzazioni di bonifica e le autorizzazioni per l'eliminazione della vegetazione delle rive). La decisione circa l'autorizzazione militare deve però tener conto in modo imperativo delle proposte dei servizi federali interessati (art. 132 cpv. 2).

### *Capoverso 2*

Come già in passato, tali impianti non saranno sottoposti ad autorizzazioni cantonali e comunali. Tale prassi è conforme al principio di politica dello Stato secondo il quale chi è tenuto ad adempiere un compito (in questo caso si tratta della difesa nazionale da parte della Confederazione) deve poter disporre dei mezzi e degli strumenti necessari.

Oltre alle costruzioni e agli impianti vengono qui menzionate le attività e le azioni che servono alla difesa nazionale. Secondo la prassi e la giurisprudenza adottate sinora esse erano pure soggette all'articolo 164 capoverso 3 OM. Si tratta segnatamente di attività che:

- servono direttamente all'impiego o alla condotta del combattimento dell'esercito (p. es. la manutenzione di impianti di combattimento e di condotta);
- preparano, rendono possibile e sostengono l'impiego e la condotta del combattimento dell'esercito (p. es. la manutenzione di arsenali, di depositi di munizioni, aziende d'armamento, per quanto siano destinate alla produzione militare, trasporti militari, fornitura e manutenzione di materiale dell'esercito, lavori di misurazione della topografia nazionale, ovvero tutte le attività nei settori del sostegno, del servizio sanitario, delle trasmissioni, dei trasporti e del servizio territoriale);
- servono all'istruzione militare (p. es. caserme, piazze d'esercitazione militare ed edifici annessi);
- sono direttamente necessarie per una corretta gestione delle opere e degli impianti summenzionati (p. es. appartamenti di servizio indispensabili, edifici ed installazioni per la gestione, l'approvvigionamento e lo sgombero di impianti militari).

### Capoverso 3

Questa disposizione riconferma il principio già previsto dalla Costituzione secondo il quale i servizi competenti devono tener conto, oltre che del diritto federale, anche delle normative cantonali (pianificazione compresa), sempre che queste ultime non ostacolino eccessivamente o rendano addirittura impossibile l'adempimento della missione di «difesa nazionale». In ogni caso s'impone quindi una valutazione degli interessi degni di protezione.

### Capoverso 4

Gli impianti che devono rimanere segreti per motivi di difesa nazionale non possono, per ovvie ragioni, essere oggetto di procedure d'autorizzazione pubbliche. Ci dovrà pertanto essere conferita la competenza di esonerare dall'obbligo di autorizzazione gli impianti ai sensi della legge federale concernente la protezione delle opere militari. I servizi della Confederazione interessati, i Cantoni e i Comuni devono però essere sentiti, nella forma appropriata, anche nel caso di tali impianti (art. 132 cpv. 1 seconda frase). Questa disposizione si applica agli impianti che servono al rafforzamento del territorio, alle telecomunicazioni e all'aviazione militare nonché agli impianti militari sotterranei (p. es. impianti di combattimento e di condotta, impianti di trasmissione e impianti radar).

## Art. 132 Procedura

### Capoverso 1

Oltre che ai servizi della Confederazione interessati come pure ai Cantoni e ai Comuni coinvolti, il diritto di essere sentiti spetta anche alle persone interessate. Si tratta di persone i cui diritti od obblighi potrebbero essere toccati dall'autorizzazione o di altre persone e organismi cui spetta un rimedio giuridico contro l'autorizzazione (art. 6 e 48 della legge federale sulla procedura amministrativa; PA, RS 172.021). Gli organismi interessati sono in particolare le organizzazioni nazionali per la protezione della natura e del paesaggio o per la protezione dell'ambiente, ai sensi dell'articolo 12 della legge federale per la protezione della natura e del paesaggio (RS 451) o dell'articolo 55 della legge federale sulla protezione dell'ambiente (RS 814.01). Il nostro Collegio potrà estendere il diritto di essere sentiti e disciplinarlo, se del caso, in maniera differenziata, a fini di segretezza, per le opere e gli impianti non soggetti all'autorizzazione obbligatoria (art. 131 cpv. 4).

### Capoverso 2

Questa disposizione disciplina, combinata con l'articolo 131 capoverso 1 seconda frase, il coordinamento con altre autorizzazioni previste dal diritto federale. Formalmente dovrebbe venir rilasciata un'unica autorizzazione, a condizione però che le autorità federali che fossero competenti giusta un'altra legge federale diano il loro consenso. Contemporaneamente dev'essere garantito che nell'ambito di detta procedura d'autorizzazione si tenga pienamente conto delle esigenze del diritto materiale dell'ambiente. Ciò è possibile ponendo come condizione che anche per i dissodamenti di boschi di superficie fino a 5000 metri



quadrati, che dovrebbero sottostare all'autorizzazione da parte del Cantone, sia necessaria l'autorizzazione dell'UF AFP. Per quanto concerne l'autorizzazione per l'eliminazione della vegetazione delle rive, l'articolo 22 capoverso 3 della legge sulla protezione della natura e del paesaggio dev'essere riformulato in modo da conferirgli una portata più ampia che comprenda anche i progetti militari.

Se si fossero invece riprese le norme relative alla competenza previste dalla legge sulle foreste e dalla legge sulla protezione della natura e del paesaggio sarebbero sorte difficoltà di carattere procedurale. Infatti, se un Cantone rifiutasse il proprio consenso per il rilascio di un'autorizzazione di dissodamento, il DMF, ovvero l'Ufficio federale interessato dovrebbe quale autorità competente pronunciare una decisione negativa e non avrebbe alcuna possibilità di impugnare la propria decisione in quanto è al contempo richiedente. Qualora al contrario siano opposti l'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione e l'UF AFP, i problemi possono venir risolti all'interno dell'amministrazione federale.

Nel contempo, la procedura prevista fa in modo che i Cantoni possano tutelare i loro interessi, ad esempio nell'ambito del diritto forestale: essi devono essere sentiti prima del rilascio dell'autorizzazione (cpv. 1); inoltre, sono legittimati ad interporre ricorso (cpv. 3).

#### *Capoverso 3*

Oltre al diritto di essere sentiti (cpv. 1) i Cantoni ed i Comuni dispongono ora anche di un diritto formale di interporre ricorso contro la decisione d'autorizzazione. La loro posizione giuridica ne risulta pertanto notevolmente rafforzata. Giusta il diritto federale (art. 48 PA) ha inoltre diritto di ricorrere:

- chiunque è toccato dalla decisione impugnata e ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa;
- ogni altra persona, organismo o autorità, cui la legislazione federale riconosce il diritto di ricorrere.

Per quanto concerne le organizzazioni, si rimanda al commento del capoverso 1.

#### *Capoverso 4*

Questa disposizione deve permettere di abbinare la procedura di autorizzazione militare a un'eventuale procedura di espropriazione.

### **Capitolo 3: Prestazioni dei Comuni e degli abitanti**

*Art. 133* Alloggio per la truppa (art. 30 OM)

La nuova versione di questa disposizione deve limitarsi alle esigenze attuali della truppa. I posteggi sono menzionati nell'articolo 134, poiché già oggi non vengono, di regola, versate indennità.

*Art. 135* Impianti di tiro (art. 32 OM)

I Comuni devono provvedere affinché le persone soggette al tiro obbligatorio dispongano gratuitamente d'impianti di tiro adeguati per adempiere tale ob-

bligo fuori del servizio. A tal fine sono tenuti o ad edificare gli impianti necessari oppure a permettere l'accesso ad un impianto di tiro di un altro Comune. Qualora ciò non fosse possibile, l'autorità militare cantonale può attribuire un impianto di tiro di un altro Comune, ordinare che più Comuni si riuniscano in un'associazione allo scopo di costruire un impianto di tiro comune oppure ordinare la costruzione di un impianto di tiro comune sul territorio di un altro Comune.

*Art. 136 Utilizzazione di terreni privati (art. 33 OM)*

Nel *capoverso 2* è stato inserito il rinvio alle disposizioni concernenti la responsabilità. L'articolo 33 capoverso 2 OM prescriveva soltanto l'obbligo di risarcimento della Confederazione senza fornire altre precisazioni. La determinazione di queste indennità giusta gli articoli 22 segg. OM, concernenti la responsabilità, era lasciata all'interpretazione; ora, il rinvio agli articoli 137-145 del presente disegno precisa espressamente che le norme concernenti gli altri danni (requisiti della responsabilità, valutazione dei danni, regresso, procedura, prescrizione) sono applicabili anche ai danni cagionati a terreni e oggetti giusta l'articolo 136.

**Capitolo 4: Responsabilità per danni**

*Art. 137 Danni conseguenti ad attività di servizio (art. 22, 23 OM)*

Il *capoverso 1* riunisce gli articoli 22 capoverso 1 e 23 OM.

Sulla scorta della legge sulla responsabilità, l'articolo 22 capoverso 1 OM prevede che la Confederazione risponde del danno cagionato illecitamente a terzi da un militare nell'esercizio della sua attività di servizio. Non è presupposta la colpa. Si ha dunque una responsabilità causale. Affinché vi sia responsabilità occorre tuttavia, oggettivamente, un comportamento dovuto ad inosservanza di prescrizioni d'ordine da parte del militare (Oftinger/Stark, Schweizerisches Haftpflichtrecht, II/3, 4<sup>a</sup> edizione 1991, p. 468).

L'articolo 23 OM prevede che la Confederazione assuma la responsabilità per rischio per i danni alla persona o alle cose, cagionati da esercitazioni militari o attività di servizio da parte della truppa. Quale condizione della responsabilità è sufficiente qui il semplice fatto di provocare il danno. Si ha dunque responsabilità anche in caso di un comportamento in osservanza delle prescrizioni. La responsabilità è pertanto più forte che quella prevista all'articolo 22 capoverso 1 OM.

Entrambi le responsabilità vengono mantenute, ma riunite in un'unica norma. L'autorità cui spetta l'applicazione del diritto può scegliere nel singolo caso quale fattispecie prendere in considerazione. Quando il danno è stato provocato nell'attuazione di un pericolo militare particolare (p. es. l'uso di armi), occorre applicare la responsabilità per rischio; se ciò non è il caso, è applicabile la più tenue responsabilità causale per inosservanza delle prescrizioni d'ordine. In pratica, la differenza tra i due tipi di responsabilità è minima. Essa è soprattutto importante quando la responsabilità della Confederazione dev'essere valutata rispetto ad altri responsabili (p. es. quando in un incidente è coinvolta

una vettura privata, il cui detentore risponde giusta la legge sulla circolazione stradale).

I requisiti della responsabilità vengono assimilati per quanto concerne la persona che fa insorgere la responsabilità. Per avere un caso di responsabilità per rischio può anche bastare che il danno sia provocato da un singolo militare (p. es. nel caso dell'esplosione di un colpo). D'altro canto, anche un gruppo di militari, quale totalità, può cagionare un danno senza che si sia realizzato un particolare pericolo militare (un gruppo di militari attraverso senza prestare attenzione la strada e urta contro un ciclista).

Il concetto di esercitazione militare non deve essere esplicitamente menzionato, poiché in fondo è un'attività di servizio come le altre. Essenziale per la responsabilità della Confederazione è invece la distinzione tra attività di servizio e attività non connessa all'andamento del servizio o alla missione. È ad esempio chiaro che un militare è personalmente responsabile per i danni cagionati durante una libera uscita o durante un congedo. In questi casi, la responsabilità della Confederazione per attività di servizio non è implicata. L'entrata in servizio, invece, è considerata come attività di servizio.

Quale requisito della responsabilità è menzionata l'illiceità. Nella versione attuale l'illiceità è menzionata soltanto nell'articolo 22 ma non nell'articolo 23 OM (cfr. Oftiger/Stark, op. cit., p. 521 segg.). Nel caso di danni a persone o a cose, il carattere illecito deriva di per sé visto che vi è lesione di beni giuridici assoluti. Può essere escluso soltanto con un motivo di giustificazione. Per esempio, gli impieghi dell'esercito nell'ambito di un caso effettivo costituiscono un cosiddetto stato di necessità militare e quindi una sorta di motivo di giustificazione (cfr. R. Binswanger, Die Haftungsverhältnisse bei Militärschäden, 1969, p. 51 segg.). In caso di danni alla persona o alle cose nell'ambito della responsabilità per comportamento per inosservanza delle prescrizioni d'ordine, si ha illiceità soltanto se vi è stata inosservanza delle prescrizioni d'ordine.

Nella nuova formulazione sono compresi anche danni puramente patrimoniali, la cui copertura, benché contraddica il tenore letterale della legge, è postulata anche dall'articolo 23 OM (Oftinger/Stark, op. cit., p. 500 segg.). In questi casi si ha illiceità soltanto quando viene infranta una norma o un divieto dell'ordine legale che serve a tutelare il patrimonio (DTF 118 Ib 163 segg.). Ciò si spiega perché il patrimonio non è un bene giuridico assoluto. Tale procedura è applicabile sia alla responsabilità per rischio che alla responsabilità per inosservanza delle prescrizioni d'ordine.

Come nell'articolo 22 OM, ma contrariamente all'articolo 23 OM, quali persone lese sono menzionati i terzi. Ciò consente in alcuni casi anche ai militari di far valere i propri diritti a titolo di persona lesa contro la Confederazione (cfr. R. Binswanger, op. cit., p. 315). È vero che nell'eventualità di danni corporali tale possibilità è regolarmente esclusa vista la copertura da parte dell'assicurazione militare e vista anche l'esclusione della responsabilità ai sensi della LM giusta l'articolo 137 capoverso 3. È tuttavia possibile immaginare casi in cui questa norma di responsabilità trovi applicazione, per esempio qualora, violando le prescrizioni di servizio, ad un militare sia negato il congedo ed egli ne abbia a subire un danno (Binswanger, op. cit. p. 315, nota 2). Si può anche

pensare alla richiesta di riparazione ai sensi dell'articolo 49 CO da parte di una recluta il cui parente stretto sia stato ferito gravemente o mortalmente da un commilitone nel corso di una dimostrazione di tiro in occasione di una giornata delle porte aperte.

La fusione dell'articolo 22 capoverso 1 e 23 OM sottolinea esplicitamente che i capoversi 2-4 dell'articolo 137 sono applicabili alle due fattispecie che implicano la responsabilità. Il *capoverso 2* menziona i classici motivi di giustificazione della forza maggiore, della colpa della parte lesa e della colpa di terzi. I *capoversi 3 e 4* corrispondono ai capoversi 2 e 3 dell'articolo 22 OM (riserva di altre disposizioni di responsabilità ed esclusione dell'azione diretta), oggi applicati mediante l'interpretazione all'articolo 23 OM.

*Art. 138* Danni conseguenti ad attività fuori del servizio (*nuovo*)

La disposizione è nuova. Le società e le associazioni che svolgono attività fuori del servizio auspicano ormai da tempo che la Confederazione assuma l'onere dei danni inevitabili risultanti da queste attività, che non sono assicurabili. Si tratta in primo luogo di danni prevedibili al terreno provocati, ad esempio, dall'impiego fuori del servizio di veicoli a motore militari. Di regola, tali danni non possono essere integrati nella responsabilità della società o degli organizzatori delle manifestazioni. Oggi non vi è alcuna base legale che giustifichi l'assunzione di tali danni da parte della Confederazione. La responsabilità di quest'ultima è pertanto di carattere sussidiario. Restano tuttavia prioritari l'obbligo d'assicurarsi per le società militari e la responsabilità privata del partecipante nel caso in cui il danno sia cagionato intenzionalmente o per grave negligenza. Qualora ad esempio un concorrente di una gara fuori del servizio provochi danni al terreno uscendo di pista con il suo veicolo per pura spavalderia, la responsabilità della Confederazione non sarebbe affatto impegnata, poiché un simile comportamento determina un danno che si potrebbe senz'altro evitare. Sono pure contemplate le attività fuori del servizio della truppa (p. es. i campionati di divisione).

*Art. 140* Regresso dopo risarcimento (art. 25 OM)

Questa disposizione è stata ripresa praticamente senza modificazioni dal diritto vigente. Nei casi in cui l'assicurazione militare abbia fornito prestazioni, un eventuale regresso potrà essere esercitato giusta l'articolo 140. L'articolo 67 capoverso 2 della nuova legge federale sull'assicurazione militare rimanda alle disposizioni concernenti il regresso della LM.

*Art. 143* Principi in materia di responsabilità (art. 27 OM)

A complemento dell'elenco figurante nell'articolo 27 capoverso 1 OM, al capoverso 1 sono aggiunti l'articolo 49 (lesione della personalità), 51 (responsabilità di più persone per cause diverse) e 52 (legittima difesa e stato di necessità) del Codice delle obbligazioni (CO). Tali disposizioni sono estremamente importanti per determinare le indennità.

L'assunzione dell'articolo 49 CO è concepita come un'equiparazione alle norme generali della responsabilità civile, poiché non vi è ragione di tralasciare tale disposizione da quanto concerne la responsabilità della Confederazione per

danni militari. Secondo la più recente giurisprudenza, i congiunti di persone gravemente ferite possono esigere un'equa riparazione. Tale disposizione dovrà essere applicata col debito riserbo e tenendo conto delle peculiarità proprie al servizio militare. Il rinvio all'articolo 51 CO è dettato da scrupolo di chiarezza, poiché il disciplinamento del regresso che vi figura è già applicabile secondo l'attuale interpretazione (Oftinger/Stark, op. cit., p. 544).

Il rinvio all'articolo 52 CO intende garantire la completezza del testo, poiché questo articolo contiene i principi generali di giustificazione delle norme di responsabilità civile.

#### *Art. 144* Disposizioni procedurali (art. 28 OM)

Questa disposizione corrisponde fundamentalmente all'articolo 28 OM, conformemente al numero 20 dell'allegato alla revisione della legge sull'organizzazione giudiziaria del 4 ottobre 1991 (FF 1991 III 1112).

#### *Art. 145* Prescrizione (art. 29 OM)

Il *capoverso 2* presenta un nuovo disciplinamento per quanto concerne l'inizio della prescrizione del diritto di regresso o di partecipazione al risarcimento dei danni della Confederazione contro militari nonché contro unità e stati maggiori. Invece del «riconoscimento o accertamento giudiziario della responsabilità della Confederazione» giusta l'articolo 29 capoverso 2.OM, per l'inizio del termine di prescrizione è ora determinante il riconoscimento del danno e del responsabile. L'esperienza ha infatti dimostrato che lo scadere del termine di prescrizione (relativa, annuale) può ostacolare la Confederazione nell'esercizio dei suoi diritti qualora tra il riconoscimento della responsabilità e la conoscenza definitiva del danno o dell'identificazione del responsabile intercorra un periodo assai prolungato. È una situazione che si verifica soprattutto in casi in cui vi sono ingenti danni corporali e in cui la determinazione dell'entità del danno richiede lungo tempo, oppure in casi ove l'amministrazione viene a conoscenza del responsabile relativamente tardi. Analogamente all'articolo 60 capoverso 1 CO e all'articolo 83 capoverso 1 LCS (RS 741.01) occorre pertanto che il termine di prescrizione di cui al capoverso 2 decorra dal giorno in cui la persona lesa conobbe il danno e il responsabile. Va aggiunto, infine, che i termini di prescrizione sono attualmente esaminati nell'ambito della revisione totale del diritto di responsabilità civile.

### **Capitolo 5: Chiamate in servizio, differimenti, dispense**

#### *Art. 146* Chiamate in servizio e differimenti (art. 160 cpv. 1, 161 cpv. 1 e 2 OM)

Nei capoversi 2 e 3 la modificazione è di ordine redazionale; con essa si intende iscrivere nella legge il disciplinamento previsto nell'ordinanza sull'adempimento dei servizi d'istruzione (RS 512.21).

Fra le scuole reclute invernali ed estive si constatano notevoli differenze di effettivi che talvolta rendono particolarmente difficile l'istruzione e rendono necessari alloggiamenti di fortuna. La competenza per la chiamata in servizio e

per le domande di differimento spetta alle autorità militari cantonali. Al fine di ottenere una ripartizione uniforme delle reclute fra le scuole reclute invernali ed estive, si impone l'emanazione di adeguati principî da parte degli uffici federali.

*Art. 147 Dispense (art. 161 cpv. 3 OM)*

È previsto che eventuali dispense dal servizio attivo e dal servizio d'appoggio possano essere accordate di regola soltanto a partire dal 30° anno di età dell'interessato. Come in passato, non vi è alcun diritto alla dispensa.

## **Capitolo 6: Controlli militari**

Motivi d'ordine sistematico hanno imposto di conferire una nuova formulazione alle precedenti disposizioni.

*Art. 148 Trattamento dei dati di controllo (art. 151 OM)*

Questa disposizione contiene la base legale per il rilevamento e il trattamento dei dati (cpv. 1 e 2) nonché per l'uso del sistema di gestione del personale dell'esercito PISA (cpv. 3).

Il capoverso 4 contiene la base legale per i raccordi «on-line».

Il capoverso 5 introduce il necessario fondamento legale per il rilevamento di dati concernenti sentenze pronunciate da tribunali, che possono essere utilizzate come criteri per determinate decisioni in materia di impiego di militari, promozioni o non promozioni.

Il controllo dell'adempimento del servizio civile è disciplinato dalla relativa legislazione speciale.

*Art. 149 Trasmissione di dati (art. 151<sup>bis</sup> OM)*

La trasmissione di dati personali degni di particolare protezione necessita di una base legale formale (art. 17 della legge federale del 19 giugno 1992 sulla protezione dei dati, RS 235.1), debitamente introdotta dalla presente disposizione. Essa precisa a quali organi amministrativi e giudiziari è possibile trasmettere dati. Il capoverso 2 corrisponde all'articolo 151<sup>bis</sup> OM.

Con il capoverso 4 viene data una base legale alle norme fissate attualmente a livello d'ordinanza (art. 111b-111d dell'ordinanza sui controlli PISA). Le riviste militari non devono più essere citate in quanto è molto arduo operare una distinzione tra prodotti commerciali e prodotti non prioritariamente commerciali. Il sostegno previsto viene concesso indirettamente per il tramite delle associazioni che pubblicano le corrispondenti riviste.

*Art. 150 Ulteriori disposizioni (art. 151 cpv. 4 e 5 OM)*

Il disciplinamento particolare, segnatamente in materia di sicurezza e protezione dei dati, è delegato al nostro Collegio. È la materia dell'ordinanza sui controlli militari (Ordinanza sui controlli PISA, RS 511.22).

## **Titolo nono: Disposizioni finali**

### *Art. 151* Decreti parlamentari (art. 220 OM)

È fondamentalmente mantenuto il disciplinamento attuale, secondo il quale determinati decreti del Parlamento non sottostanno a referendum. Si tratta prevalentemente di oggetti riguardanti questioni tecniche (p. es. disposizioni organizzative di cui all'art. 100, norme procedurali dell'art. 144) o di decreti che devono esplicitare il loro effetto rapidamente (modificazione del limite di età d'assoggettamento all'obbligo di prestare servizio militare, art. 13 cpv. 4). Altri decreti interessati dall'attuale disciplinamento derogatorio sono stati integrati nella legge (p. es. l'istruzione degli ufficiali) oppure abrogati (decreti concernenti l'equipaggiamento personale), il che rende l'attuale novero delle eccezioni alquanto limitato.

### *Art. 152* Disposizioni d'esecuzione (art. 147 OM)

La nuova legge conferisce al nostro Collegio ampie competenze per l'esecuzione delle norme di principio. Ne risulta un notevole sgravio dell'attività legislativa del Parlamento.

Sono previsti regolamenti di servizio per le attività dell'esercito e per il servizio di promovimento della pace.

### *Art. 153* Disposizioni transitorie

Nel capoverso 1 viene assegnata al nostro Collegio la competenza di attuare i provvedimenti necessari per definire la nuova struttura dell'organizzazione dell'esercito. Se necessario, dovremo poter emanare disposizioni provvisorie che derogano al tenore della legge (cpv. 2). Ciò s'imporrà segnatamente poiché la legislazione contiene spesso disposizioni non sufficientemente flessibili per permettere gli adeguamenti necessari per il periodo transitorio.

## **Appendice: Modificazione e abrogazione del diritto vigente**

### *Legge federale sull'organizzazione giudiziaria (n. 4):*

L'autorizzazione per costruzioni e impianti militari (art. 131 e 132 LM) deve poter essere impugnata in ultima istanza dinanzi al Tribunale federale, il che necessita alcune modificazioni della legge sull'organizzazione giudiziaria (*art. 99 cpv. 2 lett. b e 100 cpv. 2 lett. b*). Tale procedura giuridica è giustificata dai motivi seguenti: anche giusta il diritto vigente le decisioni relative al diritto in materia ambientale (p. es. autorizzazioni di dissodamento) sottostanno a ricorso al Tribunale federale, come pure le decisioni relative al diritto di espropriazione. Per giungere ad un'autorizzazione unitaria (art. 132 cpv. 1 secondo periodo) e per non scindere la procedura giuridica, ciò che non solo risulta opportuno per motivi di economia procedurale ma è previsto o tentato anche in altri nuovi atti legislativi per diversi settori (p. es. per i progetti importanti delle ferrovie, centrali idriche e aerodromi), il Tribunale federale deve poter esaminare le decisioni del dipartimento (quale prima istanza o quale istanza di ricorso). Ciò consente per altro di avvicinarsi ulteriormente alla procedura civile relativa all'autorizzazione per le costruzioni. L'adeguamento all'*articolo 99 ca-*

*povero 1 lettera d e al capoverso 2 lettera a* è di natura meramente redazionale, per non sovraccaricare il testo del capoverso 1 lettera d. Pure di carattere redazionale è la modificazione dell'*articolo 100 capoverso 2 lettera a*, che dal profilo materiale è stata già decisa con la legge sulla protezione dei dati del 19 giugno 1992.

*Codice penale militare (CPM; n. 5):*

Il CPM è integralmente applicabile alle persone che prestano servizio di promozione della pace. Ciò dev'essere espressamente stabilito nel CPM per motivi di sistematicità giuridica. Il novero delle pene disciplinari previste per quest'ultimo servizio deve essere ripreso dalla legislazione concernente le truppe di caschi blu e integrato nel CPM (cfr. n. 14).

*Legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio (n. 6):*

Parallelamente al nuovo disciplinamento dell'autorizzazione obbligatoria e della procedura d'autorizzazione per costruzioni e impianti militari, occorre rivedere pure l'*articolo 22 capoverso 3* della legge sulla protezione della natura e dell'ambiente. Qualora un atto legislativo federale giustifichi la competenza di un'autorità federale di decidere circa un progetto, quest'ultima deve pure poter decidere in merito ad autorizzazioni eccezionali di eliminare la vegetazione ripuale. Questo principio valido sinora solo per gli esercizi di proprietà della Confederazione o titolari di una concessione deve poter essere applicato a livello generale. L'esigenza dell'approvazione dell'UFAFP garantisce nel contempo una procedura d'autorizzazione uniforme.

*Decreto federale concernente l'amministrazione dell'esercito (DAE; n. 8):*

Una revisione del *decreto federale concernente l'amministrazione dell'esercito* deve conferire al nostro Collegio la competenza di stabilire il soldo. Ciò è giustificato dal fatto che il significato di tale indennizzo è mutato; da molti anni non è più destinato a coprire i bisogni materiali dei militari, visto che tale funzione è stata assunta dall'indennità per perdita di guadagno. Un'altra modificazione concerne le disposizioni sulla sussistenza, per la quale è stato previsto un disciplinamento più conciso: dalle attuali quattro categorie principali con dieci aliquote di credito, di pensione e d'indennizzo si è passati a due categorie principali (sussistenza in natura o in pensione) con soltanto tre aliquote differenti di credito e di pensione. Infine, vi sono state alcune modificazioni di concetti ed altri lievi adattamenti.

Secondo il diritto vigente, il militare può ottenere un biglietto a prezzo ridotto per i viaggi di congedo al prezzo unitario di 5 franchi. Per la differenza, la Confederazione versa alle FFS un'indennità forfettaria. Questo disciplinamento ha permesso di fare buone esperienze. Esso dovrà essere sviluppato nel senso che in futuro dovrà essere possibile (art. 44) effettuare viaggi di congedo gratuitamente (senza biglietto). Questa soluzione costituisce non solo uno sgravio per la truppa e l'amministrazione, ma consente anche di promuovere il passaggio dall'uso dei veicoli privati a quello dei mezzi di trasporto pubblici.



*Integrazione ed abrogazione di altri atti normativi in materia militare:*

La presente revisione totale costituisce l'occasione per accogliere nella legge diversi atti normativi concernenti affari militari in senso lato, una materia che dovrebbe essere, per quanto possibile, disciplinata in una legge fondamentale. Si tratta in particolare del decreto federale sulla formazione degli ufficiali, del decreto federale concernente il servizio militare degli svizzeri all'estero e di quelli aventi doppia cittadinanza, dei decreti federali concernenti oggetti dell'equipaggiamento personale. Deve inoltre essere abrogata, perché non più attuale, la legge federale concernente la vigilanza sull'introduzione e l'impiego di piccioni viaggiatori.

## 22 Organizzazione dell'esercito

### Art. 1 Principio

L'Assemblea federale non deve delegare parte delle sue competenze senza prima definire in modo più preciso, mediante un relativo disciplinamento dei principi, l'ambito soggetto a siffatte deleghe. Ad esempio, la struttura dell'esercito deve riflettere il principio di cui all'articolo 1, secondo il quale l'organizzazione dell'esercito deve, a tutti i livelli, conformarsi ai compiti dell'esercito (art. 1 LM; servizio d'appoggio, servizio attivo) e non alle esigenze dell'istruzione. Possono derogare a tale principio le formazioni puramente di istruzione, costituite unicamente a tal scopo e che non vengono impiegate come formazioni.

In applicazione di detto principio, singole formazioni e funzioni vanno istituite soltanto qualora siano effettivamente necessarie per l'impiego e qualora sia garantita l'istruzione (di base e il perfezionamento) della formazione rispettivamente del titolare della funzione, in vista di un eventuale impiego. Anche qui saranno possibili deroghe soltanto per formazioni costituite unicamente per l'istruzione.

Il principio sovraesposto è stato ripreso dal diritto vigente (direttive del Dipartimento militare federale concernente i principi dell'organizzazione dell'esercito del 26 feb. 1971, n. 1 e 12) e adeguato alla nuova situazione. Come hanno mostrato le esperienze di questi ultimi anni, questo principio va stabilito chiaramente, poiché gran parte delle richieste di modificazione dell'organizzazione delle truppe (OT; RS 513.I) non fanno in effetti riferimento alla missione, bensì alle esigenze dell'istruzione.

Si è rinunciato a menzionare altri principi organizzativi, poiché nella maggior parte dei casi vanno da sé o sono già contemplati nell'ordinamento legale e quindi devono essere considerati anche senza un esplicito riferimento. Si tratta ad esempio dell'obbligo di creare un'organizzazione e una condotta conformi alla legge, adeguate allo scopo ed efficienti; di creare una struttura di condotta e un ordinamento del comando semplici, chiari e trasparenti, per sgravare gli organi di condotta affinché questi possano assumere pienamente le loro attività di condotta.

## Art. 2 Effettivo regolamentare dell'esercito

### Capoverso 1

Nel diritto vigente non viene stabilita una soglia massima per l'effettivo regolamentare dell'esercito. L'effettivo del personale è disciplinato solo indirettamente, quale somma degli effettivi figuranti nelle tabelle degli effettivi regolamentari (cfr. art. 7 OT; di competenza del Consiglio federale, con obbligo di consultazione delle commissioni di politica di sicurezza). Attualmente, l'effettivo reale eccede di gran lunga l'effettivo regolamentare e non sussiste alcun chiaro obbligo di adeguare il primo al secondo. Questo è uno dei motivi della notevole eccedenza di effettivi nell'esercito.

L'*effettivo regolamentare* comprende il numero minimo di militari che sono necessari per assolvere i compiti dell'esercito e che sono indirettamente ed incondizionatamente a disposizione dell'esercito a tal fine. Le funzioni corrispondenti sono previste nelle tabelle degli effettivi regolamentari delle differenti formazioni (unità di truppa e stati maggiori). Dette tabelle vengono emanate dal DMF (cpv. 2). Gli effettivi regolamentari dei corpi di truppa e delle Grandi Unità risultano pertanto dagli effettivi regolamentari dello loro rispettive formazioni.

Visto che non contribuiscono direttamente all'adempimento dei compiti dell'esercito nel servizio d'appoggio e nel servizio attivo, gli stati maggiori del Consiglio federale e la riserva di personale non vengono computati nell'effettivo regolamentare dell'esercito.

Il fatto di stabilire un limite massimo dell'effettivo regolamentare consente di determinare una forza delle truppe che da un lato rende possibile la pianificazione ed una corretta gestione dell'effettivo di personale e, d'altro lato, garantisce una certa flessibilità per adeguare l'effettivo regolamentare entro i limiti della soglia massima.

Conformemente all'articolo 13 capoverso 5 LM, al nostro Collegio deve essere conferita la competenza di modificare la durata dell'obbligo di prestare servizio militare, sempre che la politica di sicurezza e l'effettivo della truppa lo consentano o lo esigano. Riducendo la durata dell'obbligo di prestare servizio militare, possiamo per esempio ridurre l'effettivo regolamentare dell'esercito, entro i limiti di quanto stabilito dalla legge militare o dalle vostre Camere.

## Art. 3 Effettivo di controllo dell'esercito

La *riserva di mobilitazione* è concepita, come già attualmente, per compensare eventuali carenze d'effettivo in caso di una chiamata in servizio per un impiego. Siffatte carenze possono essere dovute al fatto che al momento della chiamata i militari interessati si trovano in congedo all'estero o vi soggiornano, beneficiano di una dispensa o sono assenti per motivi di salute o per altre ragioni. Affinché le formazioni siano in grado di essere impiegate nonostante queste assenze, occorre creare una riserva (la cosiddetta riserva di mobilitazione) all'interno della stessa formazione.

Attualmente, la riserva di mobilitazione è del 12 per cento dell'effettivo regolamentare nelle formazioni dell'attiva e della Landwehr e del 18 per cento nelle

formazioni della Landsturm. Visto che nell'Esercito 95 sono previste dispense supplementari dal servizio d'appoggio e dal servizio attivo dovute al trasferimento di compiti nei settori civili (logistica, sanità, ecc.) oppure a favore degli organi che partecipano alla difesa integrata (servizi di salvataggio e di difesa), occorre stabilire la riserva di mobilitazione a circa 16 per cento dell'effettivo regolamentare. Questa percentuale costituisce un valore medio. Per alcune formazioni speciali, in particolare quelle di logistica, saranno necessari adeguamenti. Per non pregiudicare l'adempimento dei compiti dell'esercito, occorre impedire, in ogni formazione, che la riserva di mobilitazione scenda al di sotto del 10 per cento.

La riserva di mobilitazione è stata stabilita in percentuale dell'effettivo regolamentare e non quale limite assoluto (cifra fissa) affinché in caso di eventuali modifiche dell'effettivo regolamentare la riserva possa essere adeguata automaticamente.

L'*effettivo di controllo* (effettivo regolamentare più riserva di mobilitazione) è pertanto del 116 per cento.

#### Art. 4 Elementi dell'esercito (art. 1 OT)

##### *Capoverso 1*

Il titolo del presente articolo dovrebbe sottolineare la distinzione che occorre fare a livello di organizzazione dell'esercito tra la struttura dei vari elementi dell'esercito e l'articolazione militare dello stesso (organizzazione per l'impiego, art. 5). Come già rilevato, le unità organizzative elencate nell'articolo 1 OT e che sono già menzionate nella legge sull'organizzazione dell'amministrazione (RS 172.010, LOA) non vengono più annoverate nella presente disposizione (cfr. art. 58 cpv. 1 lett. F LOA Comandi militari-stati maggiori di comando). In quanto unità organizzative militari – e quindi quali frazioni delle Grandi Unità – gli stati maggiori di comando figurano nell'articolo 5 OEs.

I compiti generali delle Armi e dei servizi ausiliari prescritti negli articoli 54 segg. dell'ordinanza sulle attribuzioni (RS 510.21), rimangono sostanzialmente invariati (istruzione dei militari, amministrazione e tenuta dei controlli, disbrigo di questioni relative all'equipaggiamento e all'armamento). Il nuovo articolo prevede pertanto soltanto le modificazioni relative agli elementi dell'esercito.

Visto che nell'ambito della nuova concezione globale d'impiego, che deve tener conto della polivalenza dell'esercito, le armi e i servizi ausiliari nonché i loro membri dovranno far fronte a nuove esigenze, sia le armi che i servizi ausiliari dovranno ristrutturare i loro programmi di istruzione.

Visto che le viene attribuito un contingente di reclute, la *segreteria di stato maggiore* dovrebbe – secondo la definizione di «Armi» e di «servizi ausiliari» (cfr. i commenti all'art. 98 LM) – figurare tra le Armi. Tuttavia, dal momento che già oggi la formazione dei segretari di stato maggiore è garantita dall'Ufficio federale delle truppe di trasmissione e in vista del ridimensionamento dell'amministrazione militare, pare più ragionevole integrare i segretari di stato maggiore nelle truppe di trasmissione.

Il *servizio ausiliario delle munizioni* dovrebbe, secondo la nuova concezione logistica, essere integrato nelle truppe di sostegno.

Con la soppressione delle classi dell'esercito i membri del servizio delle munizioni dovranno essere istruiti nelle scuole reclute, visto che non sarà possibile, nell'ambito di un secondo impiego (trasferimento per motivi medici o altre ragioni), reincorporare in tale servizio un numero sufficiente di militari. I membri del servizio delle munizioni dovranno pertanto essere istruiti nelle scuole reclute delle truppe dei sostegno. Questa innovazione garantirà inoltre un'istruzione di base uniforme. Analogamente ai servizi di approvvigionamento di carburanti e ai servizi della sussistenza, entrambi subordinati al Commissariato centrale di guerra (CCG), anche il servizio delle munizioni andrebbe integrato nelle truppe di sostegno. L'amministrazione spetterebbe ancora alla Divisione delle munizioni. Per quanto riguarda l'istruzione e il materiale, non dovrebbero risultare spese supplementari.

Il *Servizio militare femminile* (SMF) e il *Servizio della Croce Rossa* (SCR) non devono più figurare come elementi dell'esercito. Detti servizi non sono di per sé stessi servizi ausiliari e i loro membri sono assegnati ad una (SCR) o addirittura più (SMF) Armi. Come esposto nel commento all'articolo 3 LM, pare poco sensato gestire una doppia amministrazione, come è invece parzialmente il caso attualmente (SMF). Occorrerà tuttavia mantenere un servizio speciale all'interno dell'amministrazione militare e della Croce Rossa svizzera, che si occupino di quanto attiene ai militari donne.

### *Capoverso 2*

Come è già il caso attualmente (art. 45 cpv. 2 OM), l'Assemblea federale dove poter delegare le proprie competenze al Consiglio federale (art. 100 cpv. 2 LM). In questo modo, il nostro Collegio avrà la competenza di cambiare la denominazione degli elementi dell'esercito e disporrà pertanto in materia di organizzazione dell'esercito delle stesse competenze di cui dispone nell'organizzazione dell'amministrazione (art. 58 cpv. 2 LOA - ad eccezione della competenza di scioglimento). Visto che l'esercito e l'amministrazione militare costituiscono una parte dell'esecutivo e pertanto dell'amministrazione generale della Confederazione e che non risulta opportuna alcuna differenza rispetto agli altri settori dell'amministrazione federale, occorre armonizzare pure le competenze organizzative. Occorre istituire una procedura semplificata anche per quanto riguarda l'unione di armi e servizi ausiliari, nel senso che il nostro Collegio dovrebbe disporre in questo settore della medesima competenza decisionale di cui dispone, giusta l'articolo 58 capoverso 3 LOA, per gli uffici federali (che corrispondono alle armi) e per i servizi (che corrispondono ai servizi ausiliari). Si tratta però, in questi casi, di modificazioni minime. Per unioni di portata maggiore che incidono sull'effettivo dell'esercito, la competenza spetta all'Assemblea federale.

### *Art. 5* Struttura dell'esercito (art. 2 OT)

#### *Capoverso 1*

Conformemente alla competenza sancita nell'articolo 100 capoverso 1 lettera b LM, l'Assemblea federale stabilisce il numero delle Grandi Unità (corpi, divi-

sioni, brigate). Contrariamente all'articolo 4, nel quale vengono citati i singoli elementi dell'esercito, il presente articolo definisce la struttura militare di base dell'esercito (articolazione in tempo di pace), elencando le Grandi Unità e fissandone definitivamente il numero. Sono inoltre elencati gli altri tipi di formazioni (corpi di truppa, unità di truppa) affinché, giusta l'articolo 99 LM, sia fornito un elenco esaustivo dei tipi di unità, senza stabilire il numero dei corpi di truppa e delle unità di truppa (che rientra nelle competenze organizzative del Consiglio federale).

Gli stati maggiori dei corpi d'armata, gli stati maggiori di brigata e gli stati maggiori di corpo di truppa non vengono elencati separatamente, in quanto costituiscono una parte delle corrispondenti formazioni (art. 103 LM).

Contrariamente agli stati maggiori delle Grandi Unità, elencati nell'articolo 58 capoverso 1 lettera F LOA quali comandi militari, in tempo di pace non esiste, in quanto organo amministrativo permanente, uno *stato maggiore dell'esercito* quale stato maggiore del comandante in capo dell'esercito. Lo stato maggiore dell'esercito non rappresenta pertanto, in quanto strumento di condotta, alcun elemento dell'esercito e non figura quindi all'articolo 4, bensì all'articolo 5. Sintanto che il generale non è eletto, gli affari dello stato maggiore dell'esercito e parte delle sue funzioni di condotta – stato maggiore di condotta sotto la direzione del capo dello stato maggiore generale – sono assunti dall'Aggruppamento dello stato maggiore generale (art. 102 cpv. 2 LM).

Grazie al personale e al materiale di cui dispone, questo stato maggiore di condotta è in grado di dirigere, sulla base di istruzioni del Consiglio federale o del capo del DMF e in collaborazione con altri stati maggiori e servizi della Confederazione, i provvedimenti cautelativi decretati e di coordinare gli strumenti militari. Lo stato maggiore di condotta può essere impiegato sia nell'ambito del sostegno alle autorità civili – secondo il principio sussidiario – sia in caso di un'improvvisa violazione dell'integrità territoriale.

Oltre agli stati maggiori di condotta e agli stati maggiori di collegamento, nello stato maggiore dell'esercito, costituito in parte di professionisti, sono integrati anche stati maggiori speciali, quali lo stato maggiore per misure in materia di politica di pace e lo stato maggiore di condotta in caso di catastrofe.

Gli *stati maggiori del Consiglio federale* (art. 101 LM), che non sono subordinati al comando dell'esercito, sono separati dallo stato maggiore dell'esercito. Il nostro Collegio ne disciplina l'organizzazione, i compiti, nonché lo statuto giuridico dei loro membri.

Le *truppe d'armata* non sono più menzionate separatamente, dal momento che non costituiscono alcun tipo di formazione e che sono comprese nell'elenco e visto anche che vengono designate come truppe d'armata, come oggi, dal nostro Collegio. Sono subordinate direttamente al comando dell'esercito, in quanto truppe d'armata, le truppe di condotta e d'appoggio, come la brigata di trasmissione, la brigata di telegrafi e telefoni da campo, le piazze di mobilitazione per la preparazione e l'esecuzione della mobilitazione e due reggimenti del genio. Due brigate blindate e un reggimento d'artiglieria sono direttamente subordinati all'esercito come formazioni da combattimento; possono rafforzare i corpi d'armata. Una parte delle truppe d'armata viene subordinata ai corpi d'armata per i settori dell'istruzione e dell'amministrazione.

Un altro elemento delle truppe d'armata è costituito dalle *formazioni d'allarme*. Si tratta di formazioni che possono essere chiamate e impiegate entro poche ore e che sono utilizzate in primo luogo per compiti di protezione, di guardia e di salvataggio. Occorre pertanto costituire un reggimento d'aeroporto (Zurigo-Dübendorf) e un reggimento di allarme di fanteria (Berna, Ginevra) provvisti ognuno di uno stato maggiore di comando. Le formazioni di allarme servono a proteggere queste regioni di elevata importanza strategica. Occorre inoltre creare un reggimento di aiuto in caso di catastrofe che, con i suoi quattro battaglioni decentralizzati, possa contribuire efficacemente a salvaguardare l'esistenza.

Quali formazioni logistiche, alle truppe d'armata sono assegnati: un reggimento di materiale sanitario, responsabile dell'approvvigionamento dell'esercito per quanto riguarda il materiale sanitario e la produzione di medicinali indispensabili all'esercito e per la popolazione civile, nonché tre reggimenti d'esercizio delle ferrovie per difendere i servizi delle imprese di trasporto pubbliche o concessionarie in situazioni straordinarie.

In tempo di pace i tre *corpi d'armata da campagna* dispongono ognuno, quale strumento di condotta e di appoggio, di un reggimento del genio e di trasmissione, nonché di un reggimento da fortezza. Quali formazioni da combattimento, dispongono ognuno di due divisioni da campagna, di una brigata blindata, di un reggimento di ciclisti e di un reggimento d'artiglieria. Ad ogni corpo d'armata da campagna va subordinata una divisione territoriale a titolo di formazione logistica.

Il *corpo d'armata da montagna* dispone in principio dei medesimi mezzi di condotta e di appoggio. Vi sono invece differenze per quanto concerne le formazioni subordinate da combattimento e logistiche. Il corpo d'armata da montagna dispone infatti di tre divisioni da montagna, tre brigate da fortezza, due reggimenti di fanteria da montagna e, quali formazioni logistiche, di una divisione territoriale e di due brigate territoriali.

In caso di mobilitazione, i rapporti di comando vengono modificati ai fini di uno schieramento di combattimento adeguato alla minaccia. Il comandante in capo disciplina autonomamente, in base alle direttive strategiche impartite dal nostro Collegio, il settore e la responsabilità dei mezzi per ogni corpo. Inoltre, quando si occupa uno schieramento di combattimento, le infrastrutture di combattimento esistenti, quali le opere minate, le postazioni di armi e di sbarramento permanenti, le costruzioni da combattimento e di condotta (mantenute operative dal reggimento da fortezza) vanno subordinate alle truppe combattenti. Le brigate da fortezza e le divisioni e brigate territoriali sono invece legate al settore.

In caso di combattimento, i comandanti di corpo hanno il compito di trasporre a livello operativo-tattico gli obiettivi operativi definiti dal comandante in capo. Le missioni affidate ai corpi variano in funzione dell'assegnazione dei mezzi e dell'assegnazione del settore. Da ultimo, le sinergie ottenute nell'ambito della difesa integrata e la presenza del nostro esercito in schieramento di combattimento dovrebbero evitare la guerra nel nostro Paese. Se tuttavia ciò non dovesse bastare, dovremmo poter contare su di un'efficace condotta del combattimento.

*Le brigate del ridotto e le brigate di frontiera* vengono sciolte visto che non si prestano alla formazione di sforzi principali adeguati alla minaccia e che, in seguito alla soppressione delle classi militari e alla riduzione della durata dell'obbligo di servizio militare, non vi sarà più il personale sufficiente.

Il *corpo delle truppe d'aviazione e di difesa contraerea* (truppe ADCA) è costituito da una brigata d'aviazione, una brigata d'aerodromo, una brigata di difesa contraerea e una brigata informatica nonché del parco di aviazione e di difesa contraerea. L'aviazione e la contraerea sono due dei principali mezzi di combattimento di cui dispone il comandante in capo. La protezione dello spazio aereo è garantita dal concorso dell'aviazione e della difesa contraerea. I compiti principali delle truppe d'aviazione e di difesa contraerea consistono nella raccolta di notizie per la difesa integrata, nella salvaguardia della sovranità aerea (servizio di polizia aerea, difesa aerea), nella raccolta di informazioni concernenti lo spazio aereo, nell'esecuzione di trasporti aerei, nonché, in misura minore e se le condizioni sono favorevoli, nell'appoggiare le Grandi Unità nel combattimento terrestre.

La struttura di base delle sei *divisioni da campagna* dovrebbe in principio restare invariata visto che già attualmente dispone degli elementi necessari per condurre il combattimento in modo autonomo. Una divisione da campagna deve pertanto essere costituita di tre reggimenti di fanteria, un reggimento di artiglieria, due battaglioni di carri armati e di diversi battaglioni o divisioni indipendenti.

Anche la struttura di base delle *tre divisioni da montagna* dovrebbe rimanere essenzialmente la stessa. Oltre che del reggimento di artiglieria e di diversi battaglioni o divisioni indipendenti dovrebbero comunque disporre anche di due reggimenti di fanteria da montagna.

Le divisioni da campagna e da montagna continueranno ad essere i pilastri del combattimento difensivo. I loro compiti prevedono fra l'altro la difesa di importanti territori e lo sbarramento o l'apertura delle vie di comunicazione. Queste formazioni da combattimento, solo parzialmente mobili sul campo di battaglia, combattono sfruttando in modo ottimale l'infrastruttura da combattimento e il territorio adatto al combattimento di fanteria.

Le zone territoriali saranno denominate *divisioni territoriali* (4) rispettivamente *brigate territoriali* (2) e i circondari territoriali *reggimenti territoriali*. Sono responsabili per la logistica e rappresentano un elemento di collegamento fra l'esercito e le istanze di condotta dei Cantoni. Onde agevolare la collaborazione con gli interlocutori civili, le frontiere territoriali dovrebbero corrispondere, sia in tempo di pace sia in tempo di guerra, con i confini cantonali. Ad ogni corpo d'armata dovrebbe essere subordinata una divisione territoriale e al corpo d'armata da montagna due ulteriori brigate territoriali. Il compito principale delle divisioni territoriali e delle brigate territoriali rimane quello di appoggiare le truppe da combattimento dal profilo logistico e nelle attività di aiuto alla popolazione e alle autorità civili. Possono inoltre collaborare con i servizi coordinati. I reggimenti territoriali comprendono tra l'altro anche formazioni che adempiono le seguenti missioni: difesa, assistenza e sostegno alle autorità civili.

Le attuali tre divisioni meccanizzate sono convertite in cinque *brigade blindate*, poiché questi reparti più piccoli consentono una maggiore flessibilità d'impiego. Ogni brigata sarà costituita di un battaglione di stato maggiore, due battaglioni blindati, un battaglione meccanizzato, un gruppo di obici blindati, un battaglione del genio e di un gruppo DCA leggero. Quali principali strumenti di combattimento mobili a livello di armata e di corpo d'armata, le brigate blindate sono anche in grado, in collaborazione con altre formazioni e militari di altre truppe, di intervenire tempestivamente in un combattimento e di influenzarne in modo determinante e durevole l'esito nonché, operando di concerto con altre formazioni, di sconfiggere un avversario che ha già guadagnato terreno. Per evitare che i preparativi bellici (mine, ecc.) o addirittura il fuoco delle proprie truppe limitino l'elevato grado di mobilità di queste brigate, occorre creare speciali zone di manovra a livello di Grandi Unità.

Le tre *brigade da fortezza* devono poter disporre ognuna di un reggimento di fanteria da montagna e di uno o due battaglioni di fucilieri da montagna, un gruppo di obici migliorato e un gruppo di DCA leggera. Quale infrastruttura di combattimento saranno utilizzati i forti di artiglieria rimanenti dopo la liquidazione connessa all'attuazione dell'esercito 95, i quali saranno in seguito sostituiti con un sistema d'artiglieria moderno. Le brigate da fortezza del corpo d'armata da montagna controllano le importanti vie di comunicazione nei settori di San Maurice, del Gottardo e di Sargans. Grazie ai mezzi e alle infrastrutture di cui dispongono e alla collaborazione con le truppe liberamente disponibili del corpo d'armata da montagna, le brigate da fortezza sono in grado di mantenere aperte le vie di comunicazione attraverso le Alpi o eventualmente di sbarrarle. Sono le uniche Grandi Unità da combattimento dell'esercito legate al settore. La rimanente infrastruttura da combattimento al di fuori delle brigate da fortezza è riunita nelle formazioni da fortezza. Le formazioni da combattimento liberamente disponibili vengono pertanto sgravate dai compiti che devono attualmente svolgere in relazione a tali impianti. Possono tuttavia profittare rapidamente di queste installazioni e disporne nelle loro zone d'impiego.

La *brigata d'aviazione* è costituita di quattro reggimenti d'aviazione. Il personale professionista della squadra di vigilanza costituisce una parte del personale dello Stato maggiore di brigata e del reggimento d'aviazione. I compiti di questa brigata comprendono la salvaguardia della sovranità sullo spazio aereo (polizia aerea, difesa dello spazio aereo), i trasporti aerei, la ricognizione aerea e, in misura minore, il combattimento di obiettivi terrestri.

La *brigata d'aerodromo* è costituita di tre reggimenti d'aerodromo e un reggimento di ordigni teleguidati DCA. Con le sue formazioni, assicura l'esercizio degli aerodromi da guerra e delle piste di atterraggio d'emergenza, la manutenzione degli aeroplani e in parte di materiali speciali. Con l'introduzione di nuovi mezzi di trasporto aerei (l'elicottero SuperPuma), le formazioni di trasporto aereo sono state ristrutturare e la relativa organizzazione a terra riunita in un reggimento d'aerodromo.

La *brigata di difesa contraerea* sarà, anche in futuro, costituita di sette reggimenti DCA e di un reggimento mobile di ordigni teleguidati DCA. I gruppi mobili di ordigni teleguidati DCA (Rapier), che diverranno liberi in seguito alla ristrutturazione delle tre divisioni meccanizzate, saranno riuniti in un reggi-



mento e integrati nella brigata di difesa contraerea, rafforzando sensibilmente la difesa aerea della popolazione e di opere importanti. Nel combattimento terrestre, le formazioni di DCA possono essere assegnate o subordinate alle Grandi Unità, in particolare alle brigate blindate, per proteggerne l'impiego. Le formazioni di DCA atte al combattimento notturno e raggruppate nella brigata della difesa contraerea dovrebbero essere impiegate prevalentemente a livello di Grande Unità, sia per proteggere un settore o un oggetto sia per logorare mezzi nemici di guerra aerea.

La *brigata informatica* dispone di due reggimenti informatori e di due reggimenti di trasmissione nonché di un gruppo valanghe dell'esercito. I compiti della brigata informatica rimangono invariati: vigilanza dello spazio aereo, raccolta, interpretazione e diffusione di notizie nell'ambito della difesa integrata, gestione di sistemi di condotta, d'informazione e di trasmissione, nonché funzioni di coordinamento nei seguenti settori:

- analisi e rappresentazione della situazione globale dello spazio aereo;
- allarme alla popolazione;
- servizio meteorologico e delle valanghe.

La *brigata di trasmissione*, quale elemento delle truppe di condotta e d'appoggio, assicura i collegamenti a livello dell'esercito e prende provvedimenti nell'ambito della condotta della guerra elettronica.

La *brigata dei telegrafi e dei telefoni da campo*, che dovrà ugualmente essere creata, garantisce gli impianti delle telecomunicazioni dell'Azienda delle PTT e parti del sostegno radio (OUC 77) a disposizione della difesa integrata e assicura fin tanto che possibile l'efficienza del traffico civile delle telecomunicazioni nonché il rimanente sostegno radio.

## Capoverso 2

Giusta l'articolo 100 capoverso 2 LM, l'Assemblea federale, come già avviene per gli elementi dell'esercito, deve poter delegare al nostro Collegio la competenza di cambiare la denominazione e di unire le Grandi Unità. Il nostro Collegio potrà di conseguenza modificare le denominazioni delle Grandi Unità, nonché unire tali unità organizzative militari.

Dal momento che l'organizzazione amministrativa e militare coincidono in alcuni singoli settori (p. es. comandi militari, stati maggiori di comando, stati maggiori delle Grandi Unità, disciplinati nella legge sull'organizzazione dell'Amministrazione federale), è indispensabile armonizzare la procedura per il cambiamento della denominazione e quella per l'unione di formazioni e soprattutto trovare un regolamento uniforme concernente le relative competenze.

Il raggruppamento di unità organizzative militari dovrebbe generalmente essere attuato solo in caso di riduzione dell'effettivo regolamentare; tale provvedimento dovrebbe rientrare nella nostra sfera di competenze, poiché secondo il nuovo regolamento spetta anche al nostro Collegio ridurre l'effettivo regolamentare (art. 13 cpv. 5 LM). Ma si tratta soltanto di minimi adeguamenti degli effettivi e delle strutture. Per evitare dunque che il nostro Collegio possa ridurre l'effettivo regolamentare, senza poter però adattare corrispondentemente

il numero delle Grandi Unità mediante la loro unione, le sfere di competenza succitate devono coincidere.

#### *Art. 6* Truppe cantonali

Le truppe cantonali di fanteria saranno mantenute nella misura in cui la riduzione degli effettivi lo permetterà. Per quanto possibile, resteranno pure invariate le denominazioni e i numeri dei corpi di truppa cantonali, per non sconvolgere eccessivamente le tradizioni.

Visto che in questo ambito occorrerà prevedere una delega al nostro Collegio (art. 100 cpv. 3 lett. d LM), sarà necessario elaborare un disciplinamento di fondo. A questo proposito occorrerà anzitutto considerare le possibilità di cui dispone ogni Cantone per mantenere le sue truppe. Dovrebbero essere istituite formazioni cantonali solo se in base allo sviluppo demografico del Cantone interessato si possa prevedere che tali formazioni potranno disporre di un numero sufficiente di nuove leve provenienti dal Cantone. L'incorporazione di singoli militari provenienti da altri Cantoni non deve, come già avviene attualmente, incidere sulla denominazione della formazione o del battaglione quale truppa cantonale. Tale condizione non dovrebbe però indurre alcuni Cantoni ad attribuire alle proprie formazioni intere classi d'età di reclute soltanto per assicurarsi un numero sufficiente di nuove leve. Ciò pregiudicherebbe le possibilità di scelta dei reclutandi e quelle di selezione delle autorità preposte al reclutamento nell'attribuzione alle differenti armi. Perciò, la percentuale di reclute attribuite alle truppe cantonali non dovrà eccedere il 40 per cento (circa 10% in più della quota di reclutamento per la fanteria). Alle reclute verrebbe così garantita un'adeguata possibilità di scelta e alle autorità di reclutamento una reale possibilità di selezione nell'attribuzione alle armi e ai servizi ausiliari. In questo modo ogni Cantone può mantenere almeno un «proprio» battaglione di fucilieri o di carabinieri. Siffatto disciplinamento consentirebbe di attuare la prevista attribuzione delle truppe cantonali (fanteria cantonale), che ha raccolto i consensi delle autorità cantonali in merito a tutti i punti principali, visto che tale assegnazione tiene conto del futuro potenziale di difesa di tutti i Cantoni (ossia dei cittadini svizzeri residenti nel Cantone e con un'età fra i 21 e i 42 anni). Avrebbe invece poco senso ampliare le truppe cantonali, poiché da un lato soltanto pochi Cantoni sarebbero in grado di fornire altre truppe (compresi i quadri e specialisti necessari) e, d'altro lato, poiché la Confederazione non intende «cantonalizzare» le truppe della prima ora (compagnie di stato maggiore delle piazze di mobilitazione, battaglioni di fucilieri delle truppe d'aviazione e di difesa contraerea). Una disparità di trattamento fra i Cantoni per quanto concerne il tipo e le dimensioni delle truppe cantonali è tuttavia da escludere anche per motivi di politica dello Stato. Questo disciplinamento assicura la parità di trattamento dei diversi Cantoni e fornisce criteri ragionevoli per l'attribuzione dei contingenti cantonali. Inoltre esso corrisponde al testo dell'articolo 21 della Costituzione federale.

#### *Art. 7* Dispense (art. 9 OT)

In materia di dispense ed esenzioni, il diritto vigente prevede soltanto che in caso di servizio attivo il nostro Collegio deve mettere a disposizione della prote-

zione civile, dell'economia e dell'amministrazione pubblica le forze necessarie. L'esecuzione di questa disposizione è disciplinata negli articoli 14 segg. del decreto federale sull'organizzazione degli Stati maggiori e delle truppe del 28 marzo 1961 (OST 61, non pubblicato). In tal modo per le dispense in favore dei settori summenzionati è stata fissata una quota massima per ogni classe dell'esercito, che non deve superare complessivamente il totale di 40 000 persone soggette all'obbligo di prestare servizio.

Tenuto conto dell'importanza crescente degli altri settori della difesa integrata e del loro crescente fabbisogno di personale, si dovrebbero elaborare regolamenti generali concernenti l'impiego di militari in tutti gli altri settori della difesa integrata. In particolare dovranno essere definite le priorità in materia di copertura del fabbisogno di personale all'interno della difesa integrata. Per esempio, anche in futuro la copertura del fabbisogno dell'esercito sarà prioritaria (cfr. art. 66 cpv. 1 LM), ma soltanto nella misura in cui l'esercito necessita imperativamente di personale per adempiere i suoi compiti e ciò sia per motivi quantitativi sia per motivi connessi alle capacità e alle funzioni degli interessati (specialisti e quadri). La priorità dell'esercito dev'essere limitata al fabbisogno necessario per adempiere i suoi compiti.

È mantenuto il principio secondo cui le persone dispensate devono essere designate individualmente. Non è più necessario fare eccezioni nel settore dell'agricoltura, poiché le persone che devono ricevere una dispensa, d'intesa con l'Ufficio federale per l'agricoltura, sono oggi pure designate individualmente.

La *quota* non deve più essere stabilita mediante un numero fisso, ma dovrà essere espressa in termini di percentuale dell'effettivo regolamentare. Viene richiesto il 10 per cento dell'effettivo, per poter coprire il fabbisogno più elevato di personale negli altri settori della difesa integrata. Prendendo come punto di riferimento una percentuale dell'effettivo regolamentare è possibile tenere conto già oggi di eventuali modifiche dello stesso. In base alla soluzione qui proposta, il Parlamento non dovrebbe ancora chiedere una riduzione di questa quota nel caso di una modifica dell'effettivo regolamentare (competenza del Consiglio federale art. 13 cpv. 5 LM). La regolamentazione delle quote dovrà in futuro essere applicata soltanto per il fabbisogno di personale degli altri settori della difesa integrata già oggi prevedibile e quantificabile.

La competenza del nostro Collegio di disciplinare le dispense dal servizio d'appoggio e dal servizio attivo (art. 147 LM) viene limitata nella misura in cui queste ultime non possono eccedere la quota menzionata. Visto che l'Ufficio federale dell'aiutantura decide anche in merito all'assegnazione delle dispense, dovremo incaricarlo di vigilare affinché la quota sia rispettata.

Il nostro Collegio deve elaborare regolamentazioni relative agli esoneri nell'ambito dei settori della difesa integrata e soprattutto stabilire in quale misura ed in quale forma tali esoneri vengono concessi e chi deve amministrare il personale interessato.

### *Art. 8* Altre competenze (art. 8 OT)

Ad eccezione del titolo, della sostituzione del concetto «Camere federali» con quello di «Assemblea federale» e dell'adattamento del rimando, l'articolo non è stato modificato.

## **3 Ripercussioni**

La difesa militare della nazione è un compito di competenza squisitamente federale. Nell'assegnazione delle risorse finanziarie, esso si trova necessariamente in concorrenza con gli altri compiti di spettanza della Confederazione. In un periodo caratterizzato da scarsa disponibilità di mezzi finanziari e dal notevole sviluppo di alcuni settori civili la pressione sulle spese militari è particolarmente elevata. Nel fissare le priorità occorre tuttavia ricordare che la difesa nazionale è, in ultima analisi, un compito di vitale importanza per il nostro Stato. La pianificazione finanziaria della legislatura stabilisce a medio termine i mezzi finanziari e il personale che saranno a disposizione della difesa militare. La pianificazione dei bisogni e le tappe dello sviluppo dell'esercito vengono strutturate entro questi limiti. La riforma dell'esercito non cagionerà alcuna spesa supplementare oltre il massimo autorizzato o che non sia compresa nel preventivo. Le ristrutturazioni che dovranno essere attuate in seno al Dipartimento militare federale in concomitanza con l'esercito 95 dovranno restare entro margini finanziari e effettivi di personale minimi.

## **31 Ripercussioni finanziarie**

Con l'ampia limitazione delle spese del DMF per la legislatura 1991-1995 si è tenuto conto sia della nuova situazione sotto il profilo della politica di sicurezza che delle precarie condizioni delle finanze della Confederazione. Le riduzioni del preventivo e nel piano finanziario decise negli ultimi anni dal nostro Collegio e dalle vostre Camere hanno mancato una svolta nell'evoluzione delle spese militari. Dal 1990 i preventivi e i piani finanziari del DMF fino al 1996 sono stati ridotti di circa 3,2 miliardi di franchi. Il conto 1992 diminuisce in termini nominali dello 0,3 per cento mentre il preventivo 1993 del 6,7 per cento. Negli anni 1990-1993 le spese del DMF subiscono una contrazione reale del 15 per cento. Ciò significa che rispetto all'intero conto della Confederazione la proporzione rappresentata dalle spese del DMF, che nel 1990 era del 16,3 per cento, diminuirà nel 1996 a circa l'11 per cento. I tagli finanziari attuati sinora hanno interessato soprattutto gli investimenti in materia d'armamento. Nell'ambito dei provvedimenti intesi a risanare le finanze federali per gli anni 1994-1996, le spese d'armamento sono state nuovamente ridotte di 470 milioni e limitate a 2,5 miliardi all'anno. Ciò corrisponde ad una diminuzione reale del 25 per cento nel periodo dal 1990 al 1996. A tal fine, si è dovuto rinunciare a circa un terzo dei progetti d'acquisto previsti inizialmente per la realizzazione dell'Esercito 95.

Altri progetti d'armamento hanno dovuto essere differiti, entro i limiti di quanto possa essere ragionevolmente giustificato dal profilo della politica di si-

curezza. Ciò presuppone tuttavia che la diminuzione reale dei mezzi finanziari, attualmente possibile a titolo provvisorio, non prosegua indefinitamente. A partire dalla metà degli anni novanta, il rinnovamento dell'equipaggiamento e i nuovi compiti dell'esercito 95, segnatamente l'allestimento di truppe svizzere per azioni di mantenimento della pace, impongono nuovamente la compensazione integrale del rincaro. Il passaggio dalle strutture dell'esercito 61 a quelle dell'esercito 95 richiederà parecchi anni. La riduzione degli effettivi durerà fin oltre il 2000. Nel contempo, è previsto di sottoporre anche il Dipartimento militare federale stesso ad un'ampia ristrutturazione. Le conseguenze dei provvedimenti di riduzione, ristrutturazione e di sviluppo in seno all'esercito e al DMF potranno così sovrapporsi temporalmente. È comunque certo che le maggiori o minori necessità di mezzi non coincideranno nei due casi.

Le spese per la manutenzione del materiale dell'esercito derivano prevalentemente dai servizi della truppa. La riduzione progressiva dei servizi, conseguenza degli effettivi ridotti e della diminuzione dell'obbligo di prestare servizio, comporterà pertanto una riduzione delle spese cagionate dalla truppa e dalla logistica. Occorre invece aspettarsi un aumento significativo dei costi dovuti alla fornitura di truppe di caschi blu. Le ripercussioni finanziarie in questo settore corrisponderanno approssimativamente a quanto presentato nel messaggio del 24 agosto 1992 a sostegno di una legge federale concernente le truppe svizzere per operazioni di mantenimento della pace (FF 1992 V 897, n. 83). I contributi da versare alle società di tiro, precedentemente versati dalle persone soggette al tiro obbligatorio, saranno in futuro pagati dal DMF e cagioneranno una spesa annua di circa 7 milioni di franchi. Le spese salariali e d'infrastruttura per l'ufficio dell'ombudsman militare ammonteranno a circa 800 000 franchi all'anno.

La legge militare non implica in principio alcun trasferimento di costi a carico dei Cantoni o dei Comuni. È lecito aspettarsi una diminuzione dei costi per il reclutamento e per l'esecuzione delle pene pronunciate da tribunali militari, entrambi attribuiti ai Cantoni nell'ambito della nuova ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni. Ciò risulterà, oltre che dal minor numero di persone soggette all'obbligo militare, anche dall'introduzione del servizio civile.

## **32 Ripercussioni sull'effettivo del personale**

Un esercito più piccolo consentirà anche una riduzione del personale del DMF, le cui dimensioni non sono ancora state stabilite. Per evitare una drastica riduzione del personale dopo la riorganizzazione dell'esercito, nella legislatura 1992-1995 si è iniziata una riduzione del personale di circa 200 unità all'anno, ovvero complessivamente 800 posti per l'intero periodo. Per poter attuare tale riduzione progressiva di posti è stato necessario anticipare nel settore dell'istruzione della truppa alcuni provvedimenti e rinunzie connesse all'esercito 95. Dopo il 1995, lo sforzo di riduzione continuerà, ma corrisponderà proporzionalmente all'entità delle ristrutturazioni nel DMF.

Entro il 1995 la contrazione dei crediti per l'armamento farà perdere nelle aziende d'armamento circa 1100 posti di lavoro. Anche in futuro, il volume di

occupazione delle aziende d'armamento sarà determinante dai crediti d'armamento di cui disporrà il DMF. Per il resto, siffatta riduzione dei posti di lavoro non dipende direttamente dalla riforma dell'esercito.

Il personale supplementare necessario per il servizio di promovimento della pace corrisponderà a quanto descritto nel nostro messaggio del 24 agosto 1992 a sostegno di una legge federale concernente le truppe svizzere per operazioni di mantenimento della pace (n. 82). Per l'ufficio dell'ombudsman militare, nella fase iniziale saranno necessarie quattro persone. Il DMF reperirà il personale entro i limiti del contingente di posti ad esso attribuito.

#### **4 Programma di legislatura 1991-1995**

Il presente progetto è annunciato nel rapporto sul programma di legislatura 1991-1995 (FF 1992 III 1, n. III/3.1.2., oggetto annunciato nelle linee direttive R11).

#### **5 Il presente progetto alla luce delle tendenze europee nell'ambito della politica di sicurezza**

L'insicurezza ed instabilità incontestabili che caratterizzano l'attuale situazione politica in Europa ed il suo contesto strategico, sottolineano sia la necessità di ulteriori sforzi intesi ad installare meccanismi per una composizione internazionale e pacifica dei conflitti, sia la necessità di mantenere intenti di difesa a livello nazionale. Agli sforzi assai complessi e in parte contraddittori verso una politica di sicurezza e di difesa comune a livello europeo, si contrappongono dinamiche militari che esprimono l'intento di fare ancora affidamento alla prevenzione organizzata su scala nazionale. Tali dinamiche sono inoltre destinate a consentire impieghi polivalenti mediante ristrutturazioni, modernizzazioni e una mirata capacità di sviluppo delle forze armate grazie alla creazione di formazioni rapidamente disponibili ed estremamente mobili. Esse devono coprire un ventaglio di compiti che comprende sia missioni di mantenimento della pace, di promovimento della pace o umanitarie, come pure interventi armati o la tradizionale lotta per la libertà. In tutti gli Stati europei le spese per la difesa diminuiscono, il che significa che la modernizzazione degli arsenali concerne essenzialmente i settori chiave della difesa militare, come l'esplorazione, la condotta e le trasmissioni, la protezione aerea, la mobilità aerea delle formazioni d'attacco e armi da fuoco automatiche a lunga gittata.

Riteniamo che l'esercito 95, a vocazione multifunzionale e dalla struttura ridimensionata e ridefinita, costituisca un'adeguata risposta non solo alle sfide viepiù complesse e agli incalcolabili potenziali di rischi, ma anche agli sviluppi che sono stati avviati nelle forze armate di entità comparabile: dal profilo della politica di sicurezza, esso consente alla Svizzera di prestare un contributo puntuale, credibile e solidale ai provvedimenti globali o europei intesi a garantire la pace. Esso esplica un effetto stabilizzante nell'area centro europea e soddisfa pertanto gli interessi strategici degli attori internazionali. È inoltre un adeguato strumento di protezione in caso di imprevista repressione, applicazione o esca-

lation di violenza militare. Dal punto di vista militare, l'Esercito 95 è dotato di una struttura flessibile che rende possibili ulteriori riduzioni in caso di distensione della situazione della politica di sicurezza, ma anche eventuali potenziamenti qualora si prefigurino serie minacce militari.

## 6 Basi legali

### 61 Legalità e costituzionalità

Come precisa il suo ingresso, la legge militare si fonda sugli articoli 18-22, 45<sup>bis</sup> e 69 della Costituzione federale (Cost.), nonché sulla competenza generale della Confederazione in materia di affari esteri. Gli articoli 18-22 sono i veri e propri articoli «militari» e disciplinano in particolare l'obbligo militare (art. 18), la ripartizione delle competenze tra Confederazione e Cantoni per quanto attiene alla composizione dell'«armata federale» (art. 19 cpv. 1 e 21), il diritto di disporre delle forze militari (art. 19 cpv. 2-4), l'istruzione militare, l'armamento e la fornitura dell'equipaggiamento (art. 20), nonché le opere e gli impianti militari (art. 22). La competenza generale della Confederazione per emanare leggi concernenti l'«armata» è sancita dall'articolo 20 capoverso 1. Dal canto suo, l'organizzazione dell'esercito si fonda sulla LM.

Il problema della costituzionalità si pone in particolare in rapporto alla possibilità di interventi all'estero nell'ambito del servizio di promovimento della pace e in quello dell'aiuto in caso di catastrofe (servizio d'appoggio), due tipi d'impiego ai quali la nuova formulazione dei compiti dell'esercito conferisce o conferma (nel caso del servizio di promovimento della pace) il corrispondente fondamento legale.

La facoltà della Confederazione di introdurre il servizio di promovimento della pace risulta dalle competenze della Confederazione in materia di esercito e di affari esteri. I principi di politica estera, segnatamente la solidarietà e la disponibilità, possono essere considerati come linee direttive per l'assunzione di competenze in materia di politica estera. Nel diritto vigente siffatti interventi sono previsti; tuttavia essi si basano sul principio del volontariato (cfr. FF 1983 II 453 segg.; art. 1 dell'ordinanza del 2 dic. 1985 concernente l'impiego di militari delle truppe di protezione aerea per l'aiuto in caso di catastrofi all'estero, RS 512.28). Ciò vale anche per l'impiego di berretti blu in applicazione dell'ordinanza del 22 febbraio 1989 sull'impiego di personale in azioni di preservazione della pace e di buoni uffici (RS 172.221.104.4). Va notato che gli impieghi di berretti blu avvenuti sinora non hanno dato adito, a questo proposito, ad alcuna critica.

Anche nel messaggio a sostegno di una legge federale concernente le truppe svizzere per operazioni di mantenimento della pace è precisato che questo tipo d'impiego non è «un servizio militare obbligatorio di tipo tradizionale»; sono pertanto chiamati unicamente militari che si annunciano volontariamente e che sono riuniti in uno speciale contingente (FF 1992 V 897; n. 522.2). Nell'ambito della procedura di consultazione concernente questa legge, la costituzionalità del disciplinamento proposto non è stata messa in dubbio. A tal proposito giova però ricordare quanto riconosciuto dalla recente dottrina di diritto inter-

nazionale, ovvero che simili operazioni rappresentano un contributo del nostro Paese alla solidarietà internazionale (cfr. Schindler, Kommentar zur BV, n. 39 ad art. 8). Riteniamo quindi che fintanto che tali interventi resteranno volontari, la loro costituzionalità resta garantita. Non è del resto prevista neppure la collaborazione obbligatoria di militari.

Giusta l'articolo 18 capoverso 1 Cost., ogni Svizzero è soggetto all'obbligo militare, ove l'obbligo militare, conformemente alla dottrina unanime ed alla chiara prassi, comprende soltanto il servizio militare (compreso l'obbligo di leva e di notificazione, cfr. FF 1956 I 401 segg.; G. Maliverni, Kommentar zur BV, marginale 17 ad art. 18 cpv. 1-3) oppure, a titolo sostitutivo, la tassa d'esenzione dal servizio militare e, dopo la corrispondente modificazione della Costituzione, l'obbligo di prestare servizio civile. Ma già il concetto di obbligo militare contiene la nozione di difesa contro minacce esterne. Dall'articolo 16 combinato con l'articolo 102 numeri 10 e 11 Cost. risulta inoltre che anche la difesa contro minacce alla sicurezza interna e contro la tranquillità e l'ordine interno della nazione rientra nei compiti dell'esercito. È vero che di per sé le catastrofi e le situazioni straordinarie non costituiscono una minaccia diretta contro l'ordine interno. È però altrettanto vero che, in virtù della loro stessa natura, tali eventi possono generare una situazione in cui simili minacce emergono assai facilmente. Un'estensione della missione dell'esercito che prevede l'obbligo per i militari di prestare aiuto in situazioni nelle quali sussiste il rischio di un turbamento dell'ordine interno appare pertanto un logico sviluppo della missione costituzionale di difesa contro minacce alla tranquillità e all'ordine interni (analogamente cfr. B. Stadlin: Die rechtlichen Probleme des Einsatzes der Schweizer Armee und des Zivilschutzes zur Katastrophenhilfe im Ausland, Diss., Basilea 1982, pag. 27, il quale parte dal principio secondo cui il costituente considerava l'impiego dell'esercito a favore della popolazione civile in situazioni di necessità come del tutto naturale ed evidente, al punto da non doverlo esplicitamente menzionare). Nella prassi, tale presupposto è stato finora sempre applicato tacitamente.

La Costituzione offre quindi al legislatore l'opportunità di estendere tali compiti all'estero, senza tuttavia menzionare la possibilità dell'aiuto in caso di catastrofe. Ci si può dunque chiedere se i militari possano essere obbligati a partecipare ad interventi umanitari all'estero. L'interpretazione tradizionale della Costituzione vuole che il servizio militare, come già rilevato, si limiti ad interventi nel proprio Paese e in ultima analisi alla difesa della Svizzera da un'aggressione. Nel frattempo, però, l'idea di un'estensione dei compiti dell'esercito è stata approvata dal Parlamento prendendo atto del Rapporto 90 sulla politica di sicurezza del 1° ottobre 1990 (La politica di sicurezza della Svizzera in un mondo in trasformazione) e del Concetto direttivo Esercito 95 del 27 gennaio 1992. È dunque giunto il momento di darle un'adeguata forma a livello normativo. La possibilità, nell'ambito del servizio d'appoggio, di impiegare truppe per prestare aiuto anche nei Paesi limitrofi tiene del resto conto anche del fatto che tali interventi possono corrispondere agli interessi propri della Svizzera; da un lato nell'eventualità di grandi catastrofi di portata internazionale, d'altro lato per concretare il principio di solidarietà. Conformemente ai principi dell'azione di aiuto in caso di catastrofe, simili interventi devono essere rapidi ed av-



venire in formazioni unite. Se si adottasse il principio del volontariato, vi sarebbe il rischio di frammentare le formazioni. Per i militari è in primo luogo importante che durante un intervento all'estero mantengano il medesimo statuto, ovvero gli stessi diritti e doveri, come in Svizzera. Gli interventi e lo statuto dei militari dovrebbero essere disciplinati in specifici accordi internazionali da stipulare, se possibile, a titolo preventivo con gli Stati limitrofi. Alla luce di tali considerazioni, il fatto di obbligare militari a partecipare ad azioni umanitarie all'estero risulta del tutto compatibile con quanto sancito dalla Costituzione. Del resto, già il diritto vigente prevede che le azioni di salvataggio da parte dell'esercito possono, previa autorizzazione del DMF, estendersi su territorio straniero (art. 5 cpv. 7 dell'ordinanza del 20 set. 1976 che regola l'intervento di mezzi militari in caso di catastrofi in Svizzera; RS 510.213. Critica di tale disciplinamento in Stadlin, op. cit., pag. 191).

## **62 Delega di competenze legislative**

La flessibilità perseguita dalla legge impone che vengano conferite al nostro Collegio, quale supremo organo direttivo, ampie competenze legislative ove necessario. Le competenze del Parlamento nelle questioni fondamentali restano tuttavia intatte. Questi principi in materia di delega sono sottolineati segnatamente nelle norme concernenti la chiamata per il servizio attivo e quello d'appoggio e nelle disposizioni relative all'organizzazione.

Per quanto concerne il disciplinamento per la realizzazione della riforma Esercito 95, rimandiamo alle osservazioni figuranti al numero 132.

## **63 Forma dell'atto legislativo**

Quale «costituzione militare» la legge militare riveste la forma di una legge formale. Parallelamente, prevede come il disciplinamento attuale che determinati decreti del Parlamento non sottostanno al referendum. Si tratta in particolare dei disciplinamenti di natura tecnica (disposizioni organizzative o procedurali) oppure di decisioni che devono entrare in vigore assai rapidamente (p. es. modificazione del limite massimo d'età per l'obbligo di prestare servizio militare). In questo tipo di decreti rientra pure il decreto federale sull'organizzazione dell'esercito. Diversi altri decreti che vengono emanati ancora oggi senza essere soggetti a referendum vengono invece abrogati o integrati nella legge. L'elenco dei decreti federali attualmente in vigore potrà pertanto essere notevolmente ridotto. Il decreto C che dal profilo materiale contiene le disposizioni concernenti la riforma dell'esercito sottostà pertanto anche al referendum ma essendo limitato nel tempo è formulato come decreto federale. Il decreto D corrisponde essenzialmente al decreto federale sull'organizzazione dell'esercito e non sottostà quindi a referendum.

A

**Legge federale  
sull'esercito e sull'amministrazione militare  
(Legge militare, LM)**

*Disegno*

del

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*

visti gli articoli 18-22, 45<sup>bis</sup> e 69 della Costituzione federale;  
vista la competenza generale della Confederazione in materia di affari esteri;  
visto il messaggio del Consiglio federale dell'8 settembre 1993<sup>1)</sup>,

*decreta:***Titolo primo: Missione dell'esercito****Art. 1**

L'esercito serve agli scopi della Confederazione, in quanto:

- a. contribuisce alla prevenzione della guerra;
- b. difende la Svizzera e la sua popolazione e contribuisce alla loro protezione;
- c. coadiuva le autorità civili nella lotta contro gravi minacce alla sicurezza interna, quando i loro mezzi non sono più sufficienti;
- d. assiste le autorità civili nel far fronte ad altre situazioni straordinarie, quando i loro mezzi non sono più sufficienti, segnatamente in caso di eventi catastrofici nel Paese o all'estero;
- e. partecipa alle misure di promovimento della pace in ambito internazionale.

**Titolo secondo: Obbligo militare****Capitolo 1: Disposizioni generali****Art. 2** Principio<sup>1</sup> Ogni Svizzero è soggetto all'obbligo militare.<sup>2</sup> L'obbligo militare comprende:

- a. l'obbligo di leva (art. 7-9);
- b. l'obbligo di prestare servizio militare (art. 12);
- c. l'obbligo di prestare servizio civile (art. 26);
- d. l'obbligo di pagare la tassa d'esenzione (art. 26);
- e. l'obbligo di notificazione (art. 27).

<sup>1)</sup> FF 1993 IV 1

**Art. 3 Servizio militare della cittadina svizzera**

<sup>1</sup> Ogni Svizzera può annunciarsi volontariamente per il servizio militare.

<sup>2</sup> Se il suo annuncio è accolto, deve partecipare al reclutamento.

<sup>3</sup> Se è dichiarata abile al servizio, ha i medesimi diritti e obblighi degli Svizzeri soggetti all'obbligo di prestare servizio militare. Il Consiglio federale può prevedere eccezioni, in particolare per quanto concerne la durata dell'obbligo di prestare servizio militare, la durata dei servizi, l'impiego e la promozione.

**Art. 4 Svizzeri all'estero**

<sup>1</sup> In tempo di pace gli Svizzeri all'estero sono esentati dal reclutamento e dall'obbligo di prestare servizio militare. Il Consiglio federale può prevedere eccezioni, segnatamente per gli Svizzeri all'estero che si trovano in Stati limitrofi.

<sup>2</sup> Gli Svizzeri all'estero possono presentarsi volontariamente al reclutamento e prestare servizi d'istruzione.

<sup>3</sup> Di regola entrano in servizio soltanto per il servizio di difesa nazionale (art. 81).

<sup>4</sup> Le persone che rientrano in Svizzera dopo aver dimorato per più di sei anni ininterrottamente all'estero e di cui l'esercito non ha bisogno vengono incorporate nell'esercito soltanto su richiesta; chi non presenta una richiesta è a disposizione della protezione civile.

<sup>5</sup> Il Consiglio federale disciplina i particolari, segnatamente:

- a. gli obblighi fuori del servizio;
- b. l'obbligo di entrare in servizio e l'impiego nel servizio attivo.

**Art. 5 Persone con doppia cittadinanza**

<sup>1</sup> Gli Svizzeri che posseggono la cittadinanza di un altro Stato e che vi hanno adempito i loro obblighi militari o vi hanno fornito prestazioni sostitutive non sono soggetti all'obbligo di prestare servizio militare in Svizzera. Il Consiglio federale può prevedere eccezioni.

<sup>2</sup> Rimangono salvi l'obbligo di notificazione e l'obbligo di pagare la tassa d'esenzione.

<sup>3</sup> Il Consiglio federale disciplina i particolari. Può stipulare accordi con altri Stati sul reciproco riconoscimento dell'adempimento dell'obbligo militare da parte di persone con doppia cittadinanza.

**Art. 6 Attribuzione e assegnazione di altre persone**

<sup>1</sup> Il Consiglio federale può ordinare che siano attribuiti o assegnati all'esercito:

- a. gli Svizzeri e le Svizzere che non sono soggetti all'obbligo di prestare servizio di protezione civile e che si pongono volontariamente a disposizione dell'esercito;

b. per il servizio attivo, le persone che sono state escluse dal servizio militare giusta gli articoli 21-23.

<sup>2</sup> Le persone attribuite o assegnate all'esercito hanno i medesimi diritti e obblighi degli altri militari. Il Consiglio federale può prevedere eccezioni.

## Capitolo 2: Contenuto dell'obbligo militare

### Sezione 1: Obbligo di leva

#### Art. 7 Annuncio per la registrazione nel controllo militare

<sup>1</sup> Chi è soggetto all'obbligo militare deve annunciarsi presso le autorità militari cantonali per la registrazione nel controllo militare e prendere in consegna il libretto di servizio. Gli Svizzeri all'estero si annunciano presso la rappresentanza svizzera competente.

<sup>2</sup> L'obbligo di annunciarsi comincia all'inizio dell'anno in cui la persona soggetta all'obbligo militare compie 19 anni e si estingue alla fine dell'anno in cui essa compie 41 anni.

#### Art. 8 Obbligo di partecipare al reclutamento

<sup>1</sup> Chi è soggetto all'obbligo militare deve partecipare al reclutamento. Il Consiglio federale può prevedere eccezioni.

<sup>2</sup> L'obbligo di partecipare al reclutamento comincia all'inizio dell'anno in cui la persona soggetta all'obbligo militare compie 19 anni e si estingue alla fine dell'anno in cui essa compie 25 anni. Il Consiglio federale può prevedere eccezioni.

<sup>3</sup> Il reclutamento dev'essere di regola assolto nel 19° anno di età.

<sup>4</sup> Chi non è stato reclutato non è soggetto all'obbligo di prestare servizio militare. È a disposizione della protezione civile.

#### Art. 9 Reclutamento

<sup>1</sup> Nell'ambito del reclutamento le persone soggette all'obbligo di leva vengono in particolare:

- a. sottoposte ad un esame medico per accertare se sono abili al servizio militare;
- b. esaminate per determinare le loro attitudini;
- c. esaminate per appurare se sono idonee e posseggono le conoscenze per svolgere funzioni speciali;
- d. attribuite per una funzione militare ad un'Arma o ad un servizio ausiliare dell'esercito.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale disciplina il reclutamento delle persone soggette all'obbligo di leva che presentano una domanda d'ammissione al servizio civile.

**Art. 10** Libretto di servizio

<sup>1</sup> Il libretto di servizio serve da documento che attesta l'adempimento dell'obbligo militare e dell'obbligo di prestare servizio di protezione civile.

<sup>2</sup> Può anche essere impiegato in altri settori della difesa integrata, ma non per altri scopi.

<sup>3</sup> Il Consiglio federale stabilisce:

- a. il genere e la forma del libretto di servizio;
- b. i dati che vi devono essere iscritti;
- c. la competenza in materia di iscrizione dei dati.

**Art. 11** Competenza e ripartizione dei costi

<sup>1</sup> I Comuni di domicilio e i Comuni d'attinenza notificano gratuitamente ogni anno alle autorità militari cantonali le persone soggette all'obbligo di leva.

<sup>2</sup> I Cantoni hanno i compiti seguenti:

- a. registrano nel controllo militare le persone soggette all'obbligo di leva;
- b. consegnano il libretto di servizio;
- c. informano le persone soggette all'obbligo di leva circa il reclutamento;
- d. collaborano al reclutamento.

<sup>3</sup> La Confederazione esegue il reclutamento. Assiste i Cantoni nella rilevazione degli Svizzeri all'estero soggetti all'obbligo di leva.

<sup>4</sup> I Cantoni assumono i costi del reclutamento. La Confederazione assume i costi per:

- a. la fornitura del libretto di servizio;
- b. i suoi agenti e incaricati che collaborano al reclutamento.

**Sezione 2: Obbligo di prestare servizio militare****Art. 12** Principio

<sup>1</sup> Chi è stato reclutato diventa soggetto all'obbligo di prestare servizio militare.

<sup>2</sup> L'obbligo di prestare servizio militare comprende:

- a. gli obblighi fuori del servizio (art. 25);
- b. il servizio d'istruzione (art. 46-66);
- c. il servizio di promovimento della pace (art. 71);
- d. il servizio d'appoggio (art. 72-80);
- e. il servizio attivo (art. 81-96).

**Art. 13** Durata dell'obbligo di prestare servizio militare

<sup>1</sup> L'obbligo di prestare servizio militare comincia all'inizio dell'anno in cui la persona che vi è soggetta compie 20 anni. È fatto salvo l'articolo 87.

<sup>2</sup> L'obbligo di prestare servizio militare dura:

- a. per gli ufficiali subalterni, i sottufficiali, gli appuntati e i soldati, sino alla fine dell'anno in cui compiono 42 anni;
- b. per i capitani, sino alla fine dell'anno in cui compiono 42 anni; se necessario, sino alla fine dell'anno in cui compiono 52 anni;
- c. per gli ufficiali superiori, sino alla fine dell'anno in cui compiono 52 anni;
- d. per gli alti ufficiali superiori, sino alla fine dell'anno in cui compiono 52 anni; se necessario, sino alla fine dell'anno in cui compiono 62 anni.

<sup>3</sup> Le persone che in virtù della loro attività professionale o delle loro conoscenze specifiche forniscono servizi indispensabili all'esercito o ad altri settori della difesa integrata e sono incorporate a questo titolo sono soggette all'obbligo di prestare servizio militare sino alla fine dell'anno in cui compiono 52 anni. Il Consiglio federale designa le attività corrispondenti.

<sup>4</sup> L'Assemblea federale può aumentare i limiti superiori di età di cui ai capoversi 2 e 3 (art. 151).

<sup>5</sup> Il Consiglio federale può:

- a. prevedere eccezioni ai limiti superiori di età per gli alti ufficiali superiori e per gli ufficiali superiori;
- b. fissare altrimenti, entro i limiti massimi, i limiti superiori di età di cui ai capoversi 2-4.

<sup>6</sup> Chi è prosciolto dall'obbligo di prestare servizio militare resta a disposizione della protezione civile. Il proscioglimento è definitivo.

#### **Art. 14** Impiego ulteriore

Dopo aver adempito l'obbligo di prestare servizio militare i militari possono continuare ad essere impiegati al massimo sino alla fine dell'anno in cui compiono 65 anni, se forniscono prestazioni importanti per l'esercito o per altri settori della difesa integrata e vi acconsentono per scritto.

#### **Art. 15** Obbligo di accettare un grado e di assumere una funzione

Ogni militare può essere obbligato a rivestire un grado e ad assumere un comando o una funzione. È tenuto a prestare il servizio corrispondente e ad adempiere i relativi compiti fuori del servizio.

#### **Art. 16** Servizio militare non armato

<sup>1</sup> La persona obbligata a prestare servizio militare che, appellandosi a valori etici fondamentali, non può conciliare con la propria coscienza il servizio militare armato presta servizio militare senz'arma.

<sup>2</sup> In merito alle domande d'ammissione al servizio militare non armato decidono speciali istanze d'autorizzazione. Il Consiglio federale ne disciplina la competenza e l'organizzazione.

**Art. 17** Esenzione dei parlamentari

<sup>1</sup> I membri dell'Assemblea federale sono esentati, durante le sessioni e le sedute delle commissioni e dei gruppi delle Camere federali, dal servizio d'istruzione e dal servizio d'appoggio.

<sup>2</sup> Devono recuperare soltanto il servizio d'istruzione per conseguire un grado superiore o per svolgere una nuova funzione.

**Art. 18** Esenzione dal servizio per attività indispensabili

<sup>1</sup> Sono esentati dall'obbligo di prestare servizio militare, finché durano le loro funzioni o il loro impiego:

- a. i consiglieri federali, il cancelliere della Confederazione e i vicescancellieri;
- b. gli ecclesiastici che non fanno parte dell'assistenza spirituale dell'esercito;
- c. il personale indispensabile per garantire il funzionamento delle installazioni mediche della sanità pubblica nell'ambito del servizio sanitario coordinato;
- d. le persone che, a titolo di professione principale, sono membri di servizi di salvataggio, per quanto non siano indispensabili all'esercito;
- e. i direttori e il personale di sorveglianza di istituti, carceri o riformatori, nei quali si eseguono carcerazioni preventive, pene o misure;
- f. gli agenti dei servizi di polizia organizzati, per quanto non siano indispensabili all'esercito;
- g. i membri del Corpo delle guardie di confine;
- h. i funzionari e impiegati dei servizi postali, delle imprese di trasporto statali e di quelle titolari di una concessione della Confederazione nonché dell'amministrazione militare, che in situazioni straordinarie sono indispensabili alla difesa integrata;
- i. i membri a titolo professionale di servizi pubblici di difesa civile.

<sup>2</sup> I consiglieri federali, il cancelliere della Confederazione e i vicescancellieri sono esentati d'ufficio; le altre persone su richiesta. La richiesta è presentata congiuntamente dall'interessato e dal suo datore di lavoro o dall'ufficio al quale è subordinato.

<sup>3</sup> Il Consiglio federale disciplina i particolari, segnatamente per quanto concerne le istituzioni, le persone e le attività nonché la competenza decisionale.

<sup>4</sup> Le persone soggette all'obbligo di prestare servizio militare giusta il capoverso 1 lettere c-i ne sono esentate soltanto dopo aver assolto la scuola reclute.

**Art. 19** Reincorporazione

<sup>1</sup> Le persone che sono state esentate dal servizio militare giusta l'articolo 18 per più di sei anni ininterrottamente e di cui l'esercito non ha bisogno vengono reincorporate nell'esercito, al venir meno del motivo dell'esenzione, soltanto su richiesta.

<sup>2</sup> Chi non presenta alcuna richiesta è a disposizione della protezione civile.

**Art. 20** Nuovo esame dell'abilità al servizio, nuova incorporazione

<sup>1</sup> L'abilità al servizio militare può essere riesaminata in qualsiasi momento.

<sup>2</sup> L'incorporazione e l'attribuzione di un militare possono essere modificate in qualsiasi momento.

<sup>3</sup> Il Consiglio federale disciplina i presupposti e la procedura.

**Art. 21** Esclusione per condanna

<sup>1</sup> Chiunque è divenuto intollerabile per l'esercito in seguito ad una condanna pronunciata da un tribunale penale per crimine o delitto viene escluso dal servizio militare.

<sup>2</sup> La persona esclusa che dimostra una condotta irreprensibile può, se lo domanda, essere riammessa a prestare servizio militare, al più presto cinque anni dopo aver scontato la pena; in caso di sospensione condizionale della pena, al più presto alla scadenza del periodo di prova. Per la riammissione, l'autorità competente può chiedere rapporti di polizia concernenti la persona interessata.

<sup>3</sup> Il Consiglio federale disciplina la competenza per la decisione circa l'esclusione e la riammissione.

**Art. 22** Esclusione delle persone sotto tutela

<sup>1</sup> Gli ufficiali e i sottufficiali posti sotto tutela vengono esclusi dal servizio militare.

<sup>2</sup> Se la tutela viene revocata, la persona esclusa può essere riammessa al servizio militare.

<sup>3</sup> Il Consiglio federale disciplina la competenza per la decisione circa l'esclusione e la riammissione.

**Art. 23** Esclusione per fallimento e pignoramento

<sup>1</sup> Gli ufficiali e i sottufficiali in stato di fallimento, o contro i quali esiste un attestato di carenza di beni, vengono esclusi dal servizio militare.

<sup>2</sup> L'esclusione può essere omessa se l'insolvenza non è da attribuirsi a leggerezza o contegno fraudolento dell'ufficiale o del sottufficiale.

<sup>3</sup> Se il motivo dell'esclusione viene a cadere, la persona esclusa può essere riammessa al servizio militare. L'autorità competente può richiedere rapporti di polizia concernenti la persona interessata.

<sup>4</sup> Il Consiglio federale disciplina la competenza per la decisione circa l'esclusione e la riammissione.



**Art. 24** Rimozione dalla funzione ed esclusione per incapacità

<sup>1</sup> Gli ufficiali e i sottufficiali incapaci vengono rimossi dal comando o dalla funzione. Possono essere esclusi dal servizio militare.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale disciplina la competenza e la procedura.

**Art. 25** Obblighi fuori del servizio

<sup>1</sup> Fuori del servizio le persone soggette all'obbligo di prestare servizio militare devono:

- a. custodire al sicuro l'equipaggiamento personale e provvedere alla sua manutenzione (art. 117);
- b. assolvere le ispezioni (art. 118);
- c. assolvere il tiro obbligatorio (art. 68);
- d. attenersi alle altre prescrizioni sul comportamento fuori del servizio.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale può emanare prescrizioni atte a garantire che i militari appartenenti a determinate formazioni e i militari con determinate funzioni siano raggiungibili fuori del servizio.

**Sezione 3: Servizio civile e tassa d'esenzione****Art. 26**

<sup>1</sup> Chi non adempie l'obbligo militare prestando servizio militare o servizio civile è soggetto alla tassa d'esenzione.

<sup>2</sup> Il servizio civile e la tassa d'esenzione sono disciplinati da leggi federali speciali.

**Sezione 4: Obbligo di notificazione****Art. 27**

<sup>1</sup> Le persone soggette all'obbligo militare devono comunicare al caposezione i dati necessari per il controllo militare, in particolare:

- a. l'indirizzo ed eventuali cambiamenti dello stesso;
- b. il cambiamento di dati personali;
- c. la professione ed eventuali cambiamenti della stessa.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale disciplina l'obbligo di notificazione degli Svizzeri all'estero, delle persone che prestano un servizio civile e delle persone che beneficiano di un congedo all'estero.

## **Titolo terzo: Diritti e obblighi dei militari**

### **Capitolo 1: Diritti generali**

#### **Art. 28 Diritti fondamentali**

<sup>1</sup> I diritti sanciti dalla Costituzione e dalla legge competono ai militari anche in servizio militare.

<sup>2</sup> Sono consentite restrizioni soltanto nella misura in cui l'adempimento della missione dell'esercito lo esiga.

#### **Art. 29 Sostentamento**

<sup>1</sup> I militari in servizio ricevono dallo Stato il soldo e la sussistenza. Lo Stato provvede al loro alloggio e assume le spese per i viaggi di servizio.

<sup>2</sup> L'Assemblea federale emana le disposizioni concernenti il soldo, la sussistenza, l'alloggio e i viaggi di servizio (art. 151).

#### **Art. 30 Indennità per perdita di guadagno**

<sup>1</sup> Chi presta servizio militare ha diritto ad un'indennità per perdita di guadagno.

<sup>2</sup> L'indennità per perdita di guadagno è disciplinata da una legge federale speciale.

#### **Art. 31 Consulenza e assistenza**

<sup>1</sup> I militari hanno a disposizione servizi di consulenza e assistenza medica, spirituale, psicologica e sociale nell'ambito del servizio militare.

<sup>2</sup> La Confederazione provvede ai relativi servizi.

### **Capitolo 2: Obblighi generali**

#### **Art. 32 Ordini e obbedienza**

<sup>1</sup> I capi e gli aiuti di comando da loro abilitati hanno il diritto di impartire ordini ai subordinati in affari di servizio.

<sup>2</sup> I militari devono obbedienza ai loro capi negli affari di servizio.

<sup>3</sup> I militari non devono eseguire un ordine se questo impone loro un comportamento che costituisce un crimine o un delitto ai sensi della legge o del diritto internazionale pubblico.

**Art. 33** Obbligo di mantenere il segreto

<sup>1</sup> I militari sono tenuti a mantenere il segreto circa gli affari di cui hanno conoscenza nelle loro attività di servizio, per quanto tali affari debbano restare segreti in virtù della loro importanza o di prescrizioni particolari.

<sup>2</sup> L'obbligo di mantenere il segreto vale anche dopo aver lasciato l'esercito.

**Capitolo 3: Malattia e infortunio****Art. 34** Assicurazione militare

L'assicurazione contro le malattie e gli infortuni delle persone soggette all'obbligo di leva e dei militari è disciplinata da una legge federale speciale.

**Art. 35** Lotta contro le malattie trasmissibili o di natura maligna

Per combattere le malattie trasmissibili o di natura maligna, il Consiglio federale può ordinare provvedimenti concernenti i militari, come controlli o vaccinazioni obbligatori.

**Capitolo 4:****Protezione giuridica in affari non patrimoniali del servizio militare****Art. 36** Reclamo

<sup>1</sup> I militari hanno diritto di sporgere reclamo:

- a. in affari in materia di comando;
- b. in altri casi, qualora siano convinti di aver subito un torto da un capo militare, da un altro militare o da un'autorità militare.

<sup>2</sup> La decisione su reclamo può essere impugnata dinanzi all'autorità immediatamente superiore e la decisione di quest'ultima dinanzi al dipartimento federale competente. La decisione del dipartimento è definitiva.

<sup>3</sup> Le decisioni delle direzioni militari cantonali sono impugnabili direttamente al Dipartimento militare federale, se il diritto cantonale non prevede dapprima il ricorso al governo cantonale.

<sup>4</sup> Il reclamo e il ricorso sono evasi con procedura semplice, rapida e gratuita. Entrambi sono privi d'effetto sospensivo. In casi eccezionali e per ragioni particolari, l'autorità adita può tuttavia conferir loro tale effetto.

<sup>5</sup> Il Consiglio federale disciplina i particolari.

**Art. 37** Affari in materia di comando

Sono affari in materia di comando tutti gli ordini pronunciati da capi militari. Il Consiglio federale stabilisce quali ordini emanati da autorità militari federali e cantonali circa l'impiego di un militare sono pure considerati affari in materia di comando.

**Art. 38** Domanda di revisione in casi speciali

Contro chiamate in servizio, decisioni concernenti differimento del servizio, servizio anticipato, servizio volontario e dispensa dal servizio d'appoggio o dal servizio attivo i militari possono presentare una domanda di revisione. In questi casi non è ammesso il reclamo.

**Art. 39** Ricorso contro la valutazione dell'abilità al servizio militare

Le decisioni circa l'abilità al servizio militare pronunciate dalle Commissioni per la visita sanitaria sono impugnabili mediante ricorso presso un'altra commissione per la visita sanitaria. La decisione di quest'ultima è inappellabile.

**Art. 40** Protezione giuridica in altri affari non patrimoniali

<sup>1</sup> In altri affari non patrimoniali, segnatamente nel caso di decisioni giusta gli articoli 21-24 e di altre analoghe sanzioni di diritto amministrativo, la protezione giuridica è retta dalla legge federale sulla procedura amministrativa<sup>1)</sup>, mentre quella dinanzi alle autorità cantonali dal pertinente diritto cantonale.

<sup>2</sup> Le decisioni delle istanze d'autorizzazione per il servizio militare non armato (art. 16 cpv. 2) possono essere impuginate al Dipartimento militare federale, e la decisione di quest'ultimo al Consiglio federale.

**Capitolo 5: Ombudsman militare****Art. 41** Scopo e compiti

<sup>1</sup> Scopo dell'ombudsman militare è di consolidare la fiducia nell'esercito e nelle autorità militari.

<sup>2</sup> L'ombudsman militare consiglia le persone soggette all'obbligo di leva e all'obbligo di prestare servizio militare in merito ai loro diritti e le aiuta a tutelare i loro interessi.

<sup>3</sup> Funge da mediatore tra le persone soggette all'obbligo di leva o quelle soggette all'obbligo di prestare servizio militare e le istanze militari.

<sup>4</sup> Si adopera per garantire nel singolo caso la conformità alla legge e l'adeguatezza di ordini e dell'operato di capi e autorità militari.

**Art. 42** Ambito d'attività

<sup>1</sup> Chiunque può rivolgersi all'ombudsman militare per questioni attinenti al proprio obbligo di leva e di prestare servizio militare.

<sup>2</sup> Nell'esercizio delle sue attività l'ombudsman militare è indipendente.

<sup>1)</sup> RS 172.021

<sup>3</sup> Sono esclusi dal controllo da parte dell'ombudsman militare:

- a. i decreti dell'Assemblea federale e dei Parlamenti cantonali;
- b. i decreti del Consiglio federale e dei Governi cantonali;
- c. le decisioni delle autorità giudiziarie.

#### **Art. 43** Procedura

<sup>1</sup> L'ombudsman militare interviene di regola su richiesta dell'interessato. Il ricorso al suo intervento non è vincolato ad alcuna forma ed è gratuito.

<sup>2</sup> La procedura dinanzi all'ombudsman militare non ha effetto sospensivo, non sostituisce le istanze presso gli organi di comando e presso le autorità amministrative e giudiziarie e non sospende alcun termine per i rimedi giuridici.

<sup>3</sup> L'ombudsman militare può segnatamente:

- a. richiedere informazioni scritte o orali e la consegna di documenti e atti;
- b. procedere a ispezioni oculari;
- c. far capo a periti;
- d. visitare la truppa e le autorità militari.

<sup>4</sup> Gli enti militari interessati sono tenuti a collaborare al chiarimento dei fatti. I terzi possono essere sentiti a titolo di persone tenute a dare informazioni.

<sup>5</sup> L'ombudsman militare non ha alcun potere decisionale né può impartire istruzioni. Comunica le sue conclusioni al richiedente. Qualora consideri che nel singolo caso l'ordine o l'operato non sia conforme alla legge o sia inadeguato, lo comunica al competente ente militare. Quest'ultimo può in seguito emanare un nuovo ordine.

#### **Art. 44** Nomina, statuto e rapporto d'impiego

<sup>1</sup> Il Consiglio federale nomina l'ombudsman militare.

<sup>2</sup> L'ombudsman militare dispone di uno stato maggiore e di una segreteria.

<sup>3</sup> Il rapporto d'impiego dell'ombudsman militare e dei suoi collaboratori è retto per analogia dal diritto federale concernente i rapporti d'impiego dei funzionari federali, sempre che l'applicazione di queste norme non pregiudichi l'indipendenza dell'ombudsman. Il Consiglio federale emana le disposizioni necessarie.

#### **Art. 45** Resoconto

<sup>1</sup> L'ombudsman militare presenta annualmente al Consiglio federale un resoconto sulla sua attività. Detto resoconto concerne in particolare:

- a. gli affari trattati, l'esito dei suoi interventi e i suoi metodi di lavoro;
- b. le constatazioni rilevanti nonché
- c. le possibilità di miglioramento.

<sup>2</sup> Il resoconto viene pubblicato.

**Titolo quarto: Istruzione dell'esercito****Capitolo 1: Disposizioni generali****Art. 46** Servizi d'istruzione

<sup>1</sup> I servizi d'istruzione comprendono scuole, corsi, esercitazioni e rapporti.

<sup>2</sup> Ufficiali, sottufficiali, appuntati e soldati con funzioni di quadro possono essere chiamati prima dei servizi d'istruzione a corsi preparatori dei quadri.

<sup>3</sup> Il Consiglio federale stabilisce i singoli servizi d'istruzione, la loro durata, i partecipanti e la subordinazione.

<sup>4</sup> In occasione del reclutamento e nel corso dell'istruzione possono essere svolte inchieste a scopi scientifici. Queste devono essere eseguite garantendo la protezione della personalità e dei dati.

**Art. 47** Totale obbligatorio dei giorni di servizio

<sup>1</sup> Appuntati e soldati prestano complessivamente al massimo 330 giorni di servizio d'istruzione.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale disciplina i servizi:

- a. degli ufficiali e dei sottufficiali;
- b. dei militari del servizio di volo militare;
- c. dei militari giusta gli articoli 13 capoverso 3 e 14;
- d. dei nuovi cittadini.

<sup>3</sup> Il servizio non prestato o non assolto deve di regola essere recuperato.

**Art. 48** Servizi d'istruzione supplementari

Se una formazione è riorganizzata o nuovamente equipaggiata, il Consiglio federale può ordinare servizi d'istruzione supplementari e stabilirne la durata. Ne disciplina il computo sul totale obbligatorio dei giorni di servizio.

**Art. 49** Servizi volontari

<sup>1</sup> Se esigenze militari lo giustificano, i militari possono essere ammessi a prestare servizio volontario. Quest'ultimo vale come servizio d'istruzione.

<sup>2</sup> Il Dipartimento militare federale ne disciplina il computo sul totale obbligatorio dei giorni di servizio.

**Art. 50** Computo di servizi prestati all'estero

Il Dipartimento militare federale può computare parzialmente o, in via eccezionale, integralmente sul totale obbligatorio dei giorni di servizio l'impiego e l'istruzione di militari all'estero nonché i relativi servizi preparatori.

**Art. 51** Obiettivi e condotta dell'istruzione

Il Dipartimento militare federale stabilisce gli obiettivi e la condotta dell'istruzione. Disciplina la competenza per emanare i programmi d'insegnamento.

**Art. 52** Personale insegnante

<sup>1</sup> Il personale insegnante comprende:

- a. gli istruttori;
- b. insegnanti specialisti a tempo pieno o a titolo accessorio;
- c. specialisti e conferenzieri.

<sup>2</sup> Gli istruttori sono ufficiali o sottufficiali professionisti. A loro è affidata l'istruzione di base e l'istruzione dei quadri nelle scuole e nei corsi. Possono inoltre essere impiegati per compiti speciali. Sono agenti della Confederazione.

<sup>3</sup> Gli insegnanti specialisti assolvono compiti d'istruzione limitati al loro ambito specifico; sono agenti della Confederazione o privati impegnati per contratto.

<sup>4</sup> Gli specialisti e i conferenzieri assolvono nell'ambito del loro totale obbligo dei giorni di servizio compiti d'istruzione corrispondenti alle loro conoscenze specifiche.

<sup>5</sup> Il personale insegnante deve essere adeguatamente istruito per l'impiego cui è destinato. L'istruzione in ambito tecnico e scientifico può essere delegata ai politecnici federali.

<sup>6</sup> Il Capo dell'istruzione dirige il personale insegnante.

**Art. 53** Istruzione e prontezza d'impiego delle truppe

<sup>1</sup> I comandanti di truppa sono responsabili dell'istruzione e della prontezza d'impiego delle truppe loro subordinate.

<sup>2</sup> Di regola, le truppe subordinate direttamente al Comando dell'esercito (truppe d'armata) sono assegnate per l'istruzione ad una Grande Unità o ad un ufficio federale.

**Capitolo 2: Istruzione di base****Art. 54** Scuola reclute

<sup>1</sup> Di regola, le persone soggette all'obbligo di prestare servizio militare assolvono la scuola reclute nell'anno in cui compiono 20 anni.

<sup>2</sup> Le persone soggette all'obbligo di prestare servizio militare che alla fine dell'anno in cui compiono 27 anni non hanno ancora assolto la scuola reclute sono a disposizione della protezione civile. Il Consiglio federale può prevedere la possibilità di assolvere la scuola reclute più tardi. Gli interessati devono consentirvi.

<sup>3</sup> Il Consiglio federale stabilisce la durata della scuola reclute.

**Art. 55** Corsi tecnici

Dopo aver assolto la scuola reclute gli specialisti possono completare la loro istruzione in corsi tecnici.

**Capitolo 3: Servizi d'istruzione delle formazioni****Art. 56** Corsi di ripetizione

<sup>1</sup> Le persone soggette all'obbligo di prestare servizio militare assolvono corsi di ripetizione. Questi vengono di regola prestati nella formazione in cui gli interessati sono incorporati.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale stabilisce la durata e la frequenza dei corsi di ripetizione. Tiene conto in particolare delle esigenze dell'istruzione e della prontezza d'impiego.

**Art. 57** Corsi speciali

<sup>1</sup> Gli ufficiali assolvono di regola ogni due anni un corso speciale.

<sup>2</sup> Se necessario, anche i sottufficiali possono essere chiamati in servizio per corsi speciali.

**Art. 58** Lavori di preparazione e di licenziamento

<sup>1</sup> Militari possono essere chiamati in servizio per preparare servizi d'istruzione e per lavori di licenziamento.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale stabilisce la durata dei servizi corrispondenti.

**Art. 59** Servizio al di fuori della formazione

Per militari con determinate funzioni il Consiglio federale può ordinare servizi d'istruzione speciali al di fuori della formazione.

**Capitolo 4: Istruzione dei sottufficiali e degli ufficiali****Art. 60** Istruzione degli allievi caporali

<sup>1</sup> I futuri caporali assolvono una scuola sottufficiali.

<sup>2</sup> I caporali di nuova nomina assolvono un servizio d'istruzione di regola in una scuola reclute della loro Arma.

<sup>3</sup> Il Consiglio federale stabilisce la durata dei servizi d'istruzione.

**Art. 61** Istruzione degli allievi tenenti

<sup>1</sup> I futuri tenenti assolvono una scuola ufficiali.



<sup>2</sup> I tenenti di nuova nomina assolvono un servizio d'istruzione di regola in una scuola reclute della loro Arma.

<sup>3</sup> Il Consiglio federale stabilisce la durata dei servizi d'istruzione.

#### **Art. 62** Altri servizi d'istruzione

Il Consiglio federale disciplina quali altri servizi d'istruzione devono essere assolti per conseguire un grado superiore, per esercitare una nuova funzione o per un nuovo addestramento.

#### **Art. 63** Servizi speciali

Il Consiglio federale disciplina quali servizi speciali devono assolvere gli ufficiali e i sottufficiali, in particolare corsi ed esercitazioni nell'ambito della difesa integrata, lavori di stato maggiore, servizi di giudice da campo nelle esercitazioni, nonché servizi per il controllo di impianti.

### **Capitolo 5:**

#### **Servizio nelle scuole, nei corsi e nell'amministrazione militare**

##### **Art. 64**

<sup>1</sup> Per quanto necessario, le autorità militari possono convocare militari per l'organizzazione di scuole e corsi.

<sup>2</sup> In caso di bisogno imperativo, le autorità militari possono convocare militari per prestare servizio nell'amministrazione militare e nelle sue aziende.

<sup>3</sup> Vi è bisogno imperativo quando:

- a. l'amministrazione militare o le sue aziende devono far fronte ad un sovraccarico di lavoro straordinario;
- b. i lavori richiedono conoscenze tecniche particolari.

### **Capitolo 6: Impiego dei militari al di fuori della truppa**

#### **Art. 65** Riserva di personale

<sup>1</sup> I militari che non sono stati incorporati in una formazione vengono assegnati alla riserva di personale e sono a disposizione degli uffici federali. Di regola, ciò vale anche per i militari dispensati dal servizio d'appoggio o dal servizio attivo.

<sup>2</sup> Possono essere chiamati a prestare servizio in scuole, corsi e nell'amministrazione militare; sono esclusi gli Svizzeri all'estero.

<sup>3</sup> Il Consiglio federale designa i militari che non vengono incorporati in una formazione.

**Art. 66** Impiego nella protezione civile o in altri settori della difesa integrata

<sup>1</sup> In caso di necessità, i militari possono essere messi a disposizione della protezione civile o degli organi di condotta civili della difesa integrata in qualità di capi o specialisti, per quanto le esigenze dell'esercito lo permettano.

<sup>2</sup> Fintanto che sono a disposizione della protezione civile o degli organi di condotta civili, essi non devono prestare servizio militare.

**Capitolo 7: Attività fuori del servizio****Art. 67** Sussidi della Confederazione

<sup>1</sup> La Confederazione sussidia, entro i limiti dei crediti stanziati, le attività delle associazioni militari e delle società di tiro per l'istruzione e il perfezionamento fuori del servizio e per il tiro fuori del servizio, sempre che dette attività siano d'interesse per la difesa nazionale e vengano eseguite secondo le pertinenti prescrizioni.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale designa le attività, in particolare gli esercizi di tiro, sussidiate dalla Confederazione.

<sup>3</sup> La Confederazione organizza corsi d'istruzione.

**Art. 68** Tiro obbligatorio

<sup>1</sup> Finché soggiacciono all'obbligo di prestare servizio militare, i seguenti militari devono assolvere annualmente gli esercizi di tiro obbligatorio fuori del servizio:

- a. sottufficiali, appuntati e soldati equipaggiati con il fucile d'assalto;
- b. ufficiali subalterni che fanno parte di un'Arma o di un servizio ausiliario equipaggiati con il fucile d'assalto.

<sup>2</sup> Questi esercizi di tiro vengono organizzati da società di tiro e sono gratuiti per i tiratori.

<sup>3</sup> Il Consiglio federale può prevedere che ufficiali subalterni adempiano il tiro obbligatorio con la pistola invece che con il fucile d'assalto.

<sup>4</sup> Il Consiglio federale può disciplinare altrimenti la durata di quest'obbligo e prevedere eccezioni.

<sup>5</sup> Chi non assolve il tiro obbligatorio deve seguire un corso di tiro per ritardatari, senza soldo. Chi non consegue i risultati minimi richiesti deve assolvere un corso di tiro, con diritto al soldo.

<sup>6</sup> La Confederazione indennizza le associazioni e le società di tiro riconosciute per l'organizzazione e lo svolgimento degli esercizi federali.

## **Capitolo 8: Istruzione premilitare**

### **Art. 69**

<sup>1</sup> La Confederazione sussidia, entro i limiti dei crediti stanziati, le associazioni e le società per l'organizzazione dell'istruzione premilitare.

<sup>2</sup> Il Dipartimento militare federale può organizzare corsi d'istruzione premilitare o incaricarne altre organizzazioni. I corsi sono facoltativi. L'assolvimento di un siffatto corso può costituire la condizione per l'incorporazione in un'Arma o per lo svolgimento di determinate funzioni.

## **Titolo quinto: Impiego dell'esercito; poteri di polizia**

### **Capitolo 1: Tipi d'impiego**

#### **Art. 70**

L'esercito è impiegato nel servizio di promovimento della pace, nel servizio d'appoggio e nel servizio attivo.

### **Capitolo 2: Servizio di promovimento della pace**

#### **Art. 71**

<sup>1</sup> Il servizio di promovimento della pace è prestato da persone o truppe svizzere specialmente istruite a tal fine, nell'ambito di operazioni di mantenimento della pace a livello internazionale.

<sup>2</sup> L'annuncio per partecipare ad un'operazione di mantenimento della pace è volontario.

<sup>3</sup> L'istruzione e l'impiego di truppe armate per operazioni di mantenimento della pace nonché lo statuto giuridico dei loro membri sono disciplinati da una legge federale speciale.

### **Capitolo 3: Servizio d'appoggio**

#### **Art. 72 Servizio d'appoggio a favore di autorità civili**

<sup>1</sup> Alle autorità civili che lo richiedono, le truppe possono fornire aiuto:

- a. per salvaguardare la sovranità sullo spazio aereo;
- b. per proteggere persone e oggetti degni di particolare protezione;
- c. per l'impiego nell'ambito dei servizi coordinati;
- d. per far fronte a catastrofi;
- e. per far fronte a compiti analoghi d'importanza nazionale.

<sup>2</sup> L'aiuto viene prestato soltanto nella misura in cui le autorità civili non sono più in grado di far fronte ai loro compiti per mancanza di personale, di materiale o di tempo.

<sup>3</sup> Per quanto necessario, per fornire aiuto si può far capo a personale della Confederazione o di altre istituzioni.

**Art. 73** Servizio d'appoggio per accrescere la prontezza dell'esercito

Per accrescere la prontezza dell'esercito possono essere chiamati in servizio stati maggiori militari di condotta o truppe.

**Art. 74** Servizio d'appoggio per l'aiuto in caso di catastrofe all'estero

<sup>1</sup> In caso di catastrofe all'estero e su richiesta di singoli Stati o organizzazioni internazionali, possono essere inviate truppe per prestare aiuto e possono essere messi a disposizione materiale e beni di sostegno.

<sup>2</sup> Il servizio d'appoggio per l'aiuto in caso di catastrofe all'estero è per principio volontario. Nelle regioni limitrofe può essere dichiarato obbligatorio.

**Art. 75** Chiamata in servizio e assegnazione

<sup>1</sup> La competenza in materia di chiamata in servizio e di assegnazione alle autorità civili spetta:

- a. al Consiglio federale;
- b. al Dipartimento militare federale in caso di catastrofi in Svizzera.

<sup>2</sup> Se la chiamata in servizio concerne più di 2000 militari o l'impiego dura più di tre settimane, l'Assemblea federale deve approvare l'impiego nella sessione successiva. Qualora l'impiego si concluda prima della sessione, il Consiglio federale presenta un rapporto.

**Art. 76** Missione e condotta

<sup>1</sup> L'autorità civile, consultato il Dipartimento militare federale, stabilisce la missione per l'impiego in Svizzera.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale o il Dipartimento militare federale stabiliscono la struttura di comando.

<sup>3</sup> Il comandante di truppa ha la condotta della truppa nell'impiego.

**Art. 77** Aiuto spontaneo

Nel servizio d'istruzione la truppa può prestare aiuto spontaneo.

**Art. 78** Statuto dei militari e del personale necessario

<sup>1</sup> Per principio, i militari che prestano servizio d'appoggio hanno i medesimi diritti e obblighi come nel servizio d'istruzione.

<sup>2</sup> Il servizio d'appoggio è di regola computato sul totale obbligatorio dei giorni di servizio. Il Dipartimento militare federale decide circa le eccezioni.

<sup>3</sup> Il ricorso al personale necessario della Confederazione è disciplinato dalle norme che reggono il rapporto di servizio; il ricorso a personale di istituzioni esterne all'amministrazione federale è disciplinato da contratto.

**Art. 79** Requisizione nel servizio d'appoggio

Il Consiglio federale può dichiarare applicabile al servizio d'appoggio il diritto di requisizione giusta l'articolo 85.

**Art. 80** Disposizioni speciali

<sup>1</sup> Per il servizio d'appoggio sono impiegate, per quanto possibile, truppe che si trovano in servizio.

<sup>2</sup> Militari possono essere chiamati in servizio per lavori di preparazione e licenziamento.

<sup>3</sup> Il Consiglio federale stabilisce le misure necessarie per garantire la prontezza.

<sup>4</sup> In previsione di un servizio d'appoggio il Consiglio federale può:

- a. costituire formazioni;
- b. prevedere servizi d'istruzione volontari, che non vengono computati sul totale obbligatorio dei giorni di servizio;
- c. acquistare equipaggiamenti e materiale.

**Capitolo 4: Servizio attivo****Sezione 1: Disposizioni generali****Art. 81** Definizione

<sup>1</sup> Il servizio attivo è prestato per:

- a. difendere la Svizzera e la sua popolazione (servizio di difesa nazionale);
- b. coadiuvare le autorità civili nel far fronte a gravi minacce alla sicurezza interna (servizio d'ordine).

<sup>2</sup> Durante il servizio attivo le truppe possono assumere anche compiti del servizio d'appoggio e del servizio di promovimento della pace.

**Art. 82** Competenza

<sup>1</sup> L'Assemblea federale ordina il servizio attivo e chiama in servizio l'esercito o singole truppe (mobilitazione).

<sup>2</sup> Quando le Camere non sono riunite, il Consiglio federale può ordinare, in casi urgenti, il servizio attivo e la mobilitazione dell'esercito. Se la chiamata in servizio concerne più di 2000 militari o se l'impiego dura più di tre settimane, convoca immediatamente l'Assemblea federale. Questa decide circa il mantenimento del provvedimento.

<sup>3</sup> Il Consiglio federale può mettere truppe di picchetto. In caso di picchetto, i militari interessati devono tenersi pronti ad adempiere i compiti che sono loro assegnati in caso di mobilitazione.

<sup>4</sup> È fatta salva la competenza dei Cantoni per il servizio d'ordine (art. 88).

### **Art. 83** Giuramento

Le truppe mobilitate per il servizio attivo prestano giuramento o fanno promessa solenne.

### **Art. 84** Obblighi dei Cantoni, dei Comuni e dei privati

<sup>1</sup> Il Consiglio federale disciplina gli obblighi dei Cantoni, dei Comuni e dei privati in caso di picchetto e di mobilitazione.

<sup>2</sup> In stato di grave necessità il Consiglio federale può, quale ultimo mezzo, obbligare tutti gli Svizzeri a mettersi a disposizione della nazione e a concorrere con tutte le loro forze alla difesa del Paese.

### **Art. 85** Requisizione e messa fuori uso

<sup>1</sup> Nel caso in cui la Confederazione chiama truppe in servizio attivo, ognuno è obbligato, per l'adempimento dei compiti militari, a mettere a disposizione delle autorità militari e della truppa la sua proprietà mobile e immobile. Quest'obbligo include i preparativi necessari già in tempo di pace.

<sup>2</sup> Le autorità militari e la truppa possono far uso della requisizione soltanto nella misura in cui i loro compiti lo esigono ed esse non possano adempierli con mezzi propri.

<sup>3</sup> La Confederazione concede un'equa indennità per l'uso, il deprezzamento e la perdita della proprietà.

<sup>4</sup> Tutte le decisioni e gli ordini che gli organi competenti emanano in materia di requisizione sono definitivi e immediatamente esecutori. Sono eccettuate le decisioni in materia di pretese di risarcimento di danni.

<sup>5</sup> In servizio attivo il Consiglio federale può ordinare la messa fuori uso di esercizi, impianti e magazzini di merci.

### **Art. 86** Esercizio militare

<sup>1</sup> In servizio attivo il Consiglio federale può decretare l'esercizio militare per:

- a. le imprese private che svolgono compiti pubblici, ad eccezione delle imprese di trasporto titolari di una concessione della Confederazione;
- b. gli stabilimenti e le aziende militari.

<sup>2</sup> Nell'esercizio militare, le autorità militari dispongono del personale e del materiale delle imprese; tengono conto delle esigenze della difesa integrata.

<sup>3</sup> Le autorità militari possono ordinare la costruzione di nuovi impianti o la distruzione di impianti esistenti.

<sup>4</sup> Il personale soggetto all'obbligo di prestare servizio militare presta il proprio lavoro a titolo di servizio militare. Il personale non soggetto all'obbligo di prestare servizio militare non può abbandonare il suo servizio. Il Consiglio federale può emanare disposizioni concernenti il rapporto d'impiego di detto personale.

<sup>5</sup> La Confederazione risarcisce equamente le imprese per il danno causato loro dall'esercizio militare.

#### **Art. 87** Durata dell'obbligo di prestare servizio militare

Nel servizio di difesa nazionale il Consiglio federale può abbassare fino a 17 anni l'età dell'obbligo di leva e differire il proscioglimento dall'obbligo di prestare servizio militare. Tiene conto delle esigenze della difesa integrata.

#### **Art. 88** Servizio d'ordine

<sup>1</sup> Possono essere impiegate truppe per il servizio d'ordine quando i mezzi delle autorità civili non sono più sufficienti per far fronte a gravi minacce alla sicurezza interna.

<sup>2</sup> Il servizio d'ordine è decretato:

- a. dall'Assemblea federale o, in casi urgenti, dal Consiglio federale giusta l'articolo 82 capoverso 2;
- b. dai Cantoni per l'impiego delle loro truppe nel territorio di loro sovranità.

<sup>3</sup> L'autorità civile stabilisce la missione per l'impiego dopo aver consultato il Dipartimento militare federale o il comandante in capo dell'esercito o, in caso di impiego di truppe cantonali, dopo aver consultato la direzione militare cantonale.

<sup>4</sup> Se le truppe sono chiamate in servizio dal Cantone, quest'ultimo assume i costi dell'impiego. Il Consiglio federale decide circa la partecipazione finanziaria della Confederazione.

<sup>5</sup> I Cantoni possono chiedere che la Confederazione chiami in servizio truppe per il servizio d'ordine.

<sup>6</sup> Nel servizio di difesa nazionale, la Confederazione provvede per la sicurezza interna, per quanto sia necessario impiegare truppe a tal fine. Il Consiglio federale impartisce le necessarie istruzioni al comandante in capo dell'esercito.

**Sezione 2: Comando supremo****Art. 89** Generale

Il generale è il comandante in capo dell'esercito.

**Art. 90** Elezione; supplenza

<sup>1</sup> Non appena è prevista o decretata un'importante mobilitazione di truppe, l'Assemblea federale elegge il generale. Essa decide circa il suo licenziamento.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale disciplina il comando supremo sino all'elezione del generale.

<sup>3</sup> Su proposta del generale il Consiglio federale ne designa il sostituto; nomina il capo dello stato maggiore generale.

**Art. 91** Autorità suprema; missione del generale

<sup>1</sup> Anche dopo l'elezione del generale il Consiglio federale resta la suprema autorità direttoriale ed esecutiva.

<sup>2</sup> Esso definisce la missione del generale.

**Art. 92** Licenziamento di truppe e attribuzione di mezzi materiali

Su proposta del comandante in capo dell'esercito il Consiglio federale decide in merito al licenziamento di truppe e sull'attribuzione di mezzi materiali.

**Art. 93** Organizzazione dell'esercito

<sup>1</sup> Il generale può modificare la struttura dell'esercito a seconda delle esigenze della situazione.

<sup>2</sup> La formazione e lo scioglimento di Grandi Unità e corpi di truppa devono essere approvati dal Consiglio federale.

**Art. 94** Conferimento e revoca di comandi

<sup>1</sup> Il generale può conferire e revocare comandi.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale disciplina lo statuto amministrativo degli interessati. Fatte salve le pretese pecuniarie, non è vincolato alle disposizioni legali in materia di personale.

**Art. 95** Subordinazione di unità amministrative

Il Consiglio federale stabilisce le unità amministrative che vengono subordinate al comando dell'esercito dopo l'elezione del generale.



**Art. 96** Facoltà del generale di disporre

In stato di grave necessità il Consiglio federale può ordinare che il generale abbia a disposizione tutti i mezzi della nazione, in personale e in materiale, necessari per adempiere la sua missione, sempre che questi non siano esclusi per legge o assegnati ai settori civili.

**Capitolo 5: Poteri di polizia****Art. 97**

<sup>1</sup> Durante il servizio d'istruzione e l'impiego la truppa dispone dei poteri di polizia necessari per l'adempimento dei suoi compiti.

<sup>2</sup> Entro i limiti dei suoi poteri di polizia, la truppa può:

- a. fermare persone e accettarne l'identità, allontanarle o tenerle a distanza da determinati luoghi, interrogarle, perquisirle ed arrestarle provvisoriamente fino all'arrivo delle forze di polizia competenti;
- b. controllare cose e se necessario sequestrarle;
- c. usare coercizioni dirette, proporzionali alle circostanze, qualora mezzi meno gravi s'avverino insufficienti.

<sup>3</sup> Nell'ambito dei suoi poteri di polizia può impiegare le armi:

- a. per legittima difesa e in stato di necessità;
- b. quale ultimo mezzo per adempiere una missione di protezione o di sorveglianza, sempre che i beni giuridici da proteggere lo giustifichino.

<sup>4</sup> Il Consiglio federale disciplina in dettaglio l'esercizio dei poteri di polizia e l'impiego delle armi nel servizio d'istruzione e nell'impiego dell'esercito. Tiene conto del tipo di missione, nonché del livello d'istruzione della truppa.

**Titolo sesto: Organizzazione dell'esercito****Capitolo 1: Elementi e struttura dell'esercito****Art. 98** Elementi

<sup>1</sup> L'esercito comprende Armi e servizi ausiliari.

<sup>2</sup> Gli ufficiali di stato maggiore generale formano il Corpo degli ufficiali di stato maggiore generale.

**Art. 99** Struttura

L'esercito si articola in:

- a. stato maggiore dell'esercito;
- b. Grandi Unità (corpi, divisioni, brigate);

- c. corpi di truppa (reggimenti, piazze di mobilitazione, battaglioni, gruppi, squadre, parco d'aviazione e di difesa contraerea, gruppi di esercizio);
- d. unità di truppa (frazioni dello stato maggiore dell'esercito, compagnie, batterie, colonne, squadriglie).

### **Art. 100** Competenze

<sup>1</sup> L'Assemblea federale stabilisce:

- a. le Armi e i servizi ausiliari;
- b. il numero delle Grandi Unità;
- c. i principi dell'organizzazione dell'esercito.

<sup>2</sup> L'Assemblea federale può delegare le sue competenze al Consiglio federale (art. 151).

<sup>3</sup> Il Consiglio federale stabilisce:

- a. la struttura delle Grandi Unità;
- b. il numero dei corpi di truppa federali;
- c. il numero delle formazioni (stati maggiori o unità di truppa);
- d. d'intesa con i Cantoni interessati, i corpi di truppa e le formazioni che essi devono fornire e amministrare.

<sup>4</sup> Il Dipartimento militare federale disciplina la struttura dei corpi di truppa e delle formazioni.

<sup>5</sup> L'Aggruppamento dello stato maggiore generale provvede a equilibrare gli effettivi in tutto l'esercito; per quanto concerne le truppe cantonali, lo fa d'intesa con i Cantoni interessati.

## **Capitolo 2: Stati maggiori**

### **Art. 101** Stati maggiori del Consiglio federale

<sup>1</sup> Il Consiglio federale dispone di stati maggiori che lo assistono nell'adempimento dei suoi compiti. Questi stati maggiori non sottostanno all'autorità di comando dell'esercito.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale disciplina i compiti, l'organizzazione, l'istruzione e la chiamata in servizio dei suoi stati maggiori.

<sup>3</sup> I membri degli stati maggiori del Consiglio federale hanno i medesimi diritti e obblighi degli altri militari.

### **Art. 102** Stato maggiore dell'esercito

<sup>1</sup> Lo stato maggiore dell'esercito è subordinato al generale.

<sup>2</sup> Sintanto che non è eletto il generale, lo stato maggiore dell'esercito è diretto dal capo dello stato maggiore generale.

<sup>3</sup> Il Consiglio federale disciplina i compiti, l'organizzazione e la chiamata in servizio dello stato maggiore dell'esercito.

**Art. 103** Stati maggiori delle Grandi Unità e dei corpi di truppa

A ciascun comandante delle Grandi Unità e dei corpi di truppa è subordinato uno stato maggiore.

**Capitolo 3: Servizio informazioni, servizio di sicurezza militare****Art. 104** Servizio informazioni

<sup>1</sup> Il servizio informazioni ha il compito di raccogliere, valutare e diffondere informazioni concernenti l'estero rilevanti sotto il profilo della politica di sicurezza.

<sup>2</sup> Ha facoltà di trattare dati personali, compresi dati personali degni di particolare protezione e profili della personalità, se del caso anche all'insaputa della persona interessata, sempre che e fintanto che i suoi compiti lo esigano. In singoli casi può trasmettere dati personali all'estero, in deroga alle disposizioni in materia di protezione dei dati.

<sup>3</sup> Il Consiglio federale disciplina:

- a. i compiti in dettaglio e l'organizzazione del servizio informazioni, nonché la protezione dei dati;
- b. l'attività del servizio informazioni nel servizio d'appoggio e nel servizio attivo;
- c. la collaborazione del servizio informazioni con servizi esteri;
- d. le eccezioni alle prescrizioni concernenti la registrazione di collezioni di dati, quando queste potrebbero pregiudicare la raccolta d'informazioni.

**Art. 105** Servizio di sicurezza militare

<sup>1</sup> Il servizio di sicurezza militare ha i compiti seguenti:

- a. valuta la situazione sotto il profilo della sicurezza militare;
- b. protegge informazioni e opere militari;
- c. adempie nell'ambito dell'esercito compiti di polizia criminale e di polizia di sicurezza;
- d. prende provvedimenti per garantire la sicurezza preventiva dell'esercito contro lo spionaggio, il sabotaggio ed altri atti illeciti e raccoglie informazioni quando i suoi membri sono chiamati in servizio d'appoggio o in servizio attivo;
- e. protegge i membri del Consiglio federale, il cancelliere della Confederazione e altre persone, quando i suoi membri sono chiamati in servizio d'appoggio o in servizio attivo.

<sup>2</sup> Ha facoltà di trattare dati personali, compresi dati personali degni di particolare protezione e profili della personalità, sempre che e fintanto che i suoi compiti lo esigano. Con il consenso delle persone interessate può trasmettere dati personali all'estero, in deroga alle disposizioni in materia di protezione dei dati.

<sup>3</sup> Il Consiglio federale disciplina:

- a. i compiti in dettaglio e l'organizzazione del servizio di sicurezza militare;
- b. la collaborazione con organi di sicurezza civili, tenendo conto in particolare delle disposizioni legali concernenti la protezione dello Stato e la protezione dei dati;
- c. in caso di servizio d'appoggio e di servizio attivo, la protezione dei dati e la facoltà di trattare dati personali all'insaputa delle persone interessate;
- d. in caso di servizio d'appoggio o di servizio attivo, le eccezioni alle prescrizioni concernenti la registrazione di collezioni di dati, quando queste potrebbero pregiudicare la raccolta d'informazioni;
- e. il controllo di sicurezza delle persone, fino all'entrata in vigore di una legge in materia.

## Capitolo 4: Formazioni di professionisti

### Art. 106

<sup>1</sup> La Squadra di vigilanza e il Corpo della guardia delle fortificazioni sono formazioni di professionisti dell'esercito. I membri di queste formazioni sono agenti della Confederazione.

<sup>2</sup> La Squadra di vigilanza collabora in particolare alla salvaguardia della sovranità sullo spazio aereo (polizia aeronautica), all'istruzione dei piloti militari e al servizio di salvataggio aereo militare.

<sup>3</sup> Al Corpo della guardia delle fortificazioni spetta in particolare la sorveglianza, la manutenzione e l'amministrazione di opere militari.

<sup>4</sup> Il Consiglio federale disciplina in dettaglio i compiti e l'organizzazione di queste formazioni, nonché lo statuto giuridico dei loro membri.

## Capitolo 5: Quadri

### Art. 107 Gradi

<sup>1</sup> I gradi nell'esercito sono i seguenti:

- a. appuntato;
- b. sottufficiali:
  1. caporale, sergente;
  2. sottufficiali superiori:
    - furiere, sergente maggiore, aiutante sottufficiale, aiutante di stato maggiore;
- c. ufficiali:
  1. ufficiali subalterni: tenente, primo tenente;
  2. capitano;
  3. ufficiali superiori: maggiore, tenente colonnello, colonnello;

4. alti ufficiali superiori: brigadiere, divisionario, comandante di corpo;
5. comandante in capo dell'esercito: generale.

<sup>2</sup> Il titolare di un grado lo conserva anche se non esercita più la funzione.

#### **Art. 108** Promozioni e nomine

<sup>1</sup> Le promozioni e le nomine sono effettuate secondo i bisogni e le attitudini. Il Consiglio federale stabilisce le condizioni e le competenze.

<sup>2</sup> I Cantoni promuovono e nominano i comandanti e gli ufficiali delle loro truppe.

<sup>3</sup> Se necessario, le autorità militari hanno facoltà di richiedere rapporti di polizia al fine di determinare le attitudini di un aspirante.

<sup>4</sup> Le promozioni e le nomine che contraddicono alla presente legge o alle sue disposizioni d'esecuzione possono essere invalidate.

#### **Art. 109** Ufficiali specialisti

<sup>1</sup> Se necessario, a sottufficiali, appuntati e soldati con conoscenze particolari possono essere conferite funzioni d'ufficiale. In tal caso, essi devono prestare i relativi servizi, eccettuati i servizi d'istruzione per conseguire un grado superiore o per esercitare una nuova funzione.

<sup>2</sup> Sono nominati ufficiali specialisti e hanno gli stessi diritti ed obblighi degli ufficiali con le medesime funzioni.

<sup>3</sup> Il Consiglio federale stabilisce quali funzioni possono essere conferite e disciplina le condizioni di nomina.

<sup>4</sup> Se la funzione di ufficiale non viene più esercitata, di regola la nomina ad ufficiale specialista resta acquisita. Il Consiglio federale stabilisce le eccezioni.

### **Titolo settimo: Equipaggiamento dell'esercito**

#### **Capitolo 1: Disposizioni generali**

##### **Art. 110** Equipaggiamento

L'equipaggiamento dell'esercito comprende:

- a. l'equipaggiamento personale;
- b. il materiale di corpo;
- c. il rimanente materiale dell'esercito.

##### **Art. 111** Fornitura del materiale

<sup>1</sup> La Confederazione fornisce l'armamento personale, le calzature d'ordinanza, il materiale di corpo e il rimanente materiale dell'esercito. Il Consiglio federale, consultati i Cantoni, può designare altri oggetti d'equipaggiamento personale che devono essere forniti dalla Confederazione.

<sup>2</sup> I Cantoni forniscono gli altri oggetti dell'equipaggiamento personale delle truppe cantonali e federali e li consegnano alla Confederazione. Il Consiglio federale emana prescrizioni a tal fine.

<sup>3</sup> Il Consiglio federale determina l'indennità che la Confederazione versa ai Cantoni per la fornitura dell'equipaggiamento personale.

#### **Art. 112** Facoltà di disporre

<sup>1</sup> La Confederazione dispone dell'equipaggiamento personale, del materiale di corpo e del rimanente materiale dell'esercito.

<sup>2</sup> Fatti salvi i diritti della Confederazione, i Cantoni dispongono di detto materiale quando chiamano in servizio truppe.

#### **Art. 113** Scorta

La Confederazione deve tenere pronta un'adeguata scorta di beni di sostegno che consenta all'esercito di adempiere la sua missione.

#### **Art. 114** Animali dell'esercito e veicoli

<sup>1</sup> Il Consiglio federale può facilitare l'acquisto e il mantenimento privati di animali dell'esercito nonché l'acquisto privato di veicoli utilizzabili nell'esercito.

<sup>2</sup> L'Assemblea federale stabilisce, con il bilancio di previsione, l'importo massimo dei sussidi che possono essere assegnati durante l'anno di preventivo ai detentori di animali dell'esercito e di veicoli utilizzabili nell'esercito.

### **Capitolo 2: Equipaggiamento personale**

#### **Art. 115** Principi

<sup>1</sup> I militari sono equipaggiati gratuitamente dalla Confederazione.

<sup>2</sup> I Cantoni provvedono alla manutenzione e alla sostituzione dell'equipaggiamento personale. Il Dipartimento militare federale emana prescrizioni a tal fine. La Confederazione rimborsa ai Cantoni i costi corrispondenti.

<sup>3</sup> Il Consiglio federale disciplina la riparazione, la sostituzione e il deposito dell'equipaggiamento personale. Stabilisce in che misura i militari devono partecipare ai costi.

#### **Art. 116** Consegna dell'equipaggiamento personale

<sup>1</sup> Le reclute e gli altri partecipanti a scuole sono equipaggiati con le scorte della Confederazione.

<sup>2</sup> Gli altri militari sono equipaggiati dai Cantoni.

**Art. 117** Custodia e manutenzione

<sup>1</sup> I militari provvedono a custodire al sicuro e a mantenere in buono stato l'equipaggiamento personale e a sostituire gli oggetti divenuti inutilizzabili.

<sup>2</sup> L'equipaggiamento personale può essere ritirato ai militari che contravvengono a tali obblighi o che abusano dell'equipaggiamento.

**Art. 118** Ispezione obbligatoria

Il Consiglio federale può prevedere che appuntati e soldati facciano controllare in ispezioni il loro equipaggiamento personale.

**Art. 119** Proprietà ed utilizzazione

<sup>1</sup> L'equipaggiamento personale resta di proprietà della Confederazione. Il militare non può né alienarlo né cederlo in pegno.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale designa gli oggetti che saranno riutilizzati nella protezione civile.

<sup>3</sup> Il Consiglio federale designa gli oggetti dell'equipaggiamento personale che diventano proprietà del militare.

<sup>4</sup> I militari non possono utilizzare l'equipaggiamento personale per scopi privati; il Dipartimento militare federale disciplina le eccezioni.

**Capitolo 3: Materiale di corpo e rimanente materiale dell'esercito****Art. 120**

<sup>1</sup> Il Consiglio federale disciplina l'amministrazione, l'immagazzinamento e la manutenzione del materiale di corpo e del rimanente materiale dell'esercito, nonché le indennità versate dalla Confederazione ai Cantoni per le spese assunte.

<sup>2</sup> Il materiale di corpo deve essere immagazzinato in modo da poter essere preso facilmente in consegna dalla truppa. Il capo dello stato maggiore generale determina i particolari.

**Titolo ottavo: Direzione dell'esercito e amministrazione militare****Capitolo 1: Direzione degli affari militari****Art. 121** Direzione suprema

<sup>1</sup> La direzione suprema degli affari militari spetta al Consiglio federale.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale la esercita per mezzo del Dipartimento militare federale.

<sup>3</sup> Il Consiglio federale disciplina i particolari.

**Art. 122** Alti ufficiali superiori e capo dell'armamento

Il Consiglio federale disciplina il rapporto d'impiego e lo statuto amministrativo degli alti ufficiali superiori e del capo dell'armamento.

**Capitolo 2: Confederazione e Cantoni****Art. 123** Alta vigilanza

Gli affari militari sono di competenza dei Cantoni per quanto siano stati ad essi delegati. La Confederazione esercita l'alta vigilanza.

**Art. 124** Formazioni cantonali e federali

<sup>1</sup> I Cantoni forniscono di regola unità di truppa e stati maggiori dei battaglioni di fucilieri.

<sup>2</sup> Se gli effettivi di singoli Cantoni non sono sufficienti per costituire battaglioni o formazioni intere, il Consiglio federale ne determina la composizione d'intesa con i Cantoni interessati.

<sup>3</sup> La Confederazione attribuisce ai Cantoni le persone soggette all'obbligo di prestare servizio militare necessarie alle loro formazioni.

<sup>4</sup> La Confederazione forma le unità di truppa, i corpi di truppa e gli stati maggiori che non sono forniti dai Cantoni.

**Art. 125** Zone e circondari di reclutamento

<sup>1</sup> Il Consiglio federale suddivide il territorio della Confederazione in zone di reclutamento e queste in circondari di reclutamento.

<sup>2</sup> Prima di stabilire i circondari di reclutamento sente i Cantoni.

**Art. 126** Comandanti di circondario e capisezione

<sup>1</sup> Per il trattamento dei dati di controllo e per le relazioni con le persone soggette all'obbligo militare, i Cantoni nominano comandanti di circondario.

<sup>2</sup> Se necessario suddividono i circondari in sezioni, per ciascuna delle quali nominano un caposezione.

**Art. 127** Ispezione di licenziamento

I Cantoni eseguono le ispezioni di licenziamento.

**Art. 128** Esenzione da tasse

<sup>1</sup> Cantoni e Comuni non riscuotono tasse su:

- a. le derrate alimentari e le bevande destinate alla truppa;
- b. i veicoli, per quanto siano utilizzati per scopi militari.



<sup>2</sup> Non possono esigere imposte su:

- a. stabilimenti o officine militari;
- b. proprietà della Confederazione destinate a scopi militari.

<sup>3</sup> Non possono esigere emolumenti per l'esecuzione di lavori che servono alla difesa nazionale.

#### **Art. 129** Piazze d'armi, di tiro e d'esercitazione

<sup>1</sup> Confederazione e Cantoni gestiscono non più di 40 piazze d'armi.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale designa le piazze d'armi e disciplina l'utilizzazione e la gestione delle piazze d'armi, di tiro e d'esercitazione.

#### **Art. 130** Tiro fuori del servizio

<sup>1</sup> I Cantoni nominano le commissioni cantonali di tiro e riconoscono le società di tiro.

<sup>2</sup> I Cantoni decidono circa l'esercizio di impianti di tiro per il tiro fuori del servizio e provvedono alla loro assegnazione. Tengono conto degli impianti di tiro compatibili con l'ambiente e promuovono impianti di tiro collettivi o regionali.

<sup>3</sup> Il Consiglio federale disciplina l'ambito di competenza e gli obblighi dei Cantoni.

#### **Art. 131** Autorizzazione per costruzioni e impianti militari

<sup>1</sup> Le costruzioni e gli impianti che servono alla difesa nazionale possono essere edificati, modificati o destinati ad un altro scopo militare soltanto con l'autorizzazione della Confederazione. Tale autorizzazione sostituisce tutte le altre autorizzazioni previste dal diritto federale.

<sup>2</sup> Per costruzioni, impianti e attività che servono alla difesa nazionale non è necessaria alcuna autorizzazione né piano di utilizzazione cantonali.

<sup>3</sup> Nel rilasciare l'autorizzazione si terrà conto del diritto cantonale, per quanto esso non ostacoli notevolmente l'adempimento dei compiti della difesa nazionale.

<sup>4</sup> Il Consiglio federale può prevedere che costruzioni e impianti ai sensi della legge federale del 23 giugno 1950<sup>1)</sup> concernente la protezione delle opere militari non necessitano di alcuna autorizzazione.

#### **Art. 132** Procedura

<sup>1</sup> Prima di rilasciare l'autorizzazione vanno sentite le autorità federali, i Cantoni e i Comuni, nonché gli altri interessati. Le autorità federali, i Cantoni e i Comuni devono essere sentiti anche se la costruzione o l'impianto non necessita d'alcuna autorizzazione giusta l'articolo 131 capoverso 4.

<sup>1)</sup> RS 510.518

<sup>2</sup> L'autorizzazione necessita del consenso delle autorità federali che fossero competenti per rilasciare un'autorizzazione in virtù di un altro atto normativo federale. Per il dissodamento di foreste è in ogni caso necessario il consenso dell'Ufficio federale dell'ambiente, delle foreste e del paesaggio.

<sup>3</sup> Cantoni e Comuni sono legittimati al ricorso. Per il resto, il diritto di ricorso è retto dal diritto federale applicabile nella fattispecie.

<sup>4</sup> Qualora sia necessaria un'espropriazione, nel corso della procedura d'autorizzazione può essere ordinato il deposito dei piani giusta la legge sull'espropriazione<sup>1)</sup> e, nel rilasciare l'autorizzazione, può essere deciso in merito alle opposizioni e alle domande connesse al diritto d'espropriazione. In questo caso, all'udienza di conciliazione giusta l'articolo 48 della legge sull'espropriazione sono trattate soltanto le pretese d'indennità; il presidente della commissione di stima può differire l'udienza ad un'altra data.

<sup>5</sup> Il Consiglio federale designa l'autorità federale competente per rilasciare l'autorizzazione e disciplina i dettagli della procedura.

### Capitolo 3: Prestazioni dei Comuni e degli abitanti

#### Art. 133 Alloggio per la truppa

<sup>1</sup> I Comuni e i loro abitanti sono tenuti a fornire alloggio alle truppe ed agli animali dell'esercito.

<sup>2</sup> Per tali prestazioni ricevono un'equa indennità dalla Confederazione.

#### Art. 134 Locali, pannelli d'affissione

I Comuni mettono gratuitamente a disposizione:

- a. i locali e gli impianti per il reclutamento, per le commissioni della visita sanitaria e per le ispezioni dell'equipaggiamento personale;
- b. i locali di guardia e i locali degli arresti;
- c. le piazze di riunione e di organizzazione nonché i locali per la mobilitazione;
- d. le piazze di riunione e di posteggio per la truppa;
- e. i pannelli d'affissione per gli avvisi di chiamata e altre comunicazioni delle autorità militari.

#### Art. 135 Impianti di tiro

<sup>1</sup> I Comuni provvedono affinché gli impianti di tiro necessari per gli esercizi di tiro militare fuori del servizio nonché per la corrispondente attività delle società di tiro siano a disposizione gratuitamente. Detti impianti vanno messi a disposizione, contro indennizzo, per gli esercizi di tiro della truppa.

<sup>1)</sup> RS 711

<sup>2</sup> Per la costruzione di impianti di tiro, il Dipartimento militare federale può conferire ai Comuni il diritto di espropriazione giusta la legge sull'espropriazione<sup>1)</sup>, sempre che non dispongano già di tale facoltà in virtù del diritto cantonale.

<sup>3</sup> Il Dipartimento militare federale emana prescrizioni sull'ubicazione, la costruzione e l'esercizio degli impianti per il tiro fuori del servizio, come pure sulle installazioni a carico delle società di tiro. Tiene conto delle esigenze di sicurezza, di protezione dell'ambiente e di protezione della natura e del paesaggio.

#### **Art. 136 Utilizzazione di terreni privati**

<sup>1</sup> I proprietari fondiari sono tenuti a consentire l'utilizzazione del loro terreno per esercitazioni militari.

<sup>2</sup> La Confederazione risarcisce i danni che ne conseguono, conformemente agli articoli 137-145. L'Assemblea federale disciplina la competenza e la procedura (art. 151).

### **Capitolo 4: Responsabilità per danni**

#### **Art. 137 Danni conseguenti ad attività di servizio**

<sup>1</sup> La Confederazione risponde, senza riguardo alla colpa, del danno causato illecitamente a terzi da militari o dalla truppa:

- a. nell'esercizio di un'attività militare particolarmente pericolosa o
- b. nell'esercizio di un'altra attività di servizio.

<sup>2</sup> La Confederazione non risponde per quanto provi che il danno è stato causato da forza maggiore o da colpa della parte lesa o di un terzo.

<sup>3</sup> Quando la fattispecie implica una responsabilità disciplinata da altre disposizioni, queste sono applicabili alla responsabilità della Confederazione.

<sup>4</sup> La parte lesa non può far valere alcuna pretesa nei confronti del militare che ha causato il danno.

#### **Art. 138 Danni conseguenti ad attività fuori del servizio**

La Confederazione risponde per i danni inevitabili a terreni e cose, connessi direttamente alle attività fuori del servizio della truppa o delle associazioni e società militari, sempre che tali danni non siano assicurabili.

#### **Art. 139 Proprietà dei militari**

<sup>1</sup> Il militare assume personalmente il danno derivante dalla perdita e dal danneggiamento delle cose di sua proprietà. La Confederazione gli versa un'equa

<sup>1)</sup> RS 711

indennità se il danno è stato causato da un incidente di servizio o direttamente dall'esecuzione di un ordine.

<sup>2</sup> In caso di colpa personale, l'indennità può essere adeguatamente ridotta. A tal fine si valuterà anche se l'uso o il fatto di portar seco l'oggetto privato era richiesto dal servizio.

#### **Art. 140** Regresso dopo risarcimento

Risarcito il danno, la Confederazione ha diritto di regresso contro i militari che hanno causato il danno intenzionalmente o per negligenza grave.

#### **Art. 141** Responsabilità dei militari

<sup>1</sup> I militari rispondono del danno che causano direttamente alla Confederazione, violando intenzionalmente o per grave negligenza il loro obbligo di servizio.

<sup>2</sup> I militari sono responsabili del loro equipaggiamento personale, come pure del materiale affidato loro in servizio, e rispondono della sua perdita e danneggiamento. Non ne rispondono se provano di non aver causato il danno violando intenzionalmente o per grave negligenza il loro obbligo di servizio. La stessa responsabilità incombe ai militari incaricati dell'organizzazione del servizio del materiale o del controllo del materiale.

<sup>3</sup> Il contabile e gli organi che lo controllano sono responsabili del servizio di commissariato, del denaro loro affidato e del suo impiego conforme alle prescrizioni e rispondono dei danni in questi ambiti. Non ne rispondono se provano di non aver causato il danno violando intenzionalmente o per grave negligenza il loro obbligo di servizio.

#### **Art. 142** Responsabilità delle formazioni

<sup>1</sup> Le formazioni sono responsabili del materiale loro affidato (in particolare materiale di corpo e di istruzione, munizioni ed esplosivi, vettovaglie e materiale di consumo). Rispondono della perdita e del danneggiamento ove non si possa individuare il responsabile. Non ne rispondono invece se provano che non vi è stata colpa da parte di un loro militare.

<sup>2</sup> A copertura del danno può essere trattenuta una parte del soldo.

#### **Art. 143** Principi in materia di responsabilità

<sup>1</sup> Sono applicabili per analogia gli articoli 42, 43 capoverso 1, 44 capoverso 1, 45-47, 49, 50 capoverso 1 e 51-53 del Codice delle obbligazioni<sup>1)</sup>.

<sup>2</sup> Nello stabilire le indennità che devono essere versate dai militari è tenuto inoltre equamente conto del genere del servizio, nonché della condotta militare e della situazione finanziaria del responsabile.

<sup>1)</sup> RS 220

<sup>3</sup> Nello stabilire le indennità che devono essere versate dalle formazioni è tenuto inoltre equamente conto del genere del servizio e delle circostanze particolari.

#### **Art. 144** Disposizioni procedurali

L'Assemblea federale disciplina la competenza e la procedura per pretese della Confederazione o contro di essa (art. 151).

#### **Art. 145** Prescrizione

<sup>1</sup> La pretesa di risarcimento contro la Confederazione si prescrive in un anno da quando la parte lesa ha avuto conoscenza del danno e, in ogni caso, in cinque anni da quando l'atto dannoso è stato compiuto.

<sup>2</sup> Le pretese della Confederazione contro un militare o contro una formazione si prescrivono in un anno da quando la Confederazione ha avuto conoscenza del danno e del responsabile, ma in ogni caso in cinque anni da quando l'atto dannoso è stato compiuto.

<sup>3</sup> Se le pretese derivano da un comportamento punibile per il quale il diritto penale prevede una prescrizione più lunga, questa è applicabile anche all'azione civile.

<sup>4</sup> All'interruzione e all'opponibilità della prescrizione sono applicabili per analogia gli articoli 135-138 e 142 del Codice delle obbligazioni<sup>1)</sup>. È considerata azione a tenore di queste disposizioni anche la richiesta scritta di risarcimento presentata al Dipartimento militare federale.

### **Capitolo 5: Chiamate in servizio, differimenti, dispense**

#### **Art. 146** Chiamate in servizio e differimenti

<sup>1</sup> Il Consiglio federale emana le prescrizioni sulla chiamata in servizio e sul differimento di servizi d'istruzione.

<sup>2</sup> Sulle richieste di differimento di un servizio d'istruzione decidono le autorità militari cantonali per i militari delle formazioni cantonali e le autorità militari federali per quelli delle formazioni federali; per i quadri o gli aspiranti quadri il Consiglio federale può disciplinare altrimenti le competenze.

<sup>3</sup> Sulle richieste di differimento della scuola reclute decidono le autorità militari cantonali alle quali è stato assegnato il reclutando per essere convocato alla scuola reclute. Gli uffici federali emanano pertinenti direttive.

<sup>1)</sup> RS 220

**Art. 147** Dispense

Per l'adempimento di compiti importanti nei settori civili della difesa integrata le persone soggette all'obbligo di prestare servizio militare possono essere dispensate o congedate dal servizio d'appoggio e dal servizio attivo. Il Consiglio federale disciplina i particolari.

**Capitolo 6: Controlli militari****Art. 148** Trattamento dei dati di controllo

<sup>1</sup> I Cantoni rilevano i dati concernenti le persone soggette all'obbligo di leva, che sono necessari per il controllo militare. Raccolgono i dati dal controllo degli abitanti, dal registro delle famiglie e dai reclutandi stessi.

<sup>2</sup> Le unità amministrative della Confederazione e dei Cantoni competenti giusta la presente legge, la legge sull'organizzazione dell'amministrazione<sup>1)</sup> e l'organizzazione dell'esercito<sup>2)</sup> trattano i dati concernenti le persone soggette all'obbligo militare e quelli concernenti i militari donne; i comandanti trattano quelli dei militari delle loro formazioni.

<sup>3</sup> La Confederazione tiene il controllo dell'adempimento dell'obbligo militare e dell'impiego volontario nell'esercito. A tal fine gestisce un sistema di trattamento dei dati (Sistema di gestione del personale dell'esercito, PISA). Esso contiene dati:

- a. concernenti la persona, per quanto necessari per il controllo;
- b. concernenti il reclutamento, l'istruzione e l'impiego nell'esercito;
- c. circa capacità e conoscenze civili importanti dal profilo militare, spontaneamente menzionate dall'interessato;
- d. per il servizio dei morti e dei dispersi.

<sup>4</sup> Le unità amministrative della Confederazione e dei Cantoni nonché i comandanti che devono trattare dati concernenti persone soggette all'obbligo militare e dati concernenti militari donne possono essere raccordati al sistema di trattamento dei dati. Il Consiglio federale disciplina i particolari.

<sup>5</sup> I dati concernenti sentenze pronunciate da tribunali penali, della giurisdizione civile o militare, possono essere rilevati per quanto siano necessari per l'esclusione dalla prestazione del servizio militare, per determinare l'idoneità all'avanzamento oppure per il controllo di sicurezza personale in ambito militare.

**Art. 149** Trasmissione di dati

<sup>1</sup> I dati concernenti persone soggette all'obbligo militare e i dati concernenti militari donne possono essere comunicati alle unità amministrative dell'assicurazione militare, della statistica federale, dell'indennità per perdita di guada-

<sup>1)</sup> RS 172.010

<sup>2)</sup> RU ...

gno, della tassa d'esonazione, della protezione civile, del servizio civile e della circolazione stradale nonché a terzi, sempre che sia previsto in una legge oppure se la persona interessata vi consente nel singolo caso.

<sup>2</sup> I dati militari concernenti imputati o indiziati possono essere comunicati a giudici della giurisdizione civile nonché al procuratore generale della Confederazione nell'ambito di un procedimento penale federale prima che sia aperta l'istruzione preparatoria, se:

- a. si persegue un crimine o un delitto la cui gravità o natura giustificano l'informazione;
- b. durante il servizio militare è stato commesso un reato che sottostà alla giurisdizione civile.

<sup>3</sup> L'indirizzo delle persone soggette all'obbligo militare che devono prestare servizio di protezione civile è messo a disposizione dell'ufficio della protezione civile del Comune.

<sup>4</sup> Alle associazioni militari e società di tiro possono essere comunicati dati concernenti militari per favorir loro nuove adesioni e la sottoscrizione di abbonamenti, nonché per attività fuori del servizio. I militari possono esigere che i loro dati personali non vengano trasmessi. Il Consiglio federale disciplina i particolari.

#### **Art. 150** Ulteriori disposizioni

Il Consiglio federale disciplina in particolare:

- a. il contenuto, la struttura e l'uso del Sistema di gestione del personale dell'esercito e degli altri controlli militari;
- b. la responsabilità e la vigilanza in materia di controlli militari;
- c. la protezione delle persone interessate e la sicurezza dei dati;
- d. il congedo all'estero e il controllo dell'adempimento dell'obbligo militare degli Svizzeri all'estero.

### **Titolo nono: Disposizioni finali**

#### **Art. 151** Decreti parlamentari

I decreti dell'Assemblea federale giusta gli articoli 13 capoverso 4, 29 capoverso 2, 100 capoversi 1 e 2, 136 nonché 144 e le disposizioni complete sulla procedura amministrativa militare non sottostanno a referendum.

#### **Art. 152** Disposizioni d'esecuzione

<sup>1</sup> Il Consiglio federale emana le ordinanze d'esecuzione.

<sup>2</sup> Emana i regolamenti di servizio. Vi definisce segnatamente i diritti e gli obblighi dei militari.

<sup>3</sup> Può autorizzare il Dipartimento militare federale ad emanare prescrizioni destinate a garantire la tutela del segreto militare.

**Art. 153** Disposizioni transitorie

<sup>1</sup> Dopo l'entrata in vigore della presente legge il Consiglio federale introduce gradualmente il nuovo ordinamento dell'esercito. Per un periodo transitorio di cinque anni al massimo disciplina in particolare:

- a. l'adempimento dell'obbligo di prestare servizio militare;
- b. il proscioglimento dall'obbligo militare o il passaggio alla protezione civile per i militari che hanno già adempito l'obbligo di prestare servizio militare;
- c. i requisiti per la promozione;
- d. la durata dei comandi e delle funzioni;
- e. il passaggio delle singole formazioni di truppa nella nuova organizzazione dell'esercito;
- f. le mutazioni e le nuove incorporazioni necessarie per il passaggio.

<sup>2</sup> Per motivi imperativi può derogare alla legge, mediante ordinanza, negli ambiti di cui al capoverso 1 lettere a-f.

<sup>3</sup> Per i progetti di costruzioni militari che al momento dell'entrata in vigore della presente legge sono stati autorizzati dal Parlamento non è necessaria l'autorizzazione giusta l'articolo 131.

**Art. 154** Referendum ed entrata in vigore

<sup>1</sup> La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.



## Modificazione e abrogazione del diritto vigente

### 1. Legge federale sulla procedura amministrativa<sup>1)</sup>

#### *Art. 3 lett. d*

Non sono regolate dalla presente legge:

d. ...

la procedura in affari in materia di comando giusta l'articolo 36 come pure la procedura speciale giusta gli articoli 38 e 39 della legge militare<sup>2)</sup>,

### 2. Ordinamento dei funzionari del 30 giugno 1927<sup>3)</sup>

#### *Art. 1 cpv. 1*

<sup>1</sup> È funzionario in conformità della presente legge qualunque persona nominata in tale qualità dal Consiglio federale, da un servizio ad esso subordinato, dal Tribunale federale, dal Tribunale federale delle assicurazioni o dall'Ombudsman militare.

#### *Art. 4 cpv. 3 ultimo periodo*

<sup>3</sup> ... Il Tribunale federale, il Tribunale federale delle assicurazioni e l'Ombudsman militare determinano questi requisiti per i funzionari nominati da loro.

#### *Art. 5 cpv. 2*

<sup>2</sup> Il Tribunale federale, il Tribunale federale delle assicurazioni e l'Ombudsman militare nominano i loro funzionari.

#### *Art. 10 cpv. 1 secondo periodo*

<sup>1</sup> ... Il Tribunale federale, il Tribunale federale delle assicurazioni e l'Ombudsman militare regolano queste condizioni per i loro funzionari.

#### *Art. 14 cpv. 5 secondo periodo*

<sup>5</sup> ... Il Tribunale federale, il Tribunale federale delle assicurazioni e l'Ombudsman militare danno il permesso ai loro funzionari.

#### *Art. 33 cpv. 1 lett. a e c*

<sup>1</sup> Sono autorità disciplinari:

a. i Tribunali federali e l'Ombudsman militare per i loro funzionari;

<sup>1)</sup> RS 172.021

<sup>2)</sup> RU ...

<sup>3)</sup> RS 172.221.10

- c. il Tribunale federale in quanto contro le misure disciplinari inflitte dal Consiglio federale, dai suoi servizi subordinati o dall'Ombudsman militare sia ammissibile il ricorso di diritto amministrativo.

*Art. 50 cpv. 3*

<sup>3</sup> Il Tribunale federale, il Tribunale federale delle assicurazioni e l'Ombudsman militare disciplinano per i loro funzionari i casi menzionati nel capoverso 2.

*Art. 58 cpv. 1 lett. a e c*

<sup>1</sup> Sono autorità competenti in materia di pretese non valutabili in denaro, derivanti dai rapporti di servizio:

- a. i Tribunali federali e l'Ombudsman militare, per i loro funzionari;  
 c. il Tribunale federale nella misura in cui è ammesso il ricorso di diritto amministrativo contro decisioni del Consiglio federale, di suoi servizi subordinati o dell'Ombudsman militare.

**3. Legge federale sull'organizzazione dell'amministrazione<sup>1)</sup>**

*Art. 58 cpv. 1 lett. D*

*D. Uffici e servizi aggregati amministrativamente*  
*Offices et services rattachés administrativement*  
*Administrativ zugeordnete Aemter und Dienste*

*Aggiungere:*

«Ombudsman militare  
 Militärombudsperson  
 Médiateur militaire»

*Art. 58 cpv. 1 lett. F*

*F. Comandi militari*  
*Commandements militaires*  
*Militärische Kommandos*

*Sostituire:*

«Comandi delle zone territoriali  
 Commandements des zones territoriales»  
 Kommandos der Territorialzonen

*con:*

«Comandi delle divisioni e brigate territoriali  
 Commandements des divisions et brigades territoriales»  
 Kommandos der Territorialdivisionen/-brigaden

<sup>1)</sup> RS 172.010

**4. Legge federale sull'organizzazione giudiziaria<sup>1)</sup>***Art. 98 lett. i*

Il ricorso di diritto amministrativo, riservato l'articolo 47 capoversi 2 a 4 della legge federale sulla procedura amministrativa, è ammissibile contro le decisioni:

- i. dell'Ombudsman militare concernenti i rapporti d'impiego del suo personale.

*Art. 99 cpv. 1 lett. d e cpv. 2 (nuovo)*

<sup>1</sup> Il ricorso di diritto amministrativo non è ammissibile contro:

- d. il rilascio o il rifiuto di concessioni, al cui ottenimento la legislazione federale non conferisce un diritto, le contemporanee decisioni di conferimento o di rifiuto del diritto di espropriazione ai concessionari e l'autorizzazione o il rifiuto di trasferire queste concessioni;

<sup>2</sup> Il capoverso 1 non è applicabile:

- a. a concessioni per l'utilizzazione di forze idriche;
- b. alle autorizzazioni per costruzioni e impianti militari.

*Art. 100 cpv. 2 (nuovo)*

<sup>2</sup> Il capoverso 1 non è applicabile a:

- a. decisioni in materia di protezione dei dati;
- b. autorizzazioni per costruzioni e impianti militari.

**5. Codice penale militare<sup>2)</sup>***Art. 2 n. 10*

Sono sottoposti al diritto penale militare:

10. Le persone che prestano servizio di promovimento della pace giusta l'articolo 71 della legge militare<sup>3)</sup> durante il servizio, al di fuori del servizio in relazione ai loro obblighi di servizio e al loro statuto di servizio, oppure quando portano l'uniforme.

*Art. 3 n. 5*

*Cancellare:*

«delle strade ferrate e delle altre imprese pubbliche di trasporto,»

<sup>1)</sup> RS 173.110

<sup>2)</sup> RS 321.0

<sup>3)</sup> RU ...

*Art. 191b (nuovo)*

4a. Pene disciplinari nel servizio di promovi-mento della pace

Per le persone che prestano servizio di promovimento della pace giusta l'articolo 71 della legge militare<sup>1)</sup> il Consiglio federale può inoltre prevedere le seguenti pene disciplinari:

- a. divieto d'uscita;
- b. multa.

## 6. Legge federale del 1° luglio 1966<sup>2)</sup> sulla protezione della natura e del paesaggio

*Art. 11 primo periodo*

Per le costruzioni e gli impianti militari esentati dall'obbligo d'autorizzazione giusta l'articolo 131 capoverso 4 della legge militare<sup>1)</sup>, l'autorità federale competente non è tenuta a chiedere una perizia. ...

*Art. 22 cpv. 3*

<sup>3</sup> Qualora un altro atto normativo federale fondi la competenza di un'autorità federale di decidere circa un progetto, l'autorizzazione è rilasciata da questa autorità. L'autorizzazione dev'essere approvata dall'Ufficio federale dell'ambiente, delle foreste e del paesaggio, il quale, dal canto suo, sente il servizio cantonale specializzato (art. 25 cpv. 2).

## 7. Organizzazione militare<sup>3)</sup>

*Abrogata*

## 8. Decreto federale del 30 marzo 1949<sup>4)</sup> concernente l'amministrazione dell'esercito

*Art. 3 cpv. 1*

<sup>1</sup> Il Commissariato centrale di guerra ha l'alta direzione del servizio del commissariato nel servizio d'istruzione, nel servizio d'appoggio e nel servizio attivo.

*Art. 11 cpv. 3 (nuovo)*

<sup>3</sup> Il Consiglio federale stabilisce il soldo.

<sup>1)</sup> RU ...

<sup>2)</sup> RS 451

<sup>3)</sup> CS 5 3; RU1948 365, 1949 1525 1537, 1952 339 346, 1959 2035, 1961 231, 1968 73 164, 1970 46, 1972 1069, 1975 11, 1979 114 679, 1984 1324, 1990 1882, 1991 857 1412, 1992 288 2392 2521

<sup>4)</sup> RS 510.30

*Art. 16**Abrogato**Art. 17 cpv. 1*

<sup>1</sup> Gli ufficiali subalterni, gli aspiranti ufficiali, i sottufficiali, gli appuntati e i soldati ricevono un supplemento di soldo per i servizi non computati sulla durata dei corsi di ripetizione e richiesti per conseguire un grado superiore o per la loro formazione speciale.

*Art. 18*

Gli ufficiali specialisti ricevono un soldo a seconda della loro funzione.

*Art. 19 cpv. 2*

*Sostituire* «mobilitazione di guerra» con «mobilitazione».

*Titolo precedente l'art. 23**Abrogato**Art. 24*

I seguenti militari che non ricevono il soldo hanno diritto alla sussistenza:

- a. militari che devono viaggiare la vigilia per poter entrare in servizio all'ora prestabilita, per i pasti consumati fuori;
- b. i partecipanti a corsi di tiro per ritardatari, per l'intera giornata;
- c. per i militari agli arresti al di fuori del servizio, per l'intera giornata.

*Art. 25*

<sup>1</sup> I militari ricevono la sussistenza in natura o in pensione.

<sup>2</sup> La sussistenza in natura costituisce la regola. Per determinati servizi può essere completata da un supplemento.

<sup>3</sup> Se la truppa o singoli militari non possono ricevere la sussistenza in natura, viene loro corrisposta la sussistenza in pensione.

<sup>4</sup> Il Consiglio federale stabilisce crediti quadro per la sussistenza in natura e la sussistenza in pensione.

<sup>5</sup> Il Commissariato centrale di guerra stabilisce il credito di base per la sussistenza in natura, per persona e per giorno, nonché eventuali supplementi a seconda dell'evoluzione dei prezzi di mercato. Stabilisce le aliquote per la sussistenza in pensione.

*Titoli precedenti gli art. 26 e 27, art. 26 e 27**Abrogati*

*Art. 28 cpv. 3*

<sup>3</sup> Il Consiglio federale fissa la razione di foraggio e l'aliquota dell'indennità di foraggio.

*Art. 33 cpv. 1 e 2*

<sup>1</sup> I Comuni e i loro abitanti hanno l'obbligo di mettere a disposizione della truppa i locali e le piazze adatti, con le installazioni e gli utensili necessari per l'alloggio degli uomini, il ricovero degli animali dell'esercito e l'allogamento dei veicoli e del materiale.

<sup>2</sup> *Abrogato**Art. 37 cpv. 2*

<sup>2</sup> Sulle divergenze fra comandanti di truppa e autorità comunali circa l'idoneità e l'uso di locali d'alloggio e installazioni decide il comandante della divisione o brigata territoriale.

*Art. 38 cpv. 1, 2 e 3*

<sup>1</sup> Gli ufficiali, i sottufficiali superiori e singoli militari donne vengono di regola alloggiati in camere con letti.

<sup>2</sup> I sergenti e i caporali vengono alloggiati, per quanto possibile, in locali separati da quelli della truppa.

<sup>3</sup> In mancanza di ufficiali o sottufficiali superiori, i sergenti e i caporali che ne assumono le funzioni hanno lo stesso diritto d'alloggio degli ufficiali e dei sottufficiali superiori. Gli appuntati e i soldati che prestano servizio come sottufficiali hanno lo stesso diritto di questi ultimi. Detto diritto esiste unicamente se l'effettivo regolamentare secondo le prescrizioni concernenti l'organizzazione dell'esercito non è raggiunto e non è possibile procedere a un conguaglio nell'ambito del corpo di truppa.

*Art. 40 cpv. 4*

*Sostituire: «articolo 31 dell'organizzazione militare» con «articolo 134 della legge militare<sup>1)</sup>»*

*Art. 44*

La Confederazione assume le spese del trasporto con mezzi pubblici per l'entrata in servizio e il licenziamento delle truppe, dei viaggi di servizio e di tutti i trasporti di truppe, veicoli, animali dell'esercito e materiale per le esigenze di servizio dell'esercito. Il Consiglio federale può prevedere che i costi per viaggi di congedo siano assunti del tutto o parzialmente dalla Confederazione.

*Art. 86*

*Sostituire: «organizzazione militare» con «legge militare<sup>1)</sup>».*

<sup>1)</sup> RU ...

*Art. 92 cpv. 3*

<sup>3</sup> La prescrizione è disciplinata dall'articolo 145 della legge militare<sup>1)</sup>.

*Art. 104 cpv. 1 e 2, 106 primo periodo, 107 cpv. 2, 108 cpv. 2 e 3, 123 cpv. 2 ultimo periodo*

*Sostituire:* «Direzione dell'amministrazione militare federale» con «Segreteria generale del Dipartimento militare federale».

*Art. 108 cpv. 2*

<sup>2</sup> Se è stato possibile raggiungere un'intesa con il danneggiato, gli atti saranno spediti per approvazione alla Segreteria generale del Dipartimento militare federale. Se del caso, essa ordina il pagamento dell'indennità.

*Art. 109 cpv. 1*

*Concerne soltanto il testo tedesco.*

*Art. 125 cpv. 1*

*Sostituire:* «organizzazione militare» con «legge militare<sup>1)</sup>».

## **9. Decreto federale del 22 giugno 1990<sup>2)</sup> sulla formazione degli ufficiali**

*Abrogato*

## **10. Decreto dell'Assemblea federale del 12 giugno 1946<sup>3)</sup> che determina l'indennità da corrisponderci ai Cantoni per la conservazione e il riassetto del vestiario e dell'equipaggiamento personale**

*Abrogato*

## **11. Decreto dell'Assemblea federale del 28 giugno 1946<sup>4)</sup> concernente la consegna di calzature militari**

*Abrogato*

## **12. Legge federale del 24 giugno 1904<sup>5)</sup> concernente la vigilanza su l'introduzione e l'impiego di piccioni viaggiatori**

*Abrogata*

<sup>1)</sup> RU ...

<sup>2)</sup> RU 1990 1893

<sup>3)</sup> CS 5 282

<sup>4)</sup> CS 5 290

<sup>5)</sup> CS 5 365; RU 1949 44

**13. Decreto federale dell'8 dicembre 1961<sup>1)</sup> concernente il servizio militare degli Svizzeri all'estero e di quelli aventi doppia cittadinanza**

*Abrogato*

**14. Legge federale del 18 giugno 1993<sup>2)</sup> concernente le truppe svizzere per operazioni di mantenimento della pace**

*Art. 8*

*Abrogato*

**15. Legge federale del 4 ottobre 1985<sup>3)</sup> sul trasporto pubblico**

*Art. 8a (nuovo) Trasporti della difesa integrata*

<sup>1</sup> In situazioni straordinarie, le imprese di trasporto sono obbligate a effettuare prioritariamente trasporti della difesa integrata. A tal fine, il Consiglio federale può abrogare l'obbligo d'esercizio, di trasporto, di fissare tariffe e d'allestire orari.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale emana le necessarie disposizioni d'esecuzione.

**16. Legge federale del 19 giugno 1992<sup>4)</sup> sull'assicurazione militare**

*Art. 1 cpv. 1 lett. e*

<sup>1</sup> È assicurato:

- e. chiunque partecipa quale persona soggetta all'obbligo di leva all'iscrizione e all'informazione per il reclutamento, su convocazione del servizio competente.

6216

<sup>1)</sup> RU 1961 1198, 1986 696, 1990 1882

<sup>2)</sup> RU ... (FF 1993 II 809)

<sup>3)</sup> RS 742.40

<sup>4)</sup> RS 833.1; RU 1993 ... (FF 1992 III 804)



**B**

**Decreto federale  
sull'organizzazione dell'esercito  
(Organizzazione dell'esercito, OEs)**

*Disegno*

del

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*

visto l'articolo 101 capoversi 1 e 2 della legge militare (LM)<sup>1)</sup>;  
visto il messaggio del Consiglio federale dell'8 settembre 1993<sup>2)</sup>,

*decreta:***Art. 1** Principio

L'organizzazione dell'esercito deve, a tutti i livelli, conformarsi alla missione del medesimo.

**Art. 2** Effettivo regolamentare dell'esercito

<sup>1</sup> Per adempiere i suoi compiti nel servizio d'appoggio e nel servizio attivo l'esercito dispone di un effettivo massimo di 400 000 militari incorporati in formazioni (effettivo regolamentare).

<sup>2</sup> Il Dipartimento militare federale stabilisce l'effettivo regolamentare delle formazioni.

<sup>3</sup> L'effettivo regolamentare non comprende le persone soggette all'obbligo di prestare servizio militare incorporate negli stati maggiori del Consiglio federale o assegnate alla riserva di personale.

**Art. 3** Effettivo di controllo dell'esercito

<sup>1</sup> Per compensare eventuali carenze d'effettivo, a tutte le formazioni è attribuita, oltre all'effettivo regolamentare, una riserva di mobilitazione in principio pari al 16, ma almeno al 10 per cento del loro effettivo regolamentare.

<sup>2</sup> La somma della riserva di mobilitazione e dell'effettivo regolamentare costituisce l'effettivo di controllo.

**Art. 4** Elementi dell'esercito

<sup>1</sup> L'esercito comprende:

<sup>1)</sup> RU ...

<sup>2)</sup> FF 1993 IV 1

- a. le Armi:
- la fanteria,
  - le truppe meccanizzate e leggere,
  - l'artiglieria,
  - le truppe d'aviazione,
  - le truppe di difesa contraerea,
  - le truppe del genio,
  - le truppe da fortezza,
  - le truppe di trasmissione,
  - le truppe sanitarie,
  - le truppe veterinarie,
  - le truppe di sostegno,
  - le truppe di salvataggio,
  - le truppe del materiale,
  - le truppe dei trasporti;
- b. i servizi ausiliari:
- il servizio territoriale,
  - la gendarmeria dell'esercito,
  - il servizio della posta da campo,
  - la giustizia militare,
  - l'assistenza spirituale,
  - il servizio d'informazione alla truppa,
  - il servizio di protezione AC,
  - il servizio militare delle ferrovie,
  - la mobilitazione;
- c. il Corpo degli ufficiali di stato maggiore generale.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale può unire Armi e servizi ausiliari o cambiarne la denominazione.

## Art. 5 Struttura dell'esercito

<sup>1</sup> L'esercito si articola in:

- a. Stato maggiore dell'esercito;
- b. Grandi Unità:
1. 3 corpi d'armata da campagna,
  2. 1 corpo d'armata da montagna,
  3. 1 corpo delle truppe d'aviazione e di difesa contraerea,
  4. 6 divisioni da campagna,
  5. 3 divisioni da montagna,
  6. 4 divisioni territoriali,
  7. 5 brigate blindate,
  8. 3 brigate da fortezza,
  9. 2 brigate territoriali,
  10. 1 brigata d'aviazione,

11. 1 brigata d'aerodromo,
12. 1 brigata di difesa contraerea,
13. 1 brigata d'informatica,
14. 1 brigata di trasmissione
15. 1 brigata di telegrafi e telefoni da campo;

c. corpi di truppa;

d. unità di truppa.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale può unire Grandi Unità o cambiarne la denominazione.

### **Art. 6** Truppe cantonali

<sup>1</sup> Il Consiglio federale stabilisce, dopo aver sentito i Cantoni interessati, il numero dei corpi di truppa e delle formazioni cantonali. Tiene conto del fatto che i Cantoni devono disporre di un numero sufficiente di nuove leve per mantenere l'effettivo delle loro truppe.

<sup>2</sup> Provvede affinché nell'attribuzione dei reclutandi alle Armi vi siano adeguate possibilità di selezione e di scelta.

### **Art. 7** Dispense

Il numero di persone soggette all'obbligo di prestare servizio militare che possono essere dispensate dal servizio d'appoggio e dal servizio attivo non deve eccedere il 10 per cento dell'effettivo regolamentare dell'esercito.

### **Art. 8** Altre competenze

Sono salvi lo stanziamento dei crediti da parte dell'Assemblea federale e le sue competenze nell'ambito dell'acquisto di beni d'equipaggiamento per l'esercito.

### **Art. 9** Disposizioni d'esecuzione

Il Consiglio federale emana le disposizioni d'esecuzione ed esegue il presente decreto.

### **Art. 10** Diritto previgente: abrogazione

Il decreto federale del 20 dicembre 1960<sup>1)</sup> sull'organizzazione delle truppe è abrogato.

<sup>1)</sup> RU 1961 242 489, 1966 1720, 1968 1584, 1969 1018, 1970 1257, 1972 2808, 1975 2509, 1978 68, 1979 448, 1981 2074, 1982 1860, 1983 1347, 1986 33, 1987 50, 1988 2192, 1989 2514, 1990 1882

**Art. 11** Referendum ed entrata in vigore

<sup>1</sup> Il presente decreto, di obbligatorietà generale, non sottostà a referendum in virtù dell'articolo 151 della legge militare<sup>1)</sup>.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

6218

C

**Decreto federale  
concernente la realizzazione dell'Esercito 95  
(DRE 95)**

*Disegno*

del

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*  
visto l'articolo 20 della Costituzione federale;  
visto il messaggio del Consiglio federale dell'8 settembre 1993<sup>1)</sup>,  
*decreta:*

**Sezione 1: Scopo****Art. 1**

Il presente decreto disciplina l'introduzione dell'Esercito 95 nei settori dell'obbligo di prestare servizio militare, dei servizi d'istruzione e dell'organizzazione dell'esercito a decorrere dal 1° gennaio 1995.

**Sezione 2: Obbligo di prestare servizio militare**

(art. 12 cpv. 1 e 13 D-LM)

**Art. 2**

<sup>1</sup> Chi è stato reclutato deve prestare servizio militare.

<sup>2</sup> L'obbligo di prestare servizio militare comincia all'inizio dell'anno in cui la persona che vi è soggetta compie il 20° anno d'età.

<sup>3</sup> L'obbligo di prestare servizio militare dura:

- a. per gli ufficiali subalterni, i sottufficiali, gli appuntati e i soldati, sino alla fine dell'anno in cui compiono 42 anni;
- b. per i capitani, sino alla fine dell'anno in cui compiono 42 anni; se necessario, sino alla fine dell'anno in cui compiono 52 anni;
- c. per gli ufficiali superiori, sino alla fine dell'anno in cui compiono 52 anni;
- d. per gli alti ufficiali superiori, sino alla fine dell'anno in cui compiono 52 anni; se necessario, sino alla fine dell'anno in cui compiono 62 anni.

<sup>4</sup> Le persone che in virtù della loro attività professionale o delle loro conoscenze specifiche forniscono servizi indispensabili all'esercito o ad altri settori della difesa integrata e sono incorporate a questo titolo sono soggette all'obbligo di prestare servizio militare sino alla fine dell'anno in cui compiono 52 anni. Il Consiglio federale designa le attività corrispondenti.

<sup>1)</sup> FF 1993 IV 1

<sup>5</sup> L'Assemblea federale può aumentare i limiti massimi d'età di cui ai capoversi 3 e 4 (art. 20).

<sup>6</sup> Il Consiglio federale può:

- a. prevedere eccezioni ai limiti superiori di età per gli ufficiali superiori e per gli alti ufficiali superiori;
- b. fissare altrimenti, entro i limiti massimi, i limiti superiori di età di cui ai capoversi 3-5.

<sup>7</sup> Chi è prosciolto dall'obbligo di prestare servizio militare resta a disposizione della protezione civile. Il proscioglimento è definitivo.

### Sezione 3: Servizi d'istruzione

#### Art. 3 Servizi d'istruzione

(art. 46 D-LM)

<sup>1</sup> I servizi d'istruzione comprendono scuole, corsi, esercitazioni e rapporti.

<sup>2</sup> Ufficiali, sottufficiali, appuntati e soldati con funzioni di quadro possono essere chiamati prima dei servizi d'istruzione a corsi preparatori dei quadri.

<sup>3</sup> Il Consiglio federale stabilisce i singoli servizi d'istruzione, la loro durata, i partecipanti e la subordinazione.

<sup>4</sup> In occasione del reclutamento e nel corso dell'istruzione possono essere svolte inchieste a scopi scientifici. Queste devono essere eseguite garantendo la protezione della personalità e dei dati.

#### Art. 4 Totale obbligatorio dei giorni di servizio

(art. 47 D-LM)

<sup>1</sup> Appuntati e soldati prestano complessivamente al massimo 330 giorni di servizio d'istruzione.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale disciplina i servizi:

- a. degli ufficiali e dei sottufficiali;
- b. dei militari del servizio di volo militare;
- c. dei militari giusta l'articolo 2 capoverso 4;
- d. dei nuovi cittadini.

<sup>3</sup> Il servizio non prestato o non assolto deve di regola essere recuperato.

#### Art. 5 Servizi d'istruzione supplementari

(art. 48 D-LM)

Se una formazione è riorganizzata o nuovamente equipaggiata, il Consiglio federale può ordinare servizi d'istruzione supplementari e stabilirne la durata. Ne disciplina il computo sul totale obbligatorio dei giorni di servizio.

**Art. 6** Scuola reclute

(art. 54 D-LM)

<sup>1</sup> Di regola, le persone soggette all'obbligo di prestare servizio militare assolvono la scuola reclute nell'anno in cui compiono 20 anni.

<sup>2</sup> Le persone soggette all'obbligo di prestare servizio militare che alla fine dell'anno in cui compiono 27 anni non hanno ancora assolto la scuola reclute sono a disposizione della protezione civile. Il Consiglio federale può prevedere la possibilità di assolvere la scuola reclute più tardi. Gli interessati devono consentirvi.

<sup>3</sup> Il Consiglio federale stabilisce la durata della scuola reclute.

**Art. 7** Corsi di ripetizione

(art. 56 D-LM)

<sup>1</sup> Le persone soggette all'obbligo di prestare servizio militare assolvono corsi di ripetizione. Questi vengono di regola prestati nella formazione in cui gli interessati sono incorporati.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale stabilisce la durata e la frequenza dei corsi di ripetizione. Tiene conto in particolare delle esigenze dell'istruzione e della prontezza d'impiego.

**Art. 8** Corsi speciali

(art. 57 D-LM)

<sup>1</sup> Gli ufficiali assolvono di regola ogni due anni un corso speciale.

<sup>2</sup> Se necessario, anche i sottufficiali possono essere chiamati in servizio per corsi speciali.

**Art. 9** Lavori di preparazione e di licenziamento

(art. 58 D-LM)

<sup>1</sup> Militari possono essere chiamati in servizio per preparare servizi d'istruzione e per lavori di licenziamento.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale stabilisce la durata dei servizi corrispondenti.

**Art. 10** Servizio al di fuori della formazione

(art. 59 D-LM)

Per militari con determinate funzioni il Consiglio federale può ordinare servizi d'istruzione speciali al di fuori della formazione.

**Art. 11** Istruzione degli allievi caporali

(art. 60 D-LM)

<sup>1</sup> I futuri caporali assolvono una scuola sottufficiali.

<sup>2</sup> I caporali di nuova nomina assolvono un servizio d'istruzione di regola in una scuola reclute della loro Arma.

<sup>3</sup> Il Consiglio federale stabilisce la durata dei servizi d'istruzione.

#### **Art. 12 Istruzione degli allievi tenenti**

(art. 61 D-LM)

<sup>1</sup> I futuri tenenti assolvono una scuola ufficiali.

<sup>2</sup> I tenenti di nuova nomina assolvono un servizio d'istruzione di regola in una scuola reclute della loro Arma.

<sup>3</sup> Il Consiglio federale stabilisce la durata dei servizi d'istruzione.

#### **Art. 13 Altri servizi d'istruzione**

(art. 62 D-LM)

Il Consiglio federale disciplina quali altri servizi d'istruzione devono essere assolti per conseguire un grado superiore, per esercitare una nuova funzione o per un nuovo addestramento.

### **Sezione 3: Organizzazione dell'esercito**

#### **Art. 14 Elementi**

(art. 98 D-LM)

<sup>1</sup> L'esercito comprende Armi e servizi ausiliari.

<sup>2</sup> Gli ufficiali di stato maggiore generale formano il Corpo degli ufficiali di stato maggiore generale.

#### **Art. 15 Struttura**

(art. 99 D-LM)

L'esercito si articola in:

- a. stato maggiore dell'esercito;
- b. Grandi Unità (corpi, divisioni, brigate);
- c. corpi di truppa (reggimenti, piazze di mobilitazione, battaglioni, gruppi, squadre, parco d'aviazione e di difesa contraerea, gruppi di esercizio);
- d. unità di truppa (frazioni dello stato maggiore dell'esercito, compagnie, batterie, colonne, squadriglie).

#### **Art. 16 Competenze**

(art. 100 D-LM)

<sup>1</sup> L'Assemblea federale stabilisce:

- a. le Armi e i servizi ausiliari;
- b. il numero delle Grandi Unità;
- c. i principi dell'organizzazione dell'esercito.



<sup>2</sup> L'Assemblea federale può delegare le sue competenze al Consiglio federale (art. 20).

<sup>3</sup> Il Consiglio federale stabilisce:

- a. la struttura delle Grandi Unità;
- b. il numero dei corpi di truppa federali;
- c. il numero delle formazioni (stati maggiori o unità di truppa);
- d. d'intesa con i Cantoni interessati, i corpi di truppa e le formazioni che essi devono fornire e amministrare.

<sup>4</sup> Il Dipartimento militare federale disciplina la struttura dei corpi di truppa e delle formazioni.

<sup>5</sup> L'Aggruppamento dello stato maggiore generale provvede a equilibrare gli effettivi in tutto l'esercito; per quanto concerne le truppe cantonali, lo fa d'intesa con i Cantoni interessati.

#### **Art. 17 Stati maggiori del Consiglio federale**

(art. 101 D-LM)

<sup>1</sup> Il Consiglio federale dispone di stati maggiori che lo assistono nell'adempimento dei suoi compiti. Questi stati maggiori non sottostanno all'autorità di comando dell'esercito.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale disciplina i compiti, l'organizzazione, l'istruzione e la chiamata in servizio dei suoi stati maggiori.

<sup>3</sup> I membri degli stati maggiori del Consiglio federale hanno i medesimi diritti e obblighi degli altri militari.

#### **Art. 18 Formazioni cantonali e federali**

(art. 124 D-LM)

<sup>1</sup> I Cantoni forniscono di regola unità di truppa e stati maggiori dei battaglioni di fucilieri.

<sup>2</sup> Se gli effettivi di singoli Cantoni non sono sufficienti per costituire battaglioni o formazioni intere, il Consiglio federale ne determina la composizione d'intesa con i Cantoni interessati.

<sup>3</sup> La Confederazione attribuisce ai Cantoni le persone soggette all'obbligo di prestare servizio militare necessarie alle loro formazioni.

<sup>4</sup> La Confederazione forma le unità di truppa, i corpi di truppa e gli stati maggiori che non sono forniti dai Cantoni.

#### **Art. 19 Riserva di personale**

(art. 65 D-LM)

<sup>1</sup> I militari che non sono stati incorporati in una formazione vengono assegnati alla riserva di personale e sono a disposizione degli uffici federali. Di regola, ciò vale anche per i militari dispensati dal servizio d'appoggio o dal servizio attivo.

<sup>2</sup> Possono essere chiamati a prestare servizio in scuole, corsi e nell'amministrazione militare; sono esclusi gli Svizzeri all'estero.

<sup>3</sup> Il Consiglio federale designa i militari che non vengono incorporati in una formazione.

#### Sezione 4: Disposizioni finali

##### Art. 20 Decreti parlamentari

(art. 151 D-LM)

I decreti dell'Assemblea federale giusta gli articoli 2 capoverso 5 e 16 capoversi 1 e 2 non sottostanno a referendum.

##### Art. 21 Disposizioni d'esecuzione

(art. 152 cpv. 1 D-LM)

Il Consiglio federale emana le ordinanze d'esecuzione.

##### Art. 22 Preminenza su altre disposizioni

<sup>1</sup> Il presente decreto prevale su disposizioni contrarie della legge federale sull'organizzazione militare<sup>1)</sup>.

<sup>2</sup> Sono in particolare abrogati gli articoli 1 capoverso 3, 35 capoverso 1, 36-39, 42-51, 114, 115, 118 capoverso 2, 120, 121, 122 capoversi 2-4, 122<sup>bis</sup>, 123, 127, 128, 130, 134 e 153-157 della legge sull'organizzazione militare.

##### Art. 23 Disposizioni transitorie

(art. 153 cpv. 1 e 2 D-LM)

<sup>1</sup> Dopo l'entrata in vigore del presente decreto, il Consiglio federale introduce gradualmente il nuovo ordinamento dell'esercito. Per un periodo transitorio di cinque anni al massimo disciplina in particolare:

- a. l'adempimento dell'obbligo di prestare servizio militare;
- b. il proscioglimento dall'obbligo militare o il passaggio alla protezione civile per i militari che hanno già adempito l'obbligo di prestare servizio militare;
- c. i requisiti per la promozione;
- d. la durata dei comandi e delle funzioni;
- e. il passaggio delle singole formazioni di truppa nella nuova organizzazione dell'esercito;
- f. le mutazioni e le nuove incorporazioni necessarie per il passaggio.

<sup>2</sup> Per motivi imperativi può, mediante ordinanza, derogare alla legge federale sull'organizzazione militare e al presente decreto negli ambiti di cui al capoverso 1 lettere a-f.

<sup>1)</sup> RS 510.10

<sup>3</sup> Per la durata dell'obbligo di prestare servizio militare non possono essere oltrepassati i seguenti limiti d'età:

- a. per ufficiali subalterni, i 55 anni compiuti;
- b. per sottufficiali, appuntati e soldati con funzioni speciali giusta l'articolo 2 capoverso 4, i 52 anni compiuti;
- c. per gli altri sottufficiali, appuntati e soldati, i 50 anni compiuti.

Resta salvo l'impiego ulteriore nell'esercito giusta l'articolo 35 capoverso 2 della legge federale sull'organizzazione militare.

#### **Art. 24** Modificazione e abrogazione del diritto vigente

##### **Decreto federale del 22 giugno 1990<sup>1)</sup> sull'istruzione degli ufficiali**

*Abrogato*

#### **Art. 25** Referendum ed entrata in vigore

<sup>1</sup> Il presente decreto, di obbligatorietà generale, sottostà al referendum facoltativo.

<sup>2</sup> Esso ha effetto fino all'entrata in vigore delle basi legali per l'Esercito 95 e per la Protezione civile 95 (legge militare, organizzazione dell'esercito, legge sulla protezione civile), ma al massimo per cinque anni.

<sup>3</sup> Al Consiglio federale è conferita la competenza di decretare l'entrata in vigore del presente decreto non appena sia accertato che le basi legali per l'Esercito 95 non possono entrare in vigore il 1° gennaio 1995.

D

**Decreto federale  
concernente la realizzazione dell'organizzazione  
dell'Esercito 95  
(DROE 95)**

*Disegno*

del

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*

visto l'articolo 16 capoversi 1 e 2 del decreto federale del ...<sup>1)</sup> concernente la realizzazione dell'Esercito 95;

visto il messaggio del Consiglio federale dell'8 settembre 1993<sup>2)</sup>,

*decreta:*

**Art. 1** Principio

L'organizzazione dell'esercito deve, a tutti i livelli, conformarsi alla missione del medesimo.

**Art. 2** Effettivo regolamentare dell'esercito

<sup>1</sup> Per adempiere i suoi compiti nel servizio d'appoggio e nel servizio attivo l'esercito dispone di un effettivo massimo di 400 000 militari incorporati in formazioni (effettivo regolamentare).

<sup>2</sup> Il Dipartimento militare federale stabilisce l'effettivo regolamentare delle formazioni.

<sup>3</sup> L'effettivo regolamentare non comprende le persone soggette all'obbligo di prestare servizio militare incorporate negli stati maggiori del Consiglio federale o assegnate alla riserva di personale.

**Art. 3** Effettivo di controllo dell'esercito

<sup>1</sup> Per compensare eventuali carenze d'effettivo, a tutte le formazioni è attribuita, oltre all'effettivo regolamentare, una riserva di mobilitazione in principio pari al 16, ma almeno al 10 per cento del loro effettivo regolamentare.

<sup>2</sup> La somma della riserva di mobilitazione e dell'effettivo regolamentare costituisce l'effettivo di controllo.

<sup>1)</sup> RU ...

<sup>2)</sup> FF 1993 IV 1

**Art. 4** Elementi dell'esercito

<sup>1</sup> L'esercito comprende:

- a. le Armi:
  - la fanteria,
  - le truppe meccanizzate e leggere,
  - l'artiglieria,
  - le truppe d'aviazione,
  - le truppe di difesa contraerea,
  - le truppe del genio,
  - le truppe da fortezza,
  - le truppe di trasmissione,
  - le truppe sanitarie,
  - le truppe veterinarie,
  - le truppe di sostegno,
  - le truppe di salvataggio,
  - le truppe del materiale,
  - le truppe dei trasporti;
- b. i servizi ausiliari:
  - il servizio territoriale,
  - la gendarmeria dell'esercito,
  - il servizio della posta da campo,
  - la giustizia militare,
  - l'assistenza spirituale,
  - il servizio d'informazione alla truppa,
  - il servizio di protezione AC,
  - il servizio militare delle ferrovie,
  - la mobilitazione;
- c. il Corpo degli ufficiali di stato maggiore generale.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale può unire singole Armi e servizi ausiliari o cambiarne la denominazione.

**Art. 5** Struttura dell'esercito

<sup>1</sup> L'esercito si articola in:

- a. Stato maggiore dell'esercito;
- b. Grandi Unità:
  1. 3 corpi d'armata da campagna,
  2. 1 corpo d'armata da montagna,
  3. 1 corpo delle truppe d'aviazione e di difesa contraerea,
  4. 6 divisioni da campagna,
  5. 3 divisioni da montagna,
  6. 4 divisioni territoriali,
  7. 5 brigate blindate,

8. 3 brigate da fortezza,
9. 2 brigate territoriali,
10. 1 brigata d'aviazione,
11. 1 brigata d'aerodromo,
12. 1 brigata di difesa contraerea,
13. 1 brigata d'informatica,
14. 1 brigata di trasmissione,
15. 1 brigata di telegrafi e telefoni da campo;

c. corpi di truppa;

d. unità di truppa.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale può unire Grandi Unità o cambiarne la denominazione.

### **Art. 6** Truppe cantonali

<sup>1</sup> Il Consiglio federale stabilisce, dopo aver sentito i Cantoni interessati, il numero dei corpi di truppa e delle formazioni cantonali. Tiene conto del fatto che i Cantoni devono disporre di un numero sufficiente di nuove leve per mantenere l'effettivo delle loro truppe.

<sup>2</sup> Provvede affinché nell'attribuzione dei reclutandi alle Armi vi siano adeguate possibilità di selezione e di scelta.

### **Art. 7** Dispense

Il numero delle persone soggette all'obbligo di prestare servizio militare che possono essere dispensate dal servizio d'appoggio e dal servizio attivo non deve eccedere il 10 per cento dell'effettivo regolamentare dell'esercito.

### **Art. 8** Altre competenze

Sono salvi lo stanziamento dei crediti da parte dell'Assemblea federale e le sue competenze nell'ambito dell'acquisto di beni d'equipaggiamento per l'esercito.

### **Art. 9** Disposizioni d'esecuzione

Il Consiglio federale emana le disposizioni d'esecuzione ed esegue il presente decreto.

### **Art. 10** Diritto previgente: abrogazione

Il decreto federale del 20 dicembre 1960<sup>1)</sup> sull'organizzazione delle truppe è abrogato.

<sup>1)</sup> RU 1961 242 489, 1966 1720, 1968 1584, 1969 1018, 1970 1257, 1972 2808, 1975 2509, 1978 68, 1979 448, 1981 2074, 1982 1860, 1983 1347, 1986 33, 1987 50, 1988 2192, 1989 2514, 1990 1882

**Art. 11** Entrata in vigore

<sup>1</sup> Il presente decreto, di obbligatorietà generale, non sottostà a referendum in virtù dell'articolo 20 del decreto federale del ...<sup>1)</sup> concernente la realizzazione dell'Esercito 95.

<sup>2</sup> Ha effetto fino all'entrata in vigore delle basi legali dell'organizzazione dell'Esercito 95 (decreto federale sull'organizzazione dell'esercito), ma al massimo per cinque anni.

<sup>3</sup> Al Consiglio federale è conferita la competenza di decretare l'entrata in vigore del presente decreto non appena sia accertato che le basi legali per l'Esercito 95 non possono entrare in vigore il 1° gennaio 1995.

6220

<sup>1)</sup> RU ...